

Dipartimento di Giurisprudenza

Cattedra di Tutela internazionale dei diritti umani.

**DIVIETO DI TORTURA E SPARIZIONI FORZATE: IL CASO
“REGENI”.**

Relatore:

Chiar.mo Prof. Pietro Pustorino

Candidato:

Manfredi Marciante
matr. 123113

Correlatore:

Chiar.mo Prof. Roberto Virzo

ANNO ACCADEMICO 2016/2017

INDICE

INTRODUZIONE.....	2
CAPITOLO I	
<i>RICOSTRUZIONE DEI FATTI CONNESSI AL “CASO REGENI”</i>	4
1.1. <i>Giulio Regeni: studi e formazione accademica</i>	4
1.2. <i>La scomparsa ed il ritrovamento del corpo</i>	6
1.3. <i>Le reazioni successive all’accaduto</i>	9
CAPITOLO II	
<i>IL DIVIETO DI TORTURA E POSSIBILI RISVOLTI NEL “CASO REGENI”</i>	23
2.1. <i>Il divieto di tortura</i>	23
2.2. <i>La problematica interpretativa sulla natura del divieto di tortura</i>	34
2.3. <i>Configurazione del divieto di tortura: fattispecie e responsabilità</i>	38
2.4. <i>Divieto di tortura: La situazione dei diritti umani in Egitto ed i risvolti nel “Caso Regeni”</i>	46
CAPITOLO III	
<i>ENFORCED DISEAPPEARANCE E DIRITTO ALLA VERITA’</i>	53
3.1. <i>Il fenomeno giuridico delle sparizioni forzate</i>	53
3.2. <i>Origini storiche e motivi di sviluppo delle sparizioni forzate</i>	69
3.3. <i>Le sparizioni forzate nel territorio Egiziano e le implicazioni nel “Caso Regeni”</i>	75
3.4 <i>Il diritto alla verità</i>	81
Conclusioni.....	86
Bibliografia.....	87

INTRODUZIONE

L'idea alla base dell'elaborato in questione si sviluppa durante i primi giorni di febbraio 2015, quando per la prima volta la mia attenzione si focalizzò su delle notizie che riportavano la morte di un giovane ricercatore italiano, Giulio Regeni.

Avevo da poco cominciato il profilo di diritto internazionale e mi accingevo ad affrontare le lezioni di una materia che ha suscitato in me particolare interesse, la tutela internazionale dei diritti umani.

Le lezioni, magistralmente tenute dal Professore Pietro Pustorino e dai suoi collaboratori di cattedra, approfondivano l'analisi di diversi casi concernenti la tutela dei diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti.

Nonostante il grande interesse che provocavano in me le spiegazioni concernenti i diversi tipi di diritti riconosciuti agli esseri umani, non riuscivo a capacitarmi di come uno studente italiano, poco più grande di me, fosse stato ucciso in una maniera così brutale mentre stava effettuando degli studi.

La mia osservazione parte proprio dallo studio del caso che concerne la morte del ricercatore italiano in Egitto. Subito dopo aver sostenuto l'esame con la cattedra di tutela internazionale dei diritti umani, domandai al Professore se fosse possibile poter sviluppare una tesi che riguardasse l'analisi del caso Regeni.

Sebbene non vi fosse allora (e tutt'oggi) una pronuncia giurisprudenziale riguardante il caso, il Professore fu colpito dall'argomento e mi diede la possibilità di approfondire una tesi legata alla tortura e alla sparizione forzata di Giulio Regeni.

Per quasi due anni ho continuamente monitorato, grazie all'aiuto del Professore e dei miei colleghi che erano a conoscenza dell'argomento della tesi, la situazione riguardante il caso. Ho raccolto interviste, dichiarazioni e possibili sviluppi relativi al caso, cercando di rappresentare il tutto nella maniera più pacata e consona, facendo leva strettamente sui dati nitidamente emersi all'interno dei documenti da me consultati.

Nel primo capitolo ho cercato di ricostruire i principali avvenimenti del caso, provando a tracciare una linea di accadimenti che si ricollega dal giorno della scomparsa del Regeni sino ai nostri giorni.

L'analisi del secondo capitolo ha riguardato la trattazione del divieto di tortura, analizzando gli strumenti che garantiscono una protezione da questa pratica e cercando di verificare le ipotesi di tortura perpetrate nei confronti del ricercatore italiano.

Il terzo capitolo, che ha a riguardo le sparizioni forzate, esamina gli strumenti che contengono il divieto di sparizioni forzate tentando di analizzare la diffusione di questo fenomeno in Egitto e le successive implicazioni riguardanti il "caso Regeni".

Il capitolo conclusivo riguarderà le prospettive *de jure condendo* nel caso di specie.

Capitolo 1: Ricostruzione dei fatti connessi al “caso Regeni”

1.1 Giulio Regeni: studi e formazione accademica.

Giulio Regeni era un giovane ricercatore italiano, nato a Trieste il 15 gennaio 1988, scomparso la sera del 25 gennaio 2016 nella città de Il Cairo.

Il suo corpo privo di vita veniva ritrovato il 3 febbraio 2016 lungo l’autostrada Cairo-Alessandria, alcuni giorni dopo, il 3 febbraio 2016.

Dopo aver completato la sua formazione tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America, decise di intraprendere un percorso volto allo studio sulle conseguenze dettate dalla “primavera araba”.

Il giovane studioso, infatti, aveva mostrato un forte interesse per la cultura medio-orientale aggiudicandosi il premio “Europa e giovani”, un concorso organizzato dall’Istituto regionale studi europei del Friuli-Venezia Giulia, per tre volte consecutive nel 2012, 2013 e 2014.¹

Nella sua tesina del 2012, dal titolo “Venti del Mediterraneo”, Giulio ricostruì il percorso dei popoli nordafricani dalla decolonizzazione alle “rivolte arabe” verso la conquista dei diritti civili e del benessere socio-economico, analizzando in particolare la situazione tunisina ed egiziana.

La proposta all’interno dell’elaborato verteva sul desiderio di realizzare un nuovo patto sociale che potesse garantire la stabilità della regione, auspicando un intervento diretto dell’Unione Europea, in modo da favorire una crescita armonica delle economie arabe.

¹ <http://www.centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/Europaegiovani2016/Europa%20e%20Giovani%202012>;
<http://www.centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/Europaegiovani2016/europa-e-giovani-2013>;
<http://www.centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/Europaegiovani2016/europa-e-giovani-2014>.

Nel 2011 Giulio si laureò a pieni voti presso l'Università di Leeds, dove studiò Arabs and Politics e, nello stesso anno, frequentò l'Università di Cambridge per un Master in Development Studies. Il ragazzo ottenne dei risultati eccellenti e fu premiato a pieni voti come uno dei migliori studenti del suo corso.

Non si discostò mai molto dai suoi ambiti principali di ricerca, che vertevano sulle analisi della situazione in Medio Oriente, arrivando ad ottenere un incarico per lavorare Al Cairo presso l'UNIDO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, dove per la prima volta esaminò e studiò la situazione dei lavoratori e dei movimenti sindacali in Egitto.²

Nel 2013, una volta tornato in Inghilterra, Giulio iniziò a lavorare presso l'Oxford Analytica, una delle più grandi società private di consulenza geostrategica al mondo. Come dichiarato da Graham Hutchings, ex giornalista del Telegraph, esperto di politica ed economia cinese, Regeni si occupava di prodotti digitali e inviava reports che il gruppo redigeva per aziende o governi.³

Nello stesso anno, il giovane studente seguì anche un Master di secondo livello, che gli sarà funzionale a completare il dottorato di ricerca.

Nel settembre 2014, Giulio decise di interrompere il lavoro all'Oxford Analytica per tornare a Cambridge e proseguire con la carriera accademica.

Da quel momento in poi, la sua ricerca si focalizzò, in particolare, sul lavoro dei sindacati in Egitto.

Studiò come queste organizzazioni venivano regolate prima delle rivoluzioni del 2011 ed analizzò i cambiamenti relativi al settore del lavoro nel paese dopo i moti rivoluzionari, cercando di capire quali fossero i rapporti che intercorrevano tra rappresentanti del governo egiziano e sindacati dei lavoratori.

Dopo aver completato il primo anno di studi del dottorato, Giulio decise di tornare nuovamente in Egitto per mettere in pratica gli studi effettuati e tra il 2015 e 2016 si stabilì in Egitto all'Università Americana del Cairo come *visiting scholar*.

² <https://www.devstudies.cam.ac.uk/news/giulio-regeni-1988-2016>;
<http://www.unido.org/>.

³ Marta Serafini, Regeni e quel lavoro da consulente per Oxford Analytica, Corriere della Sera, Feb. 16, 2016; <http://www.oxan.com/>.

1.2 La scomparsa ed il ritrovamento del corpo.

La sera del 25 gennaio 2016, Giulio Regeni si trovava Al Cairo e stava percorrendo la strada che lo avrebbe portato dal suo appartamento a Yanbaa Street fino alla fermata della metro.

Le strade erano piene di polizia e di militari, poiché ricorreva il quinto anniversario della rivoluzione che depose Mubarak.

Stando a quanto riferiscono i dati della Procura e del Procuratore capo di Giza, Ahmed Nagi, la localizzazione del suo cellulare lo individua in quella zona tra le 19:45 e le 20:31 di quella sera.

Basandoci sulle ricostruzioni effettuate dagli inquirenti attraverso dichiarazioni di amici e conoscenti della vittima, Giulio stava uscendo per incontrare Gennaro Gervasio, suo amico e professore alla British University in Egitto.

Una volta insieme avrebbero raggiunto Hassanein Kishk, professore di sociologia ed esperto al National Center for Sociological and Criminological Research.

L'ultimo contatto che il giovane ricercatore ebbe con il suo amico Gennaro fu alle 19:40, quando gli riferì che stava lasciando casa per raggiungere la metro. stava per uscire.

Chiunque provò a chiamare il suo numero dalle 20:31 in poi non riuscì a contattarlo: il suo telefono risultava sempre staccato.

Tre ore più tardi, il professor Gervasio contattò Noura Fathi, una cara e vecchia amica di Giulio. Nessuno dei due, però, riusciva a rintracciarlo. Si rivolsero, allora, all'amico e avvocato Malek Adly, direttore del Network di avvocati del Centro egiziano per i diritti economici e sociali (ECESR), il quale si recò nelle stazioni di polizia più vicine per denunciare la scomparsa.

La mattina seguente, il professor Gervasio cercò di prendere contatti con l'università e con l'Ambasciata Italiana, facendo pressione affinché si prendessero delle misure per un'azione celere.

Nei giorni successivi, la notizia della scomparsa di Giulio cominciò a diffondersi, soprattutto tra i suoi amici egiziani. Inoltre, nella rete, cominciò a diffondersi una campagna di sensibilizzazione con l'hashtag #where_is_giulio, con una sua foto.⁴

La mattina del 3 febbraio 2016 fu ritrovato un corpo privo di vita lungo la strada nel deserto fra il Cairo ed Alexandria, precisamente sopra un cavalcavia, nel quartiere di "Città 6 ottobre".

A comunicarne la notizia fu l'autista del bus Ahmed Khaled che si accorse di alcuni passeggeri fermi vicino ad una piazzola di sosta.

Stando alle dichiarazioni rese da questi al Pubblico Ministero, i passeggeri erano intenti ad osservare un cadavere trovato sul ciglio della strada. Il Procuratore affermò di aver rinvenuto segni di tortura nel corpo del soggetto deceduto.⁵

I giornalisti comunicarono la notizia del ritrovamento di un cadavere mercoledì 3 febbraio alle 11 di mattina, ipotizzando che il soggetto fosse morto a seguito di uno scontro d'auto e che il corpo fosse stato rinvenuto in un fossato sul bordo della strada, probabilmente arrivato fin lì a causa dell'urto. A smentire l'ipotesi dell'incidente d'auto fu, però, la mancanza di tracce di pneumatici o di vetri rotti e sangue nelle circostanze.

Inoltre, attraverso una ricostruzione più dettagliata, il corpo non sarebbe stato rinvenuto in un fosso, piuttosto su una superficie di ghiaia che si trovava al di là una barriera di cemento alta più di un metro, fisicamente impossibile da raggiungere con un'autovettura. Le testate giornalistiche chiarirono ulteriormente che la procura aveva disposto un'autopsia per determinare le cause della morte, autorizzando l'analisi del DNA nel tentativo di identificare il corpo.⁶

⁴ Arci, Dossier Egitto, 2016; Repubblica.it, Egitto, studente sparito al Cairo: la rete si mobilita. #whereisgiulio, tweet da tutto il mondo, Feb. 1, 2016.

⁵ Arci, Dossier Egitto, 9, (2016);

⁶ Repubblica.it, Egitto, trovato un corpo in un fosso al Cairo. Farnesina: "Probabile tragico epilogo per italiano scomparso", Feb. 3, 2016.

Intanto, in Egitto, il 3 febbraio erano in corso i preparativi per l'incontro fra il presidente Adb al-Fattah Al-Sisi e il Ministro dello Sviluppo Economico italiano Federica Guidi.

Infatti, da diversi anni l'Italia costituiva il miglior partner economico dell'Egitto nel bacino del Mediterraneo e la delegazione italiana si trovava lì con altri imprenditori per incontrare Khaled Abu Bakr, al vertice dell'Egyptian-Italian Business Council. Khaled dichiarò che al centro dell'incontro vi erano diversi progetti d'investimento, dal petrolifero alle energie rinnovabili.⁷

Dopo la conclusione dell'incontro l'ambasciatore italiano al Cairo, Maurizio Massari, ricevette una telefonata con la quale veniva informato che il giovane ricercatore italiano, Giulio Regeni, scomparso pochi giorni prima era stato ritrovato morto, con evidenti segni di tortura.

Dopo varie ricerche, l'ambasciatore venne a conoscenza del fatto che il corpo martoriato del giovane ricercatore si trova nell'obitorio di Zeinhom, dove dopo un esame preliminare è stato analizzato dal dottor Hisham Abd al-Hamid, il capo dell'Autorità di Medicina Forense. Egli, infatti, ha avuto il compito di supervisionare il rapporto finale volto a chiarire le dinamiche della morte.

Non appena elaborato il rapporto finale sono state poste al procuratore diverse domande sulle violenze commesse al giovane studente. Il procuratore Nassar, non entrando nel dettaglio, confermò che dal rapporto finale è possibile individuare delle fasce orarie durante le quali Giulio fu torturato. Lo stesso Procuratore negò modalità di tortura concernenti scariche elettriche nell'area genitale.

I segni dell'evidente tortura sono stati notati anche dall'ambasciatore italiano che ha riferito alla BBC di aver constatato delle bruciature e delle costole rotte.⁸

⁷ Ettore Greco & Natalino Ronzitti, RAPPORTO SULLA POLITICA ESTERA ITALIANA: IL GOVERNO RENZI, 104 (2016); <http://iebcouncil.com/>.

⁸ Fabio Scuto, "Giulio, una morte lenta dopo botte e torture" giallo sulle tre versioni, Repubblica, Feb.5, 2016; Arci, Dossier Egitto, 10 (2016).

1.3 Le reazioni successive all'accaduto.

Non appena appresa la notizia della scomparsa, l'allora ministro degli Esteri Paolo Gentiloni dichiarò di aver avuto un colloquio con il ministro degli esteri egiziano Sameh Shoukry, al quale aveva richiesto la massima collaborazione e impegno nel ritrovamento del giovane scomparso.⁹

Il 3 febbraio 2016, lo stesso Ministro, attraverso una nota della Farnesina, espresse la sua vicinanza alla famiglia, auspicando un'indagine congiunta sul caso. Egli, inoltre, aggiunse che l'Italia non si sarebbe accontentata di una verità di comodo, indagando e punendo i presunti responsabili.

Allo stesso modo il Primo Ministro Italiano, Matteo Renzi, dichiarò che i rapporti d'amicizia che legano i due paesi sono strettamente connessi alla "verità".¹⁰

Prese una chiara posizione soprattutto la famiglia Regeni che, attraverso le parole del legale, Alessandra Ballerini, chiarì che il decesso del giovane era stato causato dalla frattura di una vertebra cervicale, provocata a sua volta da una torsione innaturale del collo, probabilmente causata da una persona che stava di fronte a lui.

Questa torsione aveva avuto come conseguenza la rottura del midollo spinale con successiva crisi respiratoria alla quale era seguito il decesso. Da quanto emerge dalle analisi condotte sul cadavere del ragazzo, i medici legali hanno inoltre ritrovato fratture su tutto il corpo. In particolare, Vittorio Fineschi, medico legale che ha coordinato l'autopsia, ha riscontrato segni di un violento pestaggio, nonché lesioni e abrasioni sul cadavere.

⁹ Maeci, *Egitto: vicenda del connazionale Giulio Regeni*, 31 gennaio 2016.

¹⁰ Maeci, *Cordoglio del Ministro Gentiloni per scomparsa del connazionale Giulio Regeni*, 3 febbraio 2016, <http://www.esteri.it/mae/tiny/22077>.

Le dichiarazioni successive al ritrovamento del cadavere indicarono soprattutto una strada: si era trattato di tortura. Stando alle dichiarazioni di Ahmed Nagi, le cause della morte dovevano essere determinate da accertamenti successivi, ma era da confermarsi come il corpo fosse pieno di lividi e ferite provocate da coltelli e bruciate da sigaretta. Egli aggiunse, infine, che le ferite coprivano tutto il corpo, faccia inclusa.¹¹

Il premier egiziano Al Sisi rispose in modo celere e molto deciso: infatti, una volta intervistato da Repubblica, promise che l'impegno degli inquirenti egiziani per risolvere il caso sarebbe stato assoluto, conseguenza degli ottimi rapporti, commerciali e politici, intrattenuti con l'Italia, non dimenticando inoltre un forte rispetto nei confronti della famiglia del giovane. Dello stesso avviso fu Ashraf al Anany, direttore dell'ufficio stampa del ministero degli Interni egiziano, il quale, inoltre, smentì la ricostruzione del Procuratore Nassar, affermando che sul corpo non erano presenti segni di tortura.¹²

Intanto, in Italia, la procura di Roma, competente per i crimini commessi nei confronti di cittadini italiani all'estero, procedeva all'apertura di un fascicolo per omicidio.

L'indagine fu condotta dal procuratore capo Giuseppe Pignatone e il sostituto procuratore Sergio Colaiocco che, dopo aver disposto l'esame autoptico sulla salma, procedette a una rogatoria internazionale per la trasmissione di atti relativi alle operazioni compiute dall'autorità egiziana. È consuetudine che, nonostante l'assenza di trattati bilaterali di cooperazione giudiziaria, lo scambio di atti sia effettuato rapidamente per arrivare a chiarire i motivi del delitto.¹³

Pochi giorni dopo, l'avvocato Malek Adly, amico di Regeni nonché avvocato presso il Centro per i diritti economici e sociali, ipotizzò tre scenari: « il primo è che sia stato un atto legato alla criminalità organizzata, ma non è possibile perché tra Dokki e Tahrir la notte della scomparsa, il 25 gennaio, c'erano migliaia di forze dell'ordine e sarebbe stato difficile per dei criminali poter agire indisturbati. Il secondo riguarda

¹¹ Carlo Bonini e Giuliano Foschini, "L'hanno ucciso a botte aveva il collo spezzato" La morte dopo tre giorni in mano agli aguzzini, Repubblica, Feb. 7, 2016; Repubblica.it, Regeni, autopsia: "Morto per frattura vertebra cervicale dopo un colpo alla testa. Sul corpo segni di un violento pestaggio", Feb.6, 2016.

¹² Mario Calabresi e Gianluca Di Feo, Al Sisi: "Vi prometto la verità sulla morte di Giulio Regeni", Mar.16, 2016.

¹³ Articolo 10 C.p.p.

una presunta matrice terroristica, ma la sua morte non segue le modalità di esecuzione né di rivendicazione. Il terzo è che sia stato rapito dalla Sicurezza di Stato o da un'altra agenzia ricollegata ad apparati statali. Ci sono precedenti in questo senso con egiziani e stranieri>>.

Infatti, l'organizzazione per cui Adly lavorava monitorava regolarmente i casi di sparizioni forzate. Egli aggiunse, inoltre, che << a Città 6 ottobre c'è uno dei principali uffici dell'Amn Dawla, la Sicurezza di Stato. C'è anche uno dei principali campi della Sicurezza Centrale, chiamato Kilo 10.5, dove vengono portati molti prigionieri politici. Nel caso di Giulio non abbiamo prove né testimoni oculari. Confidiamo nelle indagini, e non parlo di quelle egiziane>>. ¹⁴

Lo stesso punto di vista venne argomentato da Mohamed Zarea, a capo del Cairo Institute for Human Rights Studies, in un'intervista al New York Times durante la quale sottolineò come il caso avesse chiaramente un'impronta ricollegabile agli apparati di sicurezza egiziani.

Zarea, inoltre, affermò che l'evento avrebbe fatto crescere esponenzialmente l'attenzione della comunità internazionale nei confronti di una pessima situazione dei diritti umani in Egitto, con l'auspicio che questi crimini potessero terminare al più presto. Nello stesso articolo del New York Times, si sosteneva che diversi testimoni avessero visto degli uomini della Sicurezza cercare giovani ragazzi la sera del 25 gennaio. Secondo un testimone, il quale volle rimanere anonimo, due ufficiali avrebbero fermato Giulio, cercando dentro la sua borsa e richiedendo il passaporto. Lo stesso testimone riferisce, inoltre, che uno dei due presunti rapitori sarebbe stato precedentemente avvistato nel vicinato dove abitava Regeni a chiedere notizie su di lui. ¹⁵

Giorni dopo il Ministro degli interni Egiziano, il Generale Maggiore Magdy Abdel-Ghaffar, rilasciò una dichiarazione, definendo come “totalmente inaccettabile” il

¹⁴ Viviana Mazza, Il corpo di Giulio ritrovato vicino a una prigione dei servizi, Feb.8, 2016.

¹⁵ Kareem Fahim, Nour Youssef e Declan Walsh, Death of a Student, Giulio Regeni, Highlights Perils for Egyptians, Too, Feb.12, 2016.

presunto coinvolgimento degli apparati di Sicurezza Egiziani e spiegando che le autorità egiziane non erano mai state accusate di crimini del genere.¹⁶

Di senso contrario furono invece le dichiarazioni di Khaled El Balshy, presidente del Freedom Committee del Sindacato dei giornalisti egiziani. Secondo i dati raccolti dal comitato, nel 2015 si contarono 782 violazioni commesse contro i reporters che svolgono il proprio lavoro in Egitto.

Le dichiarazioni del presidente del sindacato contraddicono totalmente le affermazioni di Magdy Abdel Ghaffar, che aveva ritenuto inaccettabile il coinvolgimento degli apparati di governo nell'omicidio. Secondo El Balshy metà delle violazioni sarebbero commesse dal ministero degli interni e si registrano almeno quarantadue giornalisti nel mirino degli apparati dell'interno, ventotto dei quali già in stato di detenzione.

Infatti, le violazioni della libertà di stampa in Egitto sono giornaliere e, dopo la retata alla Mada Foundation for Media Development, la situazione si era complicata ulteriormente. Infatti furono sequestrate le attrezzature e i fondi presenti nella cassaforte, con l'accusa, pervenuta soltanto alcuni giorni dopo, di corruzione internazionale.¹⁷

Nonostante le dichiarazioni del Ministro degli Interni Egiziano, che smentì categoricamente che vi potessero essere stati dei tentativi di tortura, nei giorni successivi furono di particolare rilievo le dichiarazioni di Hisham Abdel Hamid, Direttore del dipartimento di medicina forense, intercettate da una fonte dell'ufficio del pubblico ministero.

Egli, infatti, venne convocato dall'ufficio del pubblico ministero egiziano e dichiarò, con altri due medici che avevano assistito all'autopsia, che le ferite nel corpo del ragazzo erano state inflitte ad intervalli regolari compresi tra le 10 e le 14 ore. Il direttore aggiunse, inoltre, che, da questo tipo di marchi rinvenuti nel corpo, è presumibile che l'autore delle torture sia la stessa persona che lo ha ucciso, verosimilmente al fine di estorcere delle informazioni. Tuttavia, Shaaban al-Shami,

¹⁶ Agnese Ananasso, Regeni, ministro Interni egiziano: "Nessun coinvolgimento della polizia. Mai stato arrestato", Repubblica, Feb.8, 2016.

¹⁷ Fabio Scuto, "Centinaia di giornalisti sotto tiro oggi l'Egitto è peggio della Cina", Repubblica, Feb.10, 2016; <http://www.annalindhfoundation.org/members/mada-media-development>;

assistente agli affari medico-legali del ministero di Giustizia, negò che Abdel Hamid fosse stato ascoltato dall'ufficio del pubblico ministero.¹⁸

Non vi è dubbio che la pessima situazione riguardante i diritti umani in Egitto è, ormai, diventata una vera e propria battaglia mediatica, combattuta da diverse organizzazioni non governative come Amnesty International. L'apporto di queste organizzazioni è infatti necessario per continuare a mettere in luce le continue violazioni dei diritti umani.

È necessario ricordare che il lavoro portato avanti da Giulio Regeni riguardava le lotte sindacali in Egitto successive alla primavera araba. Infatti, egli aveva scritto a riguardo anche in diversi quotidiani italiani, dove aveva esposto una situazione di criticità portata avanti dal presidente Al-Sisi, reo di avere represso tutte le manifestazioni sindacali e di voler prendere il controllo degli apparati dei sindacati. Gli argomenti che Giulio trattava erano, quindi, scomodi per il Governo egiziano e lui ne era consapevole, tanto da firmarsi con uno pseudonimo.¹⁹

Simili argomenti venivano approfonditi anche da alcuni gruppi egiziani impegnati nella tutela dei diritti umani, che sono dello stesso parere e che hanno documentato abusi anche dopo il colpo di stato del 2013, ad opera delle forze di polizia e sicurezza di Al-Sisi. Gli stessi gruppi addossano delle responsabilità al governo egiziano, colpevole di perseguire avvocati e giudici che cercano di lavorare a una legislazione anti-tortura, figura delittuosa che non trova spazio nel codice penale egiziano.

I dati sembrano, infatti, dimostrare una certa reticenza da parte del governo egiziano: più di 340 persone registrate all'Egyptian Commission for Rights and Freedoms sono scomparse nel 2015, cinque delle quali trovate morte, una di queste con segni di tortura. Gli stessi gruppi hanno registrato altri casi concernenti delle sparizioni, trentacinque solo nel 2016.²⁰

Con il passare dei giorni, il caso acquisì sempre più rilevanza a livello internazionale e l'attenzione mediatica crebbe esponenzialmente.

¹⁸ Mohamed Abd El Ghany, Exclusive: Italian killed in Egypt was interrogated for days - forensics expert, Reuters, Mar.1, 2016.

¹⁹ Francesca Caferrì, Amnesty accusa "In Egitto ci sono centinaia di casi Regeni", Repubblica, Luglio 13, 2016; Antonio Drius, IL MOVIMENTO OPERAIO EGIZIANO TRA SCIOPERI E DIVISIONI, Nena-News.it, 15 Gennaio, 2016.

²⁰ Alessandro Accorsi, Ezra, Khaled e gli altri: centinaia i desaparecidos in Egitto, Repubblica, 6 febbraio 2016; <http://www.ec-rf.org/>.

Una ricostruzione del caso attribuì le responsabilità di quanto accaduto ai referenti universitari di Regeni, i quali sarebbero stati consapevoli dei rischi che il ricercatore avrebbe potuto correre e, quindi, colpevoli di aver inviato un ricercatore ad analizzare la situazione “sul campo”.

Queste accuse vennero, però, prontamente respinte da Gilbert Achcar, Professore di Studi sullo Sviluppo e Relazioni internazionali alla School of Oriental and African Studies (SOAS), Università di Londra.

Il professore definì “indegne e riprovevoli” le accuse mosse nei suoi confronti.

I due, infatti, avevano rapporti di lavoro dal 2012, quando Giulio chiese di preparare il dottorato sotto la sua supervisione. Il professor Achcar aggiunse, successivamente, in un'intervista rilasciata al Sole 24ore, che Giulio conosceva l'Egitto già prima del dottorato, avendo lavorato per un breve periodo per il Ministero dell'industria con l'Unido.

Il professore concluse l'intervista affermando che i docenti universitari non possono essere a conoscenza di tutti gli spostamenti che i loro studenti effettuano durante il loro periodo di studio e si augurò, infine, che i rappresentanti dei governi europei potessero prendere un'iniziativa comune, piuttosto che fomentare delle assurde considerazioni come questa.²¹

Dopo alcuni mesi decise di intervenire sulla vicenda anche l'Unione Europea. Infatti, Il 10 marzo 2016, il Parlamento Europeo adottò una proposta di risoluzione per condannare la tortura e la “sospetta” uccisione di Giulio Regeni.²²

La Risoluzione, benché sia un atto non vincolante, è un chiaro segnale di come tutta l'Unione Europea voglia reagire con forza a quello che, a molti, è sembrato un caso di tortura con le stesse pratiche che sono poste in essere per le sparizioni forzate.

Questo atto rappresenta, ulteriormente, una richiesta di totale collaborazione per l'Egitto, al quale si consiglia di cooperare con gli inquirenti italiani affinché venga fatta chiarezza sull'omicidio.

²¹ Ugo Tramballi, «Io, insegnante di Giulio e quelle accuse indegne», Il Sole 24 Ore, 27 febbraio 2016; <https://www.soas.ac.uk/staff/staff30529.php>.

²² Proposta di Risoluzione Comune, Parlamento Europeo, 2016/2608.

La presa di posizione da parte delle Istituzioni Europee è inoltre un formale richiamo alla negligenza degli stati membri che non avrebbero posto la dovuta attenzione sui diversi Reports che descrivono una violazione sistematica dei diritti umani in Egitto.

La volontà è, infatti, quella di affermare che l'episodio riguardante il giovane ricercatore non sia un "caso isolato", bensì una costante violazione occorsa nel paese arabo, dove la tortura, le sparizioni forzate e la totale violazione dei diritti civili e politici sembrano diventati ormai una costante. La risoluzione, inoltre, invita alla sospensione di ogni accordo riguardante le armi tra l'Egitto e i maggiori paesi europei, come la Francia, Regno Unito e la Germania.²³

Svolte importanti arrivano pochi mesi dopo, quando la polizia egiziana, attraverso una comunicazione del ministero dell'Interno, affermò di aver ucciso i cinque assassini di Regeni.

La pista seguita dagli inquirenti egiziani fu quella della criminalità organizzata e non quella di un omicidio compiuto da parte di membri della Sicurezza egiziana.

Infatti, secondo una fonte interna, che è stata ripresa dal quotidiano 'El Watan', sarebbe stata una banda di rapitori ad essere responsabile dell'omicidio di Giulio Regeni.

Il Ministero dell'Interno ha in seguito dichiarato di aver trovato il portafogli del giovane italiano con i suoi documenti, in una sacca di pelle rossa, all'interno di un appartamento connesso alle persone uccise.

I documenti (-passaporto, tessere delle università e le carte di credito furono successivamente fotografate e postate sulla pagina Facebook dal Ministero degli Interni) insieme al comunicato degli arresti.

Raggiunto dal Guardian, il Generale Hatham Fathy, spiegò che le foto erano state scattate durante la perquisizione all'interno dell'appartamento di uno dei presunti responsabili dell'omicidio.

Secondo le ricostruzioni della polizia egiziana, gli uomini uccisi farebbero parte di una banda specializzata in sequestri di stranieri a scopo di estorsione.

Gli investigatori italiani, prontamente aggiornati riguardo l'accaduto, nutrono forti perplessità sulla riconducibilità concernente l'omicidio dei soggetti facenti parte della

²³ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2016-0338+0+DOC+XML+V0//IT;>

banda. Se questa fosse stata la matrice dell'assassinio, resterebbero non spiegati i motivi della tortura, e la ragione per cui i documenti sarebbero rimasti all'interno dell'appartamento.²⁴

In seguito alcuni dei magistrati inquirenti, appartenenti all'ufficio del pubblico ministero egiziano, smentirono qualsiasi collegamento tra la banda e l'omicidio Regeni.

Le indagini proseguirono a rilento, data la mancanza di collaborazione tra le due Procure.

La richiesta della magistratura italiana di ottenere i tabulati telefonici si complicò a seguito delle dichiarazioni di Mostafa Soliman, Procuratore Generale aggiunto egiziano, secondo il quale l'Egitto non li avrebbe consegnati perché contrastava con la Costituzione e le leggi vigenti egiziane.

A seguito di ciò, Sameh Shoukry, ministro degli Esteri egiziano aprì ad un'eventuale possibilità di eliminare l'ostacolo posto sulla trasmissione dei tabulati.

Il ministro ribadì, durante una conferenza stampa, che l'Egitto stava continuando con le indagini, che si rivelarono più lunghe del previsto.²⁵

Durante le prime settimane di aprile, una delegazione Egiziana arrivò in Italia per scambiare delle informazioni con la magistratura italiana, in un vertice che non sarà valutato come proficuo, stando alle dichiarazioni del Procuratore capo Pignatone.

Infatti, la documentazione ottenuta dall'Italia fu ritenuta insufficiente dalla Procura.

La prima concreta reazione, da parte del Governo Italiano, alla mancanza di collaborazione egiziana arrivò l'8 aprile 2016 quando si richiamò in patria l'ambasciatore al Cairo, Maurizio Massari.

Il richiamo dell'ambasciatore, che ha una forte valenza nei rapporti diplomatici tra due nazioni, fu giustificato dal bisogno di consultazioni, considerando inadeguato il contributo apportato dalle autorità egiziane al caso di specie.

²⁴ Ruth Michaelson al Cairo e Stephanie Kirchgaessner a Roma, Egyptian police claim to shoot dead gang that killed Giulio Regeni, The Guardian, 25 Marzo 2016.

²⁵ Repubblica.it, Caso Regeni, Gentiloni: "Prenderemo misure proporzionate a nostra insoddisfazione", 10 aprile 2016

Il Governo nominò Giampaolo Cantini nuovo ambasciatore al Cairo, non facendolo giungere in Egitto al fine di tenere alta l'attenzione mediatica sulla questione.²⁶

Una risposta sul piano politico internazionale arrivò anche dall'aula del Senato Italiano.

Infatti, il 29 giugno 2016, l'aula ha approvato l'emendamento al "decreto legge missioni", proposto da Sinistra italiana.

Questo emendamento prevede la sospensione della fornitura di pezzi di ricambio per gli aerei F-16 nei confronti dell'Egitto.

Questo emendamento è stato approvato con 159 voti favorevoli, 55 contrari e 17 astenuti.

Sebbene non si tratti di una contromisura a livello internazionale, ma tutt'al più di una ritorsione, questo gesto ribadisce la volontà dell'Italia di tenere alta l'attenzione politica sul caso.

Infatti, I suddetti pezzi di ricambio dovevano pervenire all'Egitto senza alcuna tariffa, come segno di amicizia tra i due paesi. L'emendamento, rinominato successivamente "Emendamento Regeni", proprio per la concomitanza con la morte del ricercatore in Egitto, ha suscitato non poche reazioni da ambe le parti.

Secondo quanto affermato dal ministero degli Esteri egiziano, la decisione del Parlamento di bloccare la fornitura avrebbe avuto degli effetti negativi sulle relazioni che intercorrono tra i due paesi, soprattutto nella lotta all'immigrazione clandestina nel Mediterraneo e in Libia.

In Italia, invece, è stato avanzato alla camera un emendamento per sbloccare la cessione delle forniture al Cairo, presentato da Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia.

L'Emendamento è stato però bocciato con 308 voti contrari, 29 favorevoli e 3 astenuti.²⁷

Nonostante le richieste ufficiali di collaborazione da parte della Procura di Roma, il Governo egiziano sembrò non voler dare seguito alle istanze avanzate dalla magistratura capitolina.

²⁶ Maeci, Caso Regeni: richiamo a Roma per consultazioni dell'Ambasciatore Maurizio Massari, 8 aprile 2016

²⁷ Marco Ludovico, Caso Regeni, il Senato blocca i ricambi F-16 all'Egitto, Il Sole 24 Ore, 30 giugno 2016

Il deputato Terek al Kholi, segretario della commissione Esteri della Camera egiziana, al termine della riunione della commissione parlamentare trilaterale (Esteri, Difesa e Diritti Umani) definì le richieste avanzate dall'Italia <<incostituzionali>>.

Tra le proposte vi era quella relativa all'acquisizione dei tabulati telefonici e l'acquisizione di video ed immagini di alcune telecamere a circuito chiuso nella stazione metro.

Queste non potevano essere soddisfatte in quanto le tre commissioni, si legge in una nota, rifiutavano di rispondere poiché contrarie alla Costituzione.²⁸

Scarsa collaborazione arrivò allo stesso modo dai docenti di Cambridge, in particolare da Maha Abdelrhman, tutor del giovane ricercatore scomparso.

Infatti, il Pubblico Ministero Sergio Colaiocco, si recò in Inghilterra alla ricerca di importanti informazioni da parte della professoressa, una delle persone più vicine al ricercatore, che più di tutte conosceva il suo lavoro e l'Egitto. Le risposte della docente sono state ritenute insoddisfacenti dalla magistratura italiana.²⁹

Nonostante i presunti depistaggi e le dichiarazioni di parte rilasciate, le due procure, quella italiana e egiziana, in una nota congiunta del settembre 2016 riaffermarono la volontà di collaborare per arrivare a conoscere la verità sulla morte del giovane ricercatore. Durante questo vertice tra le autorità inquirenti, oltre al reciproco scambio di documenti, furono scoperte delle importanti novità.

Secondo quanto dichiarato dal Procuratore Nabil Ahmed Sadek, la polizia del Cairo, sin dai primi giorni del gennaio 2016, avrebbe tenuto sotto controllo le attività del ricercatore, dopo aver ricevuto un esposto dal Capo del sindacato indipendente dei rivenditori ambulanti, Mohamed Abdallah. Basandosi su quest'ultime, le verifiche seguenti cessarono dopo che la polizia non aveva trovato nulla di sospetto tra le attività del ricercatore.

Nel corso del vertice furono inoltre scambiati i tabulati telefonici e venne auspicato il recupero dei video della metropolitana del 25 gennaio 2016. Fu inoltre ulteriormente

²⁸ Giuliano Foschini, L'ultimo schiaffo del Cairo "No a estradizioni e tabulati", Repubblica, 20 luglio, 2016.

²⁹ Giuliano Foschini, Regeni, la procura contro Cambridge: "Quelle mail non chiariscono i dubbi", Repubblica, 16 giugno 2016.

ribadito il debole legame tra la banda di presunti rapinatori uccisa dalla polizia e Regeni.³⁰

Fondamentale conseguenza del vertice a Roma tra i magistrati della procura egiziana e romana fu l'iscrizione nel registro degli indagati, da parte della Procura generale del Cairo, di due poliziotti che presero parte alla cruenta uccisione della banda di rapitori accusata della morte di Giulio.

Secondo gli inquirenti italiani, la pista dell'omicidio dei cinque soggetti avrebbe permesso di aprire nuovi spiragli in un caso che sembrava apparentemente chiuso. La procura di Roma aveva, infatti, trasmesso due rogatorie e un'informativa del Servizio Centrale Operativo per capire chi fossero i responsabili del depistaggio e, di conseguenza, individuare i responsabili dell'omicidio.

Il Procuratore Sadek ha, infatti, chiarito al procuratore Pignatone e al sostituto procuratore Colaiocco che, all'interno dell'abitacolo dove erano stati rinvenuti i cinque corpi, non vi era presenza di sangue, il che farebbe chiaramente propendere per l'assenza di un confitto armato. Invece, secondo la polizia egiziana i colpi d'arma da fuoco furono esplosi per legittima difesa, come riferito nel verbale che fu poi consegnato agli inquirenti italiani.³¹

Soltanto nel dicembre 2016 Mohamed Abdallah, Capo del sindacato indipendente dei rivenditori ambulanti, dichiarò in un'intervista di essere lui l'informatore dei servizi segreti che consegnò Giulio Regeni al ministero dell'Interno.

Stando alle sue dichiarazioni, l'avrebbe denunciato perché faceva "troppe domande". I due si erano conosciuti nel 2015, durante un incontro all'Egyptian Centre for Economic and Social Rights e avevano discusso temi riguardanti i sindacati indipendenti dei lavoratori in Egitto.

L'ultimo incontro tra i due risale al 18 dicembre quando, tra i due, cominciarono delle tensioni riguardanti finanziamenti per una borsa di studio, sovvenzionata dall'università inglese, di cui Giulio risultava il vincitore.

La legge in Egitto, infatti, non tollera i finanziamenti a sindacati o partiti: perciò il tutto si risolse in un nulla di fatto.

³⁰ Repubblica.it, Caso Regeni, concluso vertice tra pm: "Polizia egiziana indagò sul ricercatore per 3 giorni", 9 settembre 2016.

³¹ Repubblica.it, Caso Regeni, concluso vertice tra pm: "Polizia egiziana indagò sul ricercatore per 3 giorni", 9 settembre 2016.

Giulio rifiutò di pagare la tangente sul finanziamento chiesta da Abdallah, così come anche è possibile leggere e osservare in un video che il sindacalista egiziano registrò di nascosto. Abdallah affermò di essere un collaboratore del Ministero degli Interni e di aver parlato con Regeni l'ultima volta al telefono il 22 gennaio, telefonata che fu registrata e successivamente spedita al ministero degli Interni.³²

Nell'ambito delle attività d'indagine, nel marzo 2017, la Procura di Roma effettuò una nuova rogatoria all'Egitto.

La richiesta di collaborazione da parte della Procura capitolina comprese diverse istanze, tra cui la consegna dei verbali dei cinque poliziotti che avevano compiuto degli accertamenti su Regeni dopo la denuncia di Mohamed Abdallah.

Altro elemento rilevante della rogatoria fu l'indicazione di dieci uomini degli apparati egiziani che sarebbero presumibilmente coinvolti, tra cui due generali, due colonnelli, un maggiore, tre capitani e due agenti appartenenti al Servizio segreto interno e al Dipartimento di polizia delle Investigazioni municipali del Cairo.³³

Durante questa indagine vi furono, inoltre, diverse affermazioni contrastanti da parte delle autorità egiziane. Questi tentativi evidenziarono una chiara mancanza di volontà dell'Egitto di collaborare con le autorità inquirenti italiane.

Una delle prime smentite arrivò a seguito di una dichiarazione dell'8 febbraio del ministro dell'interno egiziano Magdi Abdel Ghaffar, a capo del servizio segreto interno, che nei giorni successivi al ritrovamento del cadavere aveva prontamente smentito che i servizi fossero a conoscenza della morte del giovane ricercatore. Soltanto un anno dopo si scoprì che Regeni era sotto l'osservazione degli apparati dell'interno, almeno dal mese precedente la sua morte. Regeni era stato inoltre

³² Brahim Maarad, Caso Regeni, tutte le bugie di Mohamed Abdallah che ora dice: "L'ho denunciato", L'Espresso, 30 dicembre 2016; Redazione Huffington Post, Omicidio Giulio Regeni, capo del sindacato degli ambulanti: "L'ho denunciato io e ne sono orgoglioso", Huffington Post, 29 dicembre 2016; Carlo Bonini e Giancarlo Foschini, "È una miseria umana". Lo sfogo di Regeni sull'uomo che lo tradì, Repubblica,

³³ Repubblica.it, Regeni, dalla Procura di Roma nuova rogatoria all'Egitto, 15 marzo 2017.

considerato una spia britannica, reo di aver posto troppe domande ai venditori ambulanti sulla situazione riguardante i sindacati e il ministero dell'Interno.

Tuttavia, grazie al video registrato da Mohamed Abdallah, si riuscì a delineare quale fosse il vero obiettivo del capo degli ambulanti, cioè quello di ricevere denaro a titolo personale dai finanziamenti derivanti dalla borsa di studio del giovane ricercatore proveniente dall'università.

Dunque, le più forti perplessità di tutto questo caso restano legate all'omicidio dei cinque membri di una banda nel marzo 2016.

Il ministero degli interni arrivò perfino ad annunciare la risoluzione del caso, accertando che a casa di uno dei soggetti uccisi nell'operazione furono ritrovati i documenti appartenenti a Regeni. Solo grazie ad una stretta collaborazione tra le due procure si scoprì, alcuni mesi dopo, che si trattò solo di una operazione della polizia, che uccise i cinque e li trascinò all'interno del pulmino. Altro elemento che potrebbe diventare rilevante per gli sviluppi del caso sono le immagini della sorveglianza della metro, impossibili da reperire per gli investigatori egiziani³⁴

Delicata questione che ha attirato l'attenzione della comunità internazionale è la questione concernente la presenza dell'ambasciatore italiano in Egitto.

Il richiamo dell'ambasciatore italiano Maurizio Massari nell'aprile 2016, a pochi mesi dall'accaduto, è stato un forte segnale da parte del Governo italiano.

Il dossier preparato dagli inquirenti egiziani non soddisfò i procuratori italiani, che non riuscirono ad avere accesso ai tabulati telefonici, per motivi di riservatezza.³⁵

Analizzando il caso, il probabile ritorno dell'ambasciatore italiano in Egitto ha suscitato nell'opinione pubblica e nella famiglia Regeni una forte contrapposizione con le opinioni egiziane.

La famiglia, infatti, si adoperò affinché l'ambasciatore potesse restare in Italia, per tenere alta la pressione politica sull'Egitto.

Il 14 agosto 2017, il Governo italiano ha deciso di mandare in Egitto il nuovo ambasciatore nominato per questa missione, Giampaolo Cantini, al fine di seguire la situazione concernente il caso più da vicino.

³⁴ Carlo Bonini e Giuliano Foschini, Quattro bugie dall'Egitto sulla morte di Giulio Regeni, Repubblica, 7 aprile 2017.

³⁵ V.supra Nota 25

Il Governo auspicava che, con il ritorno dell'ambasciatore, si potesse finalmente avere una presenza forte del Governo in Egitto in modo da stimolare la collaborazione giudiziaria tra i due paesi.

Le reazioni al ritorno dell'ambasciatore Italiano in Egitto non sono state positive: la famiglia Regeni e l'opinione pubblica considerano un errore questa scelta del Governo, giacché potrebbe allentare la pressione sull'Egitto.³⁶

Vale la pena ricordare che il "caso Regeni" non è ancora stato risolto e che la verità di quello che è accaduto, in uno con le ripercussioni che ciò potrebbe avere, sono ancora di là da venire, nel senso che la vicenda Regeni potrebbe, anzi, dovrebbe, indicare uno spartiacque nel campo dei rapporti tra due Stati sovrani, sia politici sia giudiziari, non potendosi accettare in alcun modo la compressione o la mortificazione delle più elementari regole relative al rispetto dei diritti umani fondamentali.

Dopo questa introduzione tesa all'analisi dei fatti che hanno contraddistinto il caso, nei capitoli successivi saranno analizzate le violazioni dei diritti umani, in particolare il divieto di tortura e la pratica delle sparizioni forzate.

³⁶ Maeci, Alfano: "L'Ambasciatore Giampaolo Cantini presto al Cairo", 14 agosto 2017; Maeci, Alfano: "L'accertamento della verità sul caso Regeni rimane nostra priorità", 14 agosto 2017; Repubblica.it, Regeni: da Egitto nuovi atti a pm Roma. Ambasciatore torna al Cairo ed è polemica. Famiglia indignata: "Resa incondizionata", 14 agosto 2017

Capitolo 2: Il divieto di tortura e possibili risvolti nel “Caso Regeni”

2.1 Il divieto di tortura

Il divieto di tortura costituisce una delle norme fondamentali del sistema che tutela i diritti umani a livello internazionale. Esso è contenuto in diversi trattati a carattere regionale e universale.

Il primo documento, da cui prendere spunto per affrontare l’analisi del divieto di tortura, è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.³⁷

Il contenuto della Dichiarazione rappresenta la necessaria conseguenza degli orrori occorsi durante seconda guerra mondiale, ed è formulata in 30 articoli che rappresentano una conquista per la protezione dei diritti umani nel mondo.

Infatti, la Dichiarazione è uno strumento che raffigura il risultato delle intenzioni degli Stati nel dopoguerra essendo stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con nessun voto contrario, 48 voti favorevoli e solamente 8 astensioni.³⁸

La norma di riferimento della Dichiarazione che sancisce il divieto espresso di tortura è l’articolo 5, che in modo chiaro e preciso vieta la sottoposizione a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

La formulazione dell’articolo è di vitale importanza per il divieto di tortura, perché rappresenta il primo passo verso la creazione di un divieto che sarà poi incorporato in diversi e successivi strumenti.³⁹

La Dichiarazione è stata elaborata da una Commissione creata in virtù dell’articolo 68 delle Carta delle Nazioni Unite⁴⁰, volendo colmare l’assenza di apposite norme che riguardassero la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo all’interno dello Statuto.⁴¹

³⁷ Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

³⁸ W.A. Schabas, *The Universal Declaration of Human Rights*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.

³⁹ Filiberto Trione, Editoriale Scientifica, 2006.

⁴⁰ Articolo 68 Carta delle Nazioni Unite.

⁴¹ A. Facchi, *Breve storia dei diritti umani*, cit., pp. 3 e ss.

Nonostante rappresenti una parte fondamentale del sistema di protezione dei diritti umani, la Dichiarazione Universale non è uno strumento giuridicamente vincolante, essendo una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Vi sono posizioni contrapposte in merito al valore di tale documento, soprattutto nella giurisprudenza dei tribunali nazionali.

Ad esempio la Corte di Cassazione nel caso *Ministero dell'Interno c. Habib Juda* ritiene che la Dichiarazione rifletta il diritto internazionale generale perché recepita nell'ordinamento, secondo l'articolo 10 della Costituzione Italiana.⁴²

Sebbene non rappresenti uno strumento giuridicamente vincolante, la Dichiarazione ha acquisito ormai valore di norma a carattere consuetudinario.

Essa rappresenta, infatti, uno strumento utile all'adozione di una serie di norme poste a protezione dei diritti essenziali dell'uomo, a carattere vincolante.

Come già anticipato, l'articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è stato utilizzato per creare una serie di norme volte a tutelare la tortura.

Uno strumento che stabilisce ulteriormente il divieto di Tortura è il Patto Internazionale concernente i diritti civili e politici, adottato a New York nel 1966 ed entrato in vigore nel marzo 1976.

Il Patto vincola in questo momento 160 stati, tra cui l'Egitto dal 1982.⁴³

Prima di analizzare la norma che riguarda il divieto di tortura, è fondamentale evidenziare che il Patto sancisce, all'articolo 4, la clausola che consente una deroga nei confronti di alcuni diritti enunciati dal Patto.

È possibile derogare al Patto in caso di pericolo pubblico eccezionale che minacci l'esistenza della nazione. Inoltre, il suddetto pericolo deve essere attuale e proclamato con atto ufficiale, rispettando il principio di proporzionalità e previa comunicazione agli altri stati contraenti.⁴⁴

⁴² Ministero dell'Interno c. Habib Juda, Corte di Cassazione, 31 luglio 1967 n. 2035.

⁴³ <http://www.hrweb.org/legal/cpr.html>. Il Comitato è composto da 18 membri eletti per 4 anni e operanti a titolo individuale.

⁴⁴ Patto sui Diritti civili e Politici, articolo 4.

Qualora in uno stato si verifici un fatto che, presumibilmente, potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza nazionale, l'entità del fatto verrà valutata da un organo di controllo, con il compito di verificare se sussistono le condizioni di emergenza.⁴⁵

Il Comitato dei Diritti Umani ha però considerato che, non necessariamente, una situazione di emergenza pubblica possa derivare da disordini o catastrofi.

Infatti, lo Stato può derogare ai diritti enucleati nel Patto solo se vi è una seria minaccia alla vita della nazione.⁴⁶

Come affermato in precedenza, esistono nel Patto dei diritti cui non è riconosciuta alcuna possibilità di deroga.⁴⁷

Uno di questi è l'articolo 7, che riguarda il divieto di Tortura.

Il combinato disposto dell'articolo 4.2 e dell'articolo 7 del Patto evidenzia come il divieto di Tortura sia un divieto assoluto, che cioè non può essere mai derogato.

Il divieto di Tortura appartiene, infatti, al novero di quei diritti fondamentali che gli stati contraenti si impegnano a rispettare e a garantire a tutti gli individui, che si trovino sul proprio territorio o che siano sottoposti alla loro giurisdizione.⁴⁸

Lo strumento che analizza nello specifico il divieto di Tortura è la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti del 10 dicembre 1984, in vigore dal 26 giugno 1987.

Questa Convenzione vincola 153 stati. Come affermato nel preambolo, questo accordo è il risultato delle convergenze nate dall'articolo 5 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e l'articolo 7 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

La Convenzione è il risultato di un lavoro costante portato avanti dalle Nazioni Unite nel corso degli anni.

Negli anni '70 la tortura era ancora ampiamente utilizzata da diversi stati.

In seguito agli avvenimenti del 1973 in Cile, la risposta delle Nazioni Unite fu chiara e decisa.

⁴⁵ Irlanda c. Regno Unito, decisione della Commissione europea del 1° ottobre 1972, ric. 5310/71 e 5451/72.

⁴⁶ Commento Generale n.29 del 31 agosto 2001, par. 3.

⁴⁷ Art 4.2 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

⁴⁸ Articolo 2. Par.1, Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.

L'Assemblea Generale ha adottato nella Risoluzione 3452 del 9 dicembre 1975 una Dichiarazione di principi che riguardasse tutte le persone soggette a tortura e trattamenti inumani e degradanti.

È fondamentale rilevare che la comunità internazionale si era dotata di strumenti che potessero prevenire la Tortura, infatti, la risoluzione numero 39/46, approvata per *consensus* il 10 dicembre 1984, afferma la volontà degli stati parti di perfezionare il divieto riguardante la tortura.⁴⁹

Particolare rilievo viene dato alla definizione di tortura, affermato nell'articolo 1 della Convenzione.⁵⁰

Dalla definizione di tortura si evince come gli Stati Parti abbiano voluto chiarire la rilevanza del dolore e delle sofferenze inflitte alla vittima, ponendo l'accento sull'intenzionalità degli atti.

Di rilevante importanza è il chiaro riferimento a ufficiali di uno stato che possano aver istigato o consentito la tortura sul soggetto. La definizione di tortura data dalla Convenzione del 1984 è stata spesso utilizzata da diversi tribunali internazionali.

Ad esempio nel "caso Akayesu" il Tribunale Penale internazionale per il Rwanda richiama la definizione di tortura della Convenzione del 1984.⁵¹

La definizione è inoltre utilizzata come riferimento nel "caso Delalic" dove il Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia ha chiarito che la definizione dettata dalla Convenzione non è una definizione di diritto internazionale consuetudinario, e che è vincolante nonostante il contesto in cui viene applicato.⁵²

Riferendosi nuovamente alla giurisprudenza dell'ICTY, è possibile osservare come vi

⁴⁹ <http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r046.htm>.

⁵⁰ Articolo 1: "Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.

⁵¹ Prosecutor c. Akayesu, para. 408.

⁵² Prosecutor c. Delalic, para. 459.

siano dei richiami alla definizione data dall'articolo 1 della Convenzione anche nel "caso Kunarac", dove la Corte afferma che non è obbligatorio ricondurre l'atto illecito ad un funzionario che è collegato allo Stato affinché possa parlarsi di tortura.⁵³

Questo verrà inoltre ribadito dalla stessa Corte nel "caso Kvočka" e nel "caso Limaj".⁵⁴

La Convenzione impone, inoltre, una serie di obblighi in capo allo Stato che la ratifica. Tra questi vi è l'obbligo imposto allo Stato di porre in essere delle misure legislative, amministrative e giudiziarie per evitare che possano essere consumati atti di tortura, pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti all'interno della propria giurisdizione.⁵⁵

Per ciò che concerne la giurisdizione, questa riguarda la necessità che all'interno di uno stato vi sia un organo di governo in grado di proteggere i diritti umani dei propri cittadini.⁵⁶

Infatti, una volta ratificati dei patti in materia di diritti umani, gli stati hanno l'obbligo di osservare le norme che discendono dai suddetti accordi nel loro territorio e nei territori dove essi esercitano un'attività di governo.⁵⁷

Gli stati, infatti, non solo devono introdurre gli obblighi derivanti dalla Convenzione, ma devono prevedere una figura di reato nel diritto penale interno con specifiche pene adeguate.

Il combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Convenzione vietano non solo l'atto che riguarda la tortura, ma inoltre ogni tentativo di praticare la tortura.⁵⁸

Dopo aver messo in evidenza le più importanti azioni intraprese in seno alle Nazioni Unite, urge soffermarsi su come il divieto di tortura venga delineato in contesti regionali.

⁵³ Procuratore c. Kunarac e altri, sentenza del 22 febbraio, caso n. IT-96-23-T e IT 96-23/1-T, par. 496.

⁵⁴ Procuratore c. Kvočka e alti, sentenza del 2 novembre 2001, caso n. IT-98-30/1-T, parr. 137-141. Procuratore c. Limaj e altri, sentenza del 30 novembre 2005, caso n. IT-03-66-T, par. 240.

⁵⁵ Articolo 2. Par. 1 Convenzione contro la tortura

⁵⁶ C. Focarelli, *Diritto internazionale*, I, cit., § 104.2.

⁵⁷ P. De Sena, *La nozione di giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell'uomo*, Torino, Giappichelli, 2002.

⁵⁸ Articolo 1 Convenzione Contro la tortura; Articolo 4 Convenzione contro la tortura.

Esistono, infatti, tra le norme internazionali a carattere regionale diversi accordi utili per il consolidarsi della proibizione della tortura.

Si può fare riferimento alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, alla Convenzione Americana sui diritti dell'uomo, alla Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e alla Carta Araba dei diritti umani.

La comunanza tra questi diversi, ma allo stesso tempo simili trattati, è la previsione espressa del divieto assoluto di tortura, ad eccezione della Carta Africana dove la tortura viene inserita in una lista di atti contrari alle libertà fondamentali dell'uomo.

La Convenzione Europea sui diritti umani (CEDU) è un trattato che tutela i diritti dell'uomo e dei popoli, firmato a Roma nel 1950 e in vigore dal 1953.

Questa Convenzione è stata creata nel quadro del Consiglio d'Europa, un'organizzazione internazionale che ha come scopo la protezione dei diritti umani e la democrazia.

La Corte europea dei diritti dell'uomo è stato uno dei due organi di controllo, con la Commissione, predisposti dalla Convenzione a monitorare il rispetto dei diritti umani. Dall'entrata in vigore del Protocollo n.11, nel 1998, è stata istituita una Corte unica e permanente che assolverà anche le funzioni della Commissione.

L'articolo di riferimento della CEDU che sancisce il divieto di tortura è l'articolo 3.⁵⁹ Quest' articolo, seppur breve, rappresenta un punto di partenza per molte sentenze della Corte EDU. La Corte, infatti, sin dalle prime sentenze ne ha affermato il valore, definendo il divieto di tortura come uno di quei principi che sono posti alla base delle società democratiche.

Il caso di riferimento è *Soering c. Regno Unito* dove la Corte, richiamando il Patto Internazionale sui diritti Civili e Politici del 1966 e la Convenzione Americana sui diritti umani del 1969, ha definito il divieto di tortura come uno standard riconosciuto a livello internazionale.⁶⁰

Questa sentenza è, inoltre, indispensabile nel sistema di protezione dei diritti umani poiché viene analizzata dai giudici della Corte EDU la differenza che si instaura tra tortura, atti crudeli o inumani e degradanti.

⁵⁹ Articolo 3, CEDU 1984.

⁶⁰ *Soering c. Regno Unito*, 07.07.1989, riferimento n. 14038/88, §88.

Viene, infatti, esaminato il divieto complessivamente, tenendo in considerazione la gravità del fatto. La pericolosità del fatto verrà presa in considerazione esaminando i casi concreti, senza escludere che svariati elementi possano essere considerati come integranti trattamenti crudeli inumani e degradanti.⁶¹

La sentenza inoltre riconosce un obbligo positivo nei confronti dello stato che ha firmato la Convenzione di accertare che, qualora un soggetto venga espulso, estradato o allontanato dal territorio, questo non sia sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3. La Corte ha successivamente chiarito che il rischio cui il soggetto va incontro deve essere "attuale" e "concreto".⁶²

Soltanto nel 2006 la Corte definirà cosa s'intende per trattamento inumano e trattamento degradante.

Il riferimento è al caso *Jalloh c. Germania*, dove la Corte chiarirà che, se un atto è premeditato e continuato nel tempo questo sarà considerato inumano; qualora l'atto sia "profondamente" umiliante, posto in essere davanti ad altre persone e contro la volontà della vittima, viene definito degradante.⁶³

Di particolare interesse è l'articolo 15 della CEDU, che disciplina la deroga ai diritti contenuti nel trattato in caso di stato d'urgenza.

È fatto presente però che, all'interno della Convenzione, vi sono dei diritti a cui non possibile derogare in alcun caso.

Appartiene a questi diritti inderogabili l'articolo 3.⁶⁴

Questa norma è la sostanziale riaffermazione di ciò che è stato approfondito in precedenza con riguardo agli articoli 7 e 4.2 del Patto Internazionale dei diritti civili e politici.

Questo divieto assoluto è inoltre espresso, e più volte ribadito, dalla Corte EDU.

Il divieto, infatti, secondo la Corte, non va incontro ad alcun tipo di restrizione ed è inderogabile anche in situazioni di emergenza nazionale, compreso il sospetto di terrorismo.⁶⁵

⁶¹ *Soering c. Regno Unito*, sentenza del 7 luglio 1989, ric. 14038/00, in C. Focarelli, *Lezioni*, cit. § 218, par. 100.

⁶² sentenza *Soering c. Regno Unito*, 07.07.1989, riferimento n. 14038/88, §88

⁶³ *Jalloh c. Germania*, sentenza della Corte europea dell'11 luglio 2006 [GC], ric. 54810/00, par. 68.

⁶⁴ Articolo 15 CEDU.

⁶⁵ *Chahal c. Regno Unito*, 07.07.1996, riferimento n. 22414/93, para 79 ss.

Anche nella giurisprudenza della Corte EDU si evince come sugli stati firmatari della convenzione gravino diversi obblighi, positivi e negativi.

La Corte ha, infatti, evidenziato in diverse sentenze⁶⁶ che sussiste un obbligo per lo stato di prevenire le violazioni del divieto di tortura ed inoltre l'obbligo di adottare delle misure investigative dirette ad accertare i responsabili dell'accaduto.

Sotto questo profilo è importante tenere in considerazione la sentenza *Saadi c. Italia* dove la corte ha riconosciuto responsabile lo stato italiano per aver non aver vigilato su un soggetto costretto a subire violazioni e non avergli garantito protezione e sicurezza.⁶⁷

Il sistema che tutela le libertà e i diritti fondamentali ispirato dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo è rimasto, per diversi anni, l'unico strumento di tutela internazionalmente riconosciuto contro le violazioni dei diritti umani.⁶⁸

Nel 1969 fu conclusa a San Josè, durante la conferenza interamericana sui diritti umani, la Convenzione Americana sui diritti umani, entrata in vigore solo nel 1978.⁶⁹ Questa Conferenza venne convocata dagli Stati membri dell'organizzazione degli Stati americani (OAS).

La Convenzione ha previsto un meccanismo simile alla CEDU, prima che questa fosse emendata dal protocollo 11.

Infatti, sono presenti due organi che hanno funzioni di controllo, la Commissione e la Corte Interamericana dei diritti dell'uomo.

Inoltre, la Convenzione è divisa in due parti: la prima parte, sostanziale, presenta una serie di diritti ritenuti "fondamentali", la seconda invece, procedurale, riguarda il funzionamento della Commissione e della Corte inter-americana dei diritti umani.

Nella prima parte vi è un chiaro riferimento al divieto di tortura, precisamente all'articolo 5 comma 2.

⁶⁶ A. c. Regno Unito, sentenza Corte Europea 23 settembre 1998, ric, 25599/94, parr. 22-24; Moldova e altri c. Romania, sentenza Corte Europea 12 luglio 2005, ric 41138/98 e 64320/01, par. 98; Z. e altri c. Regno Unito, sentenza Corte Europea del 10 maggio 2001 [GC], ric. 29392/95, par 73.

⁶⁷ *Saadi c. Italia*, 28.02.2008, [GC] ricorso n. 37201/06, §126.

⁶⁸ Cit. A. Del Vecchio, I tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi, Bari-2015, pag. 175.

⁶⁹ <http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html>.

Questa norma rappresenta ancora una volta quanto questo divieto risulti vincolante per gli stati aderenti alla Convenzione.

In questa Convenzione ritroviamo alcune norme che sono comuni alle altre Convenzioni che proteggono i diritti umani.

La Corte Inter-americana, attraverso le sue sentenze, impone delle regole che non restano limitate al singolo caso, bensì diventano delle indicazioni di principio che tutti gli stati parte della Convenzione sono tenuti a rispettare.⁷⁰

La Convenzione inoltre impone degli obblighi agli stati. Uno di questi è stato riaffermato nel caso *Massacro di Pueblo Bello c. Colombia*, dove la Corte ha chiarito che esiste un obbligo per lo stato di garantire i diritti fondamentali e, qualora, questi venissero violati sussiste l'obbligo di investigare senza ritardo e in modo imparziale.⁷¹

Gli stati inoltre hanno l'obbligo di adottare delle misure legislative al fine di prevedere, nel proprio ordinamento, delle disposizioni che si conformino a quelle dettate dalla Convenzione.⁷²

La Corte ha, inoltre, precisato che non si accontenterà semplicemente di disposizioni che siano conformi alla Convenzione, bensì dovranno essere presenti degli elementi, sostanziali e procedurali, che soddisfino i criteri fissati nello strumento.⁷³

Uno degli obblighi più stringenti e da sempre punto di riferimento della Corte è quello sancito dall'articolo 1, che assegna allo stato la responsabilità di rispettare i diritti contenuti nella Convenzione ed inoltre assicurare il loro pieno riconoscimento.⁷⁴

Questo è stato inoltre affermato in un leading case della Corte Inter-Americana, il caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, dove la Corte ha ribadito che sussiste in capo agli stati non solo l'obbligo di riconoscere i diritti sanciti all'interno del trattato, ma vi è l'obbligo di prendere delle iniziative al fine di prevenire le violazioni ed inoltre punire i colpevoli.⁷⁵

⁷⁰ *Hilarie c. Trinidad y Tobago*, eccezioni preliminari, 1 settembre 2001, Serie C No. 80, opinione individuale del giudice Juez Cancado Trindade, par. 20.

⁷¹ *Massacro di Pueblo Bello c. Colombia*, sentenza 31 gennaio 2006, par. 142-143

⁷² Articolo 2 Inter-american convention.

⁷³ *Baena Ricardo e altri c. Panamá*, 2 febbraio 2001, Serie C No. 72, par.107.

⁷⁴ Articolo 1 Inter-american convention.

⁷⁵ *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, 29 luglio 1988. Serie C No. 4, par. 172.

La Convenzione Inter-Americana dei diritti umani prevede, ugualmente ad altre convenzioni che proteggono i diritti umani, una norma che stabilisce la possibilità di derogare ai diritti della Convenzione.

Il riferimento è all'articolo 27, che permette agli stati la possibilità di derogare ad alcuni dei diritti del trattato, qualora lo stato affronti una situazione di emergenza o di minaccia all'indipendenza.

Tali misure devono adattarsi al principio di proporzionalità e non devono essere contrarie al diritto internazionale né fare alcun tipo di distinzione basata su razza, colore, sesso, lingua, religione o origine sociale.⁷⁶

Tra i diritti cui non è data possibilità di derogare vi è l'articolo 5.

La Corte ha sempre valutato, nelle diverse sentenze, l'inderogabilità di quest' articolo. Lo stesso concetto è stato inoltre ribadito nell'analisi del controllo giudiziario posto in essere da ogni stato, a dimostrazione che il diritto alla vita e il diritto ad un trattamento umano sono essenziali da proteggere.⁷⁷

Dopo aver analizzato il sistema di protezione dei diritti umani a livello regionale, nel contesto europeo ed americano, bisogna adesso analizzare i diritti protetti dalla Carta Araba dei diritti umani.

La prima versione della carta fu adottata nel 1994.

Questo primo tentativo di codificare in una carta la protezione dei diritti umani si realizzò grazie allo sforzo della commissione Araba sui diritti Umani, sotto mandato della Lega Araba dei diritti umani.⁷⁸

La prima versione della Carta fu un sostanziale fallimento, perché nessuno degli stati ratificò il documento. Solo l'Iraq nel 1996 firmò la Carta non ratificandola mai.

Dal 2002 il lavoro di preparazione della Carta passò ad un comitato di esperti, sotto consiglio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Questo comitato, formato esclusivamente da membri provenienti da paesi arabi, discusse diverse proposte e adottò il testo con importanti cambiamenti.

⁷⁶ Articolo 27 Convenzione Inter-americana.

⁷⁷ *Habeas Corpus in Emergency Situations [Arts 27 (2), 25 (1) and 7 (6) American Convention on Human Rights] [Advisory Opinion]* para. 40

⁷⁸ Risoluzione della lega Araba No. 5437, 1994.

Per fare ciò si basarono sul testo elaborato per la prima volta nel 1994, apportando dei cambiamenti che potessero includere tutti gli strumenti di protezione dei diritti umani riconosciuti fino a quel tempo.

Finalmente il 15 marzo 2008 la seconda versione della Carta è entrata in vigore dopo la ratifica di alcuni stati.⁷⁹

Il nuovo testo ha inoltre introdotto nuovi e diversi spunti, non presenti nel testo del 1994. Ad esempio, viene introdotto il principio di non discriminazione, ponendo degli obblighi agli stati affinché prendano le dovute misure per garantire e tutelare indistintamente tutti gli individui.

È inoltre garantita la parità tra uomo e donna, assicurando un'uguaglianza legale ai due sessi. Importante svolta è inoltre data grazie all'affermazione del diritto umano allo sviluppo e all'interdizione del traffico di esseri umani.⁸⁰

Per quanto riguarda gli obblighi che gli stati parti della Carta hanno, sono stati chiaramente implementati nella versione del 2004.

Ad esempio l'articolo 23 impone ad ogni stato l'obbligo di assicurare un effettivo rimedio in caso di violazione di un diritto compreso nella carta.

Il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti è inserito all'interno dell'articolo 8 a). La previsione prevede inoltre la possibilità di compensazione per l'individuo che sia stato sottoposto a tortura.⁸¹

L'ultimo strumento rilevante in materia di protezione dei diritti umani è la Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, conclusa nel 1981 ed entrata in vigore nel 1986.⁸²

La previsione del divieto di tortura, come già anticipato, non è espressa.

Non si riscontra, infatti, un articolo della Carta che proibisca la tortura, bensì questo atto viene considerato una forma di mortificazione e prevaricazione dei diritti dell'uomo, alla stregua del divieto di ridurre gli individui in schiavitù.⁸³

⁷⁹ <http://www.unchr.org/refworld/docid/3ae6b38540.html>. ; I primi Stati che hanno ratificato la Convenzione sono: Algeria, Bahrain, Giordania, Kuwait, Siria, Libia e gli Emirati Arabi Uniti.

⁸⁰ <http://www.juragentium.unifi.it/fr/surveys/islam/rights/chekir.htm>

⁸¹ Max Planck, Arab Charter. Article 8 a), b).

⁸² <http://www.au.int/en>.

⁸³ Articolo 5 Carta africana dei diritti dell'uomo.

2.2 La problematica interpretativa sulla natura del divieto di tortura.

Dopo aver considerato alcune tra le più importanti fonti internazionali pattizie riconosciute a livello universale e regionale, l'analisi verterà sulla natura legale del divieto di tortura.

Infatti, è sempre più difficile ricondurre questo divieto alla natura consuetudinaria della norma o alla sua valenza *erga omnes*.

Prima però di analizzare la natura legale del divieto, è necessario fare qualche premessa.

Sono diverse le fonti che possono regolare le norme riguardanti i diritti umani nel diritto internazionale.

Dall'analisi appena svolta, può osservarsi che numerosi trattati, a livello regionale e a livello universale, comprendono una norma dedicata alla proibizione della tortura. Gli obblighi pattizi, infatti, non vincolano tutti gli stati, bensì solo quelli che hanno firmato e ratificato il trattato.

Tuttavia esistono altre fonti del diritto internazionale. Le fonti nel diritto internazionale sono generalmente riconosciute attraverso l'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.

Al fine di completare questa premessa è doveroso chiarire che, in materia di diritti umani, alcune violazioni possono essere fatte valere anche da tutti gli stati.

Il riferimento qui è agli obblighi *erga omnes*, dove si contemplano alcuni diritti talmente importanti che, dalla loro eventuale violazione, comporterebbe una netta presa di posizione da parte di tutti gli stati della comunità internazionale.

È dubbio, infine, se possa esistere all'interno del grande recipiente di diritti umani una gerarchia tra questi. Le norme superiori, le norme di <<jus cogens>> affermano che alcuni diritti possano essere superiori ad altri.

La norma che vieta la tortura ha natura consuetudinaria.

Già prima della Convenzione che proibisce la tortura, nel 1980 una Corte degli Stati Uniti si era pronunciata in questo senso. La Corte, infatti, condannò un ispettore di

polizia per aver torturato un giovane, riconoscendo che la tortura effettuata violava il diritto delle genti.⁸⁴

Anche la Corte Internazionale di Giustizia ha affermato, facendo un espresso richiamo agli strumenti internazionali in materia e alla giurisprudenza interna degli stati che la tortura è vietata dal diritto internazionale consuetudinario.⁸⁵

A protezione quindi della norma che vieta la tortura non vi sarebbero solo ed esclusivamente delle norme a carattere consuetudinario. Infatti, alcuni diritti fondamentali sono coperti da obblighi *erga omnes*.

Per quanto riguarda l'obbligo di non torturare, si vuole affermare che, qualora si ci trovasse davanti ad un'ipotesi di tortura perpetrata nei confronti di un soggetto, tutti gli stati possono ricorrere a istanze giurisdizionali internazionali al fine di far valere la grave violazione.

Diverse corti hanno affermato il carattere *erga omnes* della tortura.

Uno dei casi fondamentali in questo senso è il *caso Furundzija*, del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia.

In questa sentenza viene, infatti, presa in considerazione la natura di *jus cogens* del divieto di tortura, per poi affermare che è la stessa norma a porre degli obblighi aventi valore nei confronti di tutti gli stati.

La Corte inoltre sostiene che, qualora uno stato non si adatti agli strumenti internazionalmente riconosciuti, sussista una responsabilità diretta dello stesso.⁸⁶

Anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo in diverse sentenze ha affermato questo principio.⁸⁷

La Corte di Strasburgo, infatti, considera la norma che vieta la tortura e il trattamento inumano e degradante come una norma fondamentale, con carattere universale e imperativo per tutta la comunità internazionale.⁸⁸

Quest'obbligo è stato inoltre ribadito da diversi tribunali interni.

⁸⁴ Filartiga c. Pena-Irala, 1980, (630 F.2d 876).

⁸⁵ Belgio c. Senegal, 20 luglio 2012, par. 99.

⁸⁶ Procuratore c. Furundzija, 10 dicembre 1998, caso n. IT-95-17/1-T, par. 151-153.

⁸⁷ Al-Adsani c. Regno Unito, 21 novembre 2001, [GC], ric. 35763/97, par.61.

⁸⁸ Labita c. Italia, Corte Europea dei diritti dell'uomo, 6 aprile 2000,

Ad esempio, la camera dei Lord, in Inghilterra, ha chiaramente espresso come il divieto di tortura abbia una valenza *erga omnes*.⁸⁹

Bisogna, infine, chiarire se il divieto di tortura abbia assunto o meno carattere di norma cogente.

È possibile rintracciare una definizione di *jus cogens* nell'articolo 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.⁹⁰

Prima di approfondire quali strumenti affermano che il divieto di tortura abbia acquisito il carattere di norma di *jus cogens* e quindi inderogabile, è necessario soffermarsi sulle relazioni di quest'ultimo con le obbligazioni *erga omnes*.

In dottrina vi è chi sostiene che tra questi obblighi vi sia coincidenza, considerando che entrambe aspirano a tutelare delle norme ritenute fondamentali dalla comunità internazionale.⁹¹

Altri invece affermano che lo *jus cogens* sia da ricollocare a protezione della sfera privata del diritto internazionale, gli obblighi *erga omnes* quella pubblica.⁹²

Nonostante queste diversità di visione, non vi è dubbio che il divieto di tortura sia una norma di *jus cogens*. Per supportare questa affermazione possono prendersi in considerazione diverse sentenze che, nel parlare di obblighi *erga omnes*, hanno affermato la natura di *jus cogens* del divieto di tortura.

Nella già citata sentenza Furundzija, il Tribunale Penale per la ex-Jugoslavia, ha chiarito che, a dare il carattere di *jus cogens* ad una norma, è soprattutto la forza con la quale questa reagisce alle evoluzioni normative, non potendo essere derogata da un trattato.⁹³

⁸⁹ Pinochet, 24 marzo 1999, pp. 150 e 229; Jones e Mitchell, 14 giugno 2006, par. 43.

⁹⁰ Articolo 53 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, 1969.

⁹¹ Valutazione degli stranieri per la tassazione di guerra, sentenza della Corte costituzionale federale tedesca, 7 aprile 1965, in C. Focarelli, Lezioni, cit., § 126, p.9.

⁹² P. Picone, La distinzione tra norme internazionali di *Jus Cogens* e norme che producono obblighi *erga omnes*, in <<Rivista di diritto internazionale>>, 91, 2008, n.1, pp. 5-38.

⁹³ Articoli 53, 64 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, 1969; Procuratore c. Furundzija, 10 dicembre 1998, caso n. IT-95-17/1-T, par. 155.

Vi sono inoltre altre sentenze che affermano la natura di *jus cogens* di questa disposizione.⁹⁴

A sostegno della tesi che considera il divieto di tortura come norma che ha assunto carattere di *ius cogens*, vi sono diversi strumenti validi che ne hanno confermato la natura.

Ad esempio il Comitato Onu contro la Tortura ha chiarito in un suo commento, che attraverso l'articolo 2 della Convenzione contro la Tortura, vi è l'obiettivo di ribadire il carattere di norma di *ius cogens* riguardante il divieto di tortura.⁹⁵

Stessa visione è stata espressa dal Comitato per i Diritti Umani che, nell'affermare la presenza di diritti non derogabili nella Convenzione contro la Tortura (1984), conferma che il divieto di tortura sia una norma a carattere cogente.⁹⁶

Per completare la trattazione, è infine necessario affermare come il divieto di tortura sia stato riconosciuto come norma inderogabile anche da diverse Risoluzioni dell'Assemblea Generale.⁹⁷

Dopo aver analizzato il divieto di tortura attraverso le norme pattizie, consuetudinarie e cogenti, l'analisi verterà sulla struttura del reato. Sarà infine esaminata l'ipotesi di tortura perpetrata da parte di organi dello stato e non, con le necessarie conseguenze.

⁹⁴ Regina c. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte [No 3], para. 197-198; Filartiga c. Pena-Irala para 884-885.

⁹⁵ 'CAT committe'; General Comment No 24 para. 10;

⁹⁶ 'HRC'; General Comment No 24 para. 10.

⁹⁷ UNGA Res 61/153 [14 febbraio 2007]; UNGA Res 62/148 [4 marzo 2008].

2.3 Configurazione del divieto di tortura: fattispecie e responsabilità.

Com'è stato in precedenza analizzato, il divieto di tortura è una norma ormai cristallizzata, che ricollega diversi obblighi in capo ad uno stato.

È innegabile che la fattispecie di reato sia di difficile categorizzazione, proprio perché nel definire la violazione, possono prendersi a riferimento diverse visioni.

Dunque, al fine di chiarire la struttura del reato di tortura, è utile precisare che bisogna individuare due elementi, uno oggettivo e l'altro soggettivo.

L'elemento oggettivo consiste in un atto teso ad ottenere delle informazioni dal soggetto che sarà sottoposto a tortura; adoperando pressioni al fine di intimidire l'individuo, in modo da condizionarne la sua stabilità mentale ed infine cercare di suscitare dolore esercitando una pressione, fisica e morale, per ottenere dallo stesso il maggior numero di informazioni.

Chiaramente, l'elemento oggettivo, è ricollegato alla definizione dell'articolo 1 paragrafo 1 della Convenzione contro la tortura (1984).⁹⁸

Secondo questa definizione, la tortura viene considerata come un atto quindi un'azione posta in essere da un soggetto.

La Corte Europea dei diritti dell'uomo, attraverso un'impeccabile analisi, ha chiarito che la possibilità di non commettere alcun atto vero e proprio può portare a sofferenze psichiche e mentali.

Gli Stati, infatti, per aggirare l'elemento oggettivo, potrebbero omettere la protezione dovuta ai cittadini sulla base di strumenti internazionali.

Già nel 1969 la Commissione Europea dei diritti umani, organo che era deputato alla protezione dei diritti umani assieme alla Corte Europea dei diritti dell'uomo prima dell'introduzione del Protocollo addizionale I del 1998, chiarì che qualora uno stato privi i propri cittadini del godimento di beni ritenuti essenziali e vitali come l'acqua e il cibo, queste privazioni possono configurare tortura.⁹⁹

⁹⁸ Articolo 1, par. 1, Convenzione Tortura 1984.

⁹⁹ Danimarca c. Grecia, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 5 novembre 1969, *Greek Case*, Pg. 461

Dalla definizione presente nella Convenzione ONU 1984, è possibile osservare che vi sono diversi elementi i quali devono essere dimostrati per integrare l'elemento oggettivo.

È interessante osservare che, basandoci su diverse sentenze di tribunali internazionali penali e corti internazionali, non è necessario che tutti gli elementi elencati dall'articolo 1 della Convenzione vengano soddisfatti per definire un atto come tortura. Bisogna, infatti, partire dall'analisi del *leading case* in materia di tortura, la sentenza *Irlanda c. Regno Unito*.

Il caso verteva sulle tecniche d'interrogatorio, cinque per la precisione, praticate nel Regno Unito per prevenire crimini di terrorismo che in quegli anni erano perpetrati da presunti appartenenti all'Irish Republican Army, degli indipendentisti Irlandesi.

Le modalità di escussione delle informazioni risultavano in realtà delle pratiche costituenti trattamenti inumani e degradanti, dato che si trattava di privare un soggetto di acqua e cibo, incappucciarlo, posizionarlo in piedi con gambe e braccia larghe poggiando il peso del corpo solo sulle dita delle mani, privarlo del sonno e chiuderlo in una stanza costretto ad ascoltare rumori simili a sibili o ronzii.

Questa sentenza risulta interessante perché non è stata riconosciuta tortura, bensì trattamenti inumani e degradanti.

La Corte, infatti, chiarì che nel caso di specie non fu riscontrato un livello di dolore tale da poter essere ricondotto alla definizione di tortura.

È necessario però ricordare, ai fini della trattazione, che la Corte Europea dei diritti dell'uomo si riferì alla definizione di tortura dettata dalla risoluzione n. 3452 del 1975. Dall'analisi di questa sentenza è innegabile che, prima di definire un atto di tortura, bisogna ottenere un livello di sofferenza molto alto.

Inoltre, è necessario per quantificare il livello di sofferenza, tenere in considerazione la durata della pratica, l'età del soggetto ed il sesso.¹⁰⁰

Continuando l'analisi inerente la soglia di gravità è necessario considerare un altro caso, utile per chiarire i diversi livelli di sofferenza delineati per affermare tortura.

Il caso in considerazione è *Tyrer c. Regno Unito*, dove la Corte ha chiarito che per classificare una pena come degradante bisogna considerare le circostanze della causa e le modalità con le quali viene perpetrato l'atto.

¹⁰⁰ Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, ric. 5310/71, par. 167.

Il caso verteva su una punizione corporale inflitta ad un ragazzo a seguito della commissione di violenze scolastiche.

Nella pronuncia, i giudici ammettono che la punizione sofferta dal giovane non è sufficiente al fine di integrare una violazione dell'articolo 3.¹⁰¹

Non esiterebbero, infatti, delle punizioni che possano intaccare la sfera corporale del soggetto, poiché queste violerebbero l'articolo 7 del Patto ONU sui diritti civili e politici. Questo è ciò che viene affermato dal Comitato ONU dei diritti umani.¹⁰²

Partendo dall'analisi di questi due casi, la Corte EDU con la giurisprudenza successiva, ha chiarito che nel decidere quando la condotta di un soggetto potesse configurarsi come tortura, ci si è ispirati alla Convenzione contro la tortura 1984.

Nonostante il chiaro riferimento al parametro oggettivo, la Corte ha rilevato come due dei requisiti necessari al fine di costituire atto di tortura debbano essere sempre presenti, proprio perché comuni a più definizioni del reato, si fa riferimento alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo *Selmouni c. Francia*.

Infatti, questo caso permette alla Corte di abbassare la soglia di dolore per definire un atto come tortura e, di particolare importanza, verrà riconosciuta la sussistenza di due elementi che dovranno essere richiesti per definire la tortura: la severità con cui si causa il dolore e l'intenzione di causare dolore al soggetto.

La sentenza inoltre chiarisce che il concetto di tortura è "dinamico" affermando che atti che in passato potevano essere inquadrati nelle categorie di trattamenti inumani e degradanti potranno in seguito essere integrati nella definizione di tortura.¹⁰³

Volendo, infatti, attualizzare l'impronta data dalla Corte, considerando la Convenzione come uno strumento in continua evoluzione, il Consiglio dei diritti umani ha chiarito che le punizioni corporali possano essere inquadrate nella categoria di atti di tortura.¹⁰⁴

Il concetto di severità con cui viene causato il dolore è chiaramente una nozione di fondamentale importanza nella profonda analisi che deve essere portata avanti in materia di tortura.

¹⁰¹ *Tyler c. Regno Unito*, 25 aprile 1978, ric. 5856/72, parr. 30-33.

¹⁰² Commento generale n.20, 10 marzo 1992, par. 5.

¹⁰³ *Selmouni c. Francia*, 28 luglio 1999, ric. 25803/94, para. 97-101-105.

¹⁰⁴ Risoluzione n. 8/8, 18 giugno 2008, par. 7, lett. a.

Possiamo quindi definire la severità come un indice di misurazione utile al fine di chiarire la tipologia di condotta vietata, cioè se questa possa essere classificata come tortura, trattamento inumano o degradante.¹⁰⁵

Il livello di severità viene inoltre ribadito nel caso *Tomasi c. Francia*.

Questo caso sancisce definitivamente uno sviluppo in ambito CEDU della valutazione del concetto di tortura.

La questione, infatti, concerneva un soggetto che era stato sottoposto in stato di fermo perché vi era il sospetto che potesse appartenere a dei gruppi terroristici. L'individuo denunciò i diversi maltrattamenti cui era andato incontro, tra cui minacce, privazione del sonno, del cibo ed inoltre venne ripetutamente picchiato dagli agenti.

La Corte, in questo caso che potremmo definire un vero e proprio spartiacque, chiarì che la sottoposizione a stato di fermo, soprattutto durante le ore notturne, espone il soggetto ad una situazione in cui si sente particolarmente vulnerabile.

Nonostante quindi non vi siano state lesioni particolarmente gravi nei confronti della vittima, la Corte ha affermato che la condotta attuata nei suoi confronti si possa configurare come violazione della sua psiche e che, conseguentemente, è possibile riscontrare la violazione dell'articolo 3 CEDU perché viene violata l'integrità privata della persona, nonostante vi siano state delle conseguenze a livello psichico e non fisico.¹⁰⁶

Come affermato in precedenza, sono due gli elementi che devono essere soddisfatti affinché la struttura del reato possa completarsi.

Dopo aver delineato le peculiarità necessarie al fine di integrare l'elemento oggettivo, occorre adesso esaminare pedissequamente l'elemento soggettivo.

Quest'ultimo, infatti, è insito nella natura stessa del crimine e si imputa al requisito dell'intenzionalità con cui vengono inflitte torture e sofferenze, essendo la sussistenza del dolo adeguato a completare l'elemento soggettivo.¹⁰⁷

È necessario in questo caso far riferimento alla Convenzione ONU contro la Tortura del 1984.

Nella Convenzione in questione è fatto esplicito richiamo agli scopi cui si vuole giungere attraverso la tortura, consistendo questi nella possibilità di ottenere delle

¹⁰⁵ C. Grabenwarter, *European Convention on Human Rights, Commentary*, C.H. Beck- Hart-Nomos-HLV, p.32.

¹⁰⁶ *Tomasi c. Francia*, 27.08.1992, riferimento n. 12850/87 , para 115.

¹⁰⁷ <http://www.iusinitinere.it/tortura-lo-violare-diritti-umani-1630.html>.

informazioni o ottenere una confessione, punire o cercare di intimidire la vittima.¹⁰⁸ Quest'osservazione è stata chiarita in base all'articolo 2 della Convenzione Inter-Americana contro la tortura, la quale nonostante si differenzi dai diversi trattati perché non riferisce espressamente riguardo la durezza del dolore causato e le sofferenze inflitte, chiarisce come l'intenzionalità si verifica nel momento in cui si vuole umiliare a tutti i costi la vittima.¹⁰⁹

Questo è un particolare non irrilevante, considerando che, secondo il Patto sui diritti civili e politici, la Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, la Convenzione Americana sui diritti umani e la Carta Africana per i diritti dell'uomo, qualora sia causato dolore alla vittima intenzionalmente, questo sarà sufficiente per definire l'atto come tortura senza la necessità di ottenere uno specifico obiettivo.¹¹⁰

Dal punto di vista dell'intenzionalità dell'atto, può ricordarsi la già citata sentenza *Selmouni*, dove la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha chiarito che l'elemento intenzionale rappresenta un'offesa recata all'individuo per ottenere una prova o una confessione.

Al fine di completare la trattazione riguardante l'intenzionalità dell'atto è doveroso notare che, come precisato dalla norma, la tortura può essere inflitta mentalmente provocando dolore.

Infatti, nel *caso Kvočka*, il tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia ha affermato che forzare una persona ad osservare lo stupro di una donna è considerato come tortura a tutti gli effetti per colui che osserva.¹¹¹

Inoltre, si evidenzia come sia necessario svolgere un'analisi riguardante l'elemento soggettivo che possa inquadrare una responsabilità in capo ad agenti della funzione pubblica o, stando al riferimento normativo dell'articolo 1 della Convenzione ONU contro la tortura, di persona che agisca a titolo ufficiale attraverso l'istigazione dello stato.¹¹²

Premettendo che sono diversi gli sviluppi giurisprudenziali dettati da questa

¹⁰⁸ Articolo 1 Convenzione 1984.

¹⁰⁹ Articolo 2 Inter-American Convention against Torture.

¹¹⁰ Max Planck, Prohibition of Torture, para 13.

¹¹¹ Procuratore c. Kvočka e altri, sentenza del 2 novembre 2001, caso n. IT-98-30/1-T, par. 149.

¹¹² Articolo 1, Convenzione contro la tortura, 1984.

definizione, è opportuno svolgere un'analisi sulle condotte attribuibili allo stato, ad organi che possono in qualche maniera essere collegati con lo stesso.

Fondamentale, per chiarire l'argomento in questione, è l'analisi della norma dettata dalla CEDU, in particolare l'articolo 3.

Attraverso una nutrita giurisprudenza, possiamo oggi affermare come il divieto che riguarda atti di tortura commessi da organi nazionali ha un doppio risvolto.

Quest'ultimo, infatti, può essere classificato come un divieto verticale ed orizzontale: quando vi si riferisce ad un divieto verticale questo concerne un'ipotesi di responsabilità di organi statali, quando si contravviene ad ordini provenienti dai propri superiori; il riferimento alla nozione orizzontale è, invece, compiuto attraverso un'interpretazione estensiva del concetto di tortura e responsabilità dello stato, affinché si possa ricomprendere al suo interno atti di tortura compiuti tra individui e quindi una responsabilità dello stato di non aver prevenuto dette condotte.¹¹³

Procedendo con ordine, è necessario notare come sin dalla citata già sentenza *Irlanda c. Regno Unito*, l'Irlanda, chiedeva alla Corte di riconoscere una responsabilità statale, dato che queste condotte erano poste in essere da agenti britannici.

Nonostante le richieste avanzate dallo stato irlandese, la Corte non riconobbe l'attribuzione di questo tipo di pratiche allo Stato, identificando una responsabilità derivante dal comportamento di singoli individui, nel caso di specie degli agenti che prendevano servizio durante l'interrogatorio.

Il Comitato contro la tortura, attraverso un commento generale, analizza che l'obbligazione dello stato di prevenire la tortura si applica a tutti quei soggetti che, *de jure* o *de facto*, operino sotto il comando di uno stato parte della Convenzione.¹¹⁴

Per completare l'analisi occorre analizzare quando un organo dello stato può essere considerato *de jure* o *de facto*.

Dunque, per organo *de jure* è utile prendere in considerazione l'articolo 7 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del diritto internazionale.

Viene, infatti, chiarita la condotta *ultra vires*, una condotta che si manifesta quando un atto illecito viene portato a termine da un organo dello stato.

¹¹³ Articolo 3 CEDU

¹¹⁴ UN Committee against Torture, 'General Comment No. 2: Implementation of article 2 by States Parties', 24 gennaio 2008, UN Doc CAT/C/GC/2, par. 8.

La condotta sarà quindi sempre riconducibile all'Ente ed inoltre si analizzerà come il comportamento sia stato effettuato al di là dei poteri attribuiti dallo stesso.¹¹⁵

Un chiaro esempio di questa regola può rinvenirsi nel “*caso Caire*”.

Il caso in questione riguarda l'omicidio di cittadino francese da parte di due ufficiali messicani.

Il punto di diritto più importante rinvenibile nella sentenza concerne le ragioni della Commissione che spiegano come, nonostante i due ufficiali abbiano chiaramente agito al di fuori delle loro funzioni, questi hanno sparato ricoprendo il ruolo di ufficiali, ciò dunque permette di ricollegarli direttamente allo Stato di appartenenza.¹¹⁶

Questa regola è stata inoltre applicata anche da diverse corti e tribunali con riguardo alla tutela dei diritti umani.

Una pronuncia rilevante è il “*caso Velasquez-Rodriguez*” davanti alla Corte Inter-Americana dei diritti dell'uomo.

La Corte in questa famosa sentenza ribadì che secondo il diritto internazionale uno Stato sia responsabile per gli atti posti in essere dai propri ufficiali, anche se questi agenti agiscono al di fuori della sfera di competenza dettata loro dalle regole di diritto interno.¹¹⁷

Per quanto concerne, invece, la nozione di organi “*de facto*”, occorre prendere in considerazione l'articolo 8 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del diritto internazionale.

Per organo “*de facto*” si considera una categoria d'individui che agiscono sotto il controllo o sotto la direzione dello stato.

Rientrano, infatti, in questa categoria gli individui che agiscono in nome dello stato, non essendogli riconosciuta una qualifica formale.¹¹⁸

Analizzando l'articolo 8, affinché un organo possa essere considerato un organo *de facto* dello Stato, sono necessari due requisiti.

Il primo riguarda dei privati che manifestino una condotta illegale agendo su disposizione dello Stato; il secondo è un criterio più generale e si configura nel

¹¹⁵ Articolo 7 Progetto articoli.

¹¹⁶ UNRIAA, vol. V (Sales No. 1952.V.3), p. 516, at p. 531 (1929).

¹¹⁷ *Velásquez Rodríguez v. Honduras* case, Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 4, para. 170.

¹¹⁸ Articolo 8 Progetto di articoli commissione dir internazionale.

momento in cui dei soggetti privati agiscano sotto la direzione o il controllo dello Stato.

Il grado di controllo che deve essere utilizzato affinché la condotta possa essere attribuibile allo Stato, è tratteggiato dalla Corte Internazionale di Giustizia nel caso riguardante le attività militari e paramilitari degli Stati Uniti in Nicaragua.

La questione riguardava la condotta attuata dai *Contras*, le forze rivoluzionarie in Nicaragua.

La Corte riconobbe che il governo degli Stati Uniti aveva equipaggiato, finanziato e organizzato le forze dei ribelli, elaborando il principio del controllo effettivo.¹¹⁹

Un altro caso che si basava su questioni simili al caso *Nicaragua* è il caso *Tadic*.

Infatti, la Corte d'appello del Tribunale Penale per l'ex-Jugoslavia aveva considerato che le forze Jugoslave non avevano soltanto finanziato ed equipaggiato l'esercito rivoluzionario, avevano addirittura partecipato nel programmare e supervisionare le operazioni militari.

Bisogna però puntualizzare che, nonostante le sentenze riguardino questioni collegate tra loro, sussiste una differenza tra i due casi.

Infatti, la Corte internazionale di Giustizia giudica solo gli Stati, il Tribunale Penale per la ex-Jugoslavia ha una competenza *rationae personae* limitata agli individui accusati di aver commesso crimini di guerra nel territorio della ex Jugoslavia.¹²⁰

Nonostante una Corte sia l'organo principale di risoluzione delle controversie delle Nazioni Unite e l'altro Tribunale sia un organo nato in seguito ad una risoluzione del Consiglio di Sicurezza.¹²¹

Dopo aver completato la trattazione riguardante il divieto di tortura, avendo analizzato le fonti pattizie, la struttura del reato e le condotte attuate dallo Stato e dai privati, seguirà un'analisi legata nel particolare al "Caso Regeni".

¹¹⁹ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986*, p. 51, 86.

¹²⁰ *Prosecutor v. Duško Tadic*, International Tribunal for the Former Yugoslavia, Case IT-94-1-A (1999), ILM, vol. 38, No. 6 (November 1999), p. 1518, at p. 1541, para. 117.

¹²¹ Risoluzione 827, 25 maggio 1993, Consiglio di sicurezza Nazioni Unite.

2.4 Divieto di tortura: la situazione dei diritti umani in Egitto ed i risvolti nel “caso Regeni”.

L’analisi del “caso Regeni” è di difficile interpretazione, considerando la scarsa quantità di materiale legale inerente argomento.

Come anticipato nel primo capitolo, la trattazione si basa sui fatti accaduti dopo il 25 gennaio 2016, data della scomparsa di Giulio Regeni, fino ad oggi.

In questo paragrafo sarà analizzata la situazione dei diritti umani in Egitto e, successivamente, come gli studi portati avanti da Giulio Regeni abbiano avuto un risvolto negativo, portandolo alla morte.

Come anticipato, la situazione riguardante i diritti umani in Egitto è tutt’altro che positiva.

Sin dagli anni ’60, vi è stato un controllo sistematico stabilito sulla società civile volto a monitorare l’influenza politica e sociale dei Fratelli Musulmani, una delle maggiori organizzazioni islamiste radicate nel territorio medio-orientale.¹²²

Tutto ciò avvenne attraverso una legge che potesse costringerli a non stabilirsi nel territorio, il riferimento è alla legge No. 32 del 1964.¹²³

Successivamente, il regime dittatoriale instaurato da Mubarak cercò di mantenere il controllo di quasi tutte le organizzazioni non governative.

Nei primi anni 2000 si cercò di dare una risposta alle pressioni che invocavano maggiore indipendenza per queste organizzazioni, attraverso una legge che eliminasse tutte le restrizioni contenute nel precedente codice delle associazioni del 1964.

Nonostante le possibili aperture, questa legge mantenne diverse barriere costruite contro la libertà di associazione, obbligando tutte le organizzazioni non-governative a registrarsi presso il ministero degli Affari Sociali ed inoltre diede la possibilità alle agenzie governative di negare fondi per progetti che venivano ritenuti contrari all’ordine pubblico.¹²⁴

¹²² Andrea Mura, *A genealogical inquiry into early Islamism: the discourse of Hasan al-Banna*, in *Journal of Political Ideologies*, vol. 17, n° 1, 2012, pp. 61–85.

¹²³ Miranda Sissions, “Egypt: Margins of Repression—State Limits on Nongovernmental Organization Activism,” Human Rights Watch, July 3, 2005, <https://www.hrw.org/report/2005/07/03/egypt-margins-repression/state-limits-nongovernmental-organization-activism>.

¹²⁴ NGO Law, Law N. 84 of 2002.

Questo clima non aiutò il proliferare di associazioni non-governative ma, nonostante queste privazioni, si contano nel 2011 quasi trentamila associazioni registrate attive in Egitto.¹²⁵

Subito dopo la deposizione di Mubarak avvenuta nei primi mesi del 2011, assunse il potere il Consiglio Supremo delle Forze Armate, che peggiorò la situazione relativa ai diritti umani in Egitto.

Infatti, durante il loro governo di transizione cercarono, attraverso una politica basata sulla paura successiva alle rivolte, di attuare politiche nazionaliste.

Gli Stati Uniti d'America intervennero promettendo più di 65 milioni destinati alle organizzazioni che si occupavano della tutela dei diritti umani.¹²⁶

Il Governo egiziano reagì, affermando che queste donazioni rappresentavano un affronto nei confronti dell'Egitto e una violazione della sovranità di uno stato.

Infatti, venne costituita una commissione d'inchiesta con il compito di investigare su finanziamenti esteri ricevuti dai gruppi della società civile.¹²⁷

Dopo l'elezione di Morsi nel 2012, più di 40.000 persone furono arrestate per ragioni politiche.

Questo periodo rappresentò un crocevia fondamentale per la fratellanza musulmana, quando la Corte istituita per le questioni urgenti del Cairo decise di bandire tutti gli attivisti della fratellanza e stabilì il congelamento di tutti i beni appartenenti ad essi.¹²⁸

Con l'ascesa al potere di Al Sisi nel 2014, la campagna denigratoria contro le ONG e tutti i gruppi democratici peggiorò vertiginosamente.

Partì, infatti, una campagna mediatica tesa a dimostrare l'affiliazione di alcune organizzazioni non-governative con gruppi terroristici; inoltre le televisioni più vicine al governo cominciarono puntualmente ad accusare la Fratellanza Musulmana di terrorismo, aggiungendo che certe organizzazioni fossero solo delle coperture utili per

¹²⁵ Herrold, "NGO Policy in Pre- and Post-Mubarak Egypt."

¹²⁶ Mohamed Elagati, "Foreign Funding in Egypt After the Revolution," Arab Forum for Alternatives.

¹²⁷ Stephen McInerney, "e SCAF's Assault on Egypt's Civil Society," *Foreign Policy*, September 28, 2011

¹²⁸ "Egypt Court Bans Muslim Brotherhood 'Activities,'" BBC News, September 23, 2013

spiare il governo ed organizzare un colpo di stato.¹²⁹

Una delle prime manovre di Al Sisi per limitare le organizzazioni non-governative è stata la modifica dell'articolo 78 del Codice Penale, vietando la possibilità di ricevere fondi provenienti dall'estero, stabilendo inoltre la pena di morte per tutti coloro che non si fossero adeguati ai nuovi dettami.¹³⁰

La situazione in cui versa chi vuole difendere i diritti umani in Egitto è stata analizzata dalla Commissione Africana sui diritti dell'uomo e dei popoli.

Questa Commissione ha il compito di monitorare la situazione dei diritti umani nel continente africano, ed è inoltre un meccanismo di salvaguardia e organo quasi giudiziario.¹³¹

Dal *press-release* si evince come l'analisi, svolta dallo *Special Rapporteur* Reine Alapini-Gansou, che presiede la Commissione, sia un insieme di violazioni costituenti gli arresti e le detenzioni arbitrarie, le misure di *freezing* operate nei confronti dei beni dei rappresentanti delle ONG.

La sua analisi affronta i casi di Azza Soliman, alla quale è stato impedito di lasciare il paese con conseguente congelamento dei beni della sua organizzazione, il Centro di assistenza legale per le donne egiziane e di Mozn Hassan e Mohamed Aly Zarea contro i quali è in corso una procedura di congelamento dei beni.

Vi è inoltre un invito al governo egiziano a fornire delle spiegazioni per le presunte violazioni dei diritti umani in corso; la richiesta dell'immediato rilascio dallo stato di detenzione di chi difende i diritti umani in Egitto e di tutti coloro i quali sono stati ingiustamente arrestati; prendere tutte le misure necessarie per garantire libertà e sicurezza di tutti i difensori dei diritti umani in Egitto e assicurare un clima favorevole alle organizzazioni non-governative in Egitto.¹³²

Dopo queste analisi basate su come le ripercussioni politiche hanno influenzato la condizione dei diritti umani in Egitto, è doveroso effettuare un'analisi sui presunti casi

¹²⁹ Tatiana Stanovaya, "e Human Rights Council Deprived of Its Rights," Institute of Modern Russia, July 3, 2012.

¹³⁰ Patrick Kingsley, "Egypt's Human Rights Groups 'Targeted' by Crackdown on Foreign Funding," *Guardian*, September 24, 2014

¹³¹ Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, arts. 30-36.

¹³² African Commission on Human and Peoples' Rights, *Press Release on the situation of Human Rights Defenders and Civil Society Space in the Arab Republic of Egypt*, 29 dicembre 2016.

di tortura in Egitto.

La situazione delle carceri e la scarsità d'igiene impediscono uno stile di vita adeguato. Inoltre, i detenuti sono sottoposti a percosse e scosse elettriche, oltre ad essere obbligati a mantenere delle posizioni stressanti, alcuni di questi lamentano addirittura di aver subito maltrattamenti durante lo stato di fermo.

Inoltre, vi sono state segnalazioni che denunciavano decessi nei commissariati di polizia e la mancanza di cure mediche.¹³³

Attraverso a diversi report e attività d'inchiesta portati avanti da ONG, la difficile situazione dei diritti umani in Egitto assume dei contorni sempre più preoccupanti. Stando alle dichiarazioni di Joe Stork, direttore della sezione del Medio Oriente di Human Rights Watch, le azioni intraprese da Al Sisi continuano a reprimere tutti coloro si oppongono a questa sua politica, auspicando un intervento duro e forte della comunità internazionale.

Nel report sono inoltre menzionate le misure legislative intraprese da Al Sisi contro le associazioni non governative.

Le autorità hanno vietato a più di 15 tra direttori, fondatori o staff di gruppi attivi di diritti umani di viaggiare al di fuori dell'Egitto.

Molti sono i casi di torture portate avanti dall'Agenzia di Sicurezza Nazionale, alcuni dei quali sospettati di essere affiliati alla Fratellanza Musulmana.

La maggior parte dei detenuti lamenta maltrattamenti subiti tra gennaio ed ottobre 2015. Secondo il Centro per riabilitazione delle vittime sottoposte a violenza o tortura sono più di 433 i detenuti sottoposti a tortura da parte dei funzionari di polizia. All'interno dello stesso documento viene inoltre nominato il caso di Giulio Regeni, giovane ricercatore scomparso, torturato ed ucciso.¹³⁴

Nell'indagine portata avanti da diverse ONG, viene inoltre esaminata la responsabilità dell'NSA (National Security Agency).

Stando alle testimonianze questa agenzia filo-governativa si renderebbe responsabile di diverse ipotesi di rapimenti, torture e sparizioni forzate.

Il modus operandi dell'agenzia, stando a ciò che riferiscono le organizzazioni non-

¹³³ Egypt: Spate of detainee deaths points to rampant abuse at Cairo's Mattareya Police Station, 4 marzo 2015.

¹³⁴ Human Rights Watch, Egypt: Consolidating Repression Under al-Sisi, 12 gennaio 2017.

governative locali, sarebbe di fare irruzione nelle residenze dei privati e trattenere le persone per mesi. Viene riportato il caso di Mazen Mohamed Abdallah, rapito a soli quattordici anni e picchiato e torturato attraverso scariche elettriche per ottenere una confessione. Significativo è il caso che riguarda Atef Farag, rapito con il figlio disabile per aver partecipato ad un sit-in.

Un altro caso è quello relativo ad Islam Khalil che, dopo essere stato rapito, è stato malmenato e sottoposto a scariche elettriche nei genitali. Dopo diversi giorni di tortura afferma di essere stato trasferito a Lazoughly. In questo posto, centro degli uffici dell'NSA, ha rischiato di perdere la vita giorno dopo giorno.

Il rapporto di Amnesty evidenzia inoltre come vi sia una collusione tra la procura egiziana e l'NSA, considerando che vengono accettate delle confessioni che spesso vengono svolte sotto tortura.¹³⁵

Ciò che si evince dai diversi casi che sono stati analizzati dai rapporti di Amnesty è che i racconti dei soggetti sottoposti a tortura siano simili. Molti di loro sostengono che dopo aver forzatamente confessato, sono stati videoregistrati durante le loro confessioni vicino ad armi da fuoco, cosicché il Ministero dell'Interno possa trasmetterli per accertare la guerra al terrorismo portata avanti dal governo egiziano.¹³⁶

Raccogliendo le testimonianze dei detenuti, delle loro famiglie e degli avvocati sono diversi i metodi di tortura utilizzati dagli ufficiali dell'NSA come scosse elettriche, sospensioni degli arti e utilizzo di teaser. Le torture sono solitamente svolte durante gli interrogatori, durano due settimane ad intervalli regolari da un'ora e sei ore. Se da un lato però vi sono diverse testimonianze che raccontano come vi siano delle sistematiche e ripetute violenze nei confronti dei soggetti, le autorità egiziane smentiscono tutto. Il ministero degli Interni, infatti, smentisce categoricamente l'utilizzo di pratiche concernenti la tortura.¹³⁷

Come ampiamente discusso sopra, la situazione in cui vertono i diritti umani e coloro che difendono i diritti umani in Egitto è sicuramente pericolosa. Le condizioni in cui Giulio stava lavorando alla sua ricerca erano quindi molto difficili.

Il giovane ricercatore stava studiando le situazioni dei sindacati indipendenti egiziani.

¹³⁵ Amnesty International, Rapporto sull'Egitto: centinaia di persone scomparse e torturate in un'ondata di repressione brutale, 12 luglio 2016.

¹³⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=qj7PlhC7s7o>.

¹³⁷ Amnesty International, Egitto: "Ufficialmente tu non esisti", 2016.

La sua tesi di dottorato si stava focalizzando proprio sulla situazione in cui vertono i lavoratori in Egitto, a partire dalla rivoluzione del 2011.

Questi aveva potuto osservare da vicino la situazione in cui si trovavano i lavoratori, partecipando attivamente alle riunioni sindacali e discutendo dei loro problemi nelle strade della città de Il Cairo.

Gli argomenti di cui si occupava Giulio Regeni erano particolarmente scomodi al governo egiziano, infatti, dibattere di questi era un rischio.

Non è chiaro se il giovane ricercatore fosse a conoscenza dei pericoli che stava correndo affrontando queste tematiche, però un dato è innegabile: gli articoli scritti per una testata giornalistica erano firmati Antonio Drius, un pseudonimo di Giulio Regeni. Questo dato deve far riflettere, perché se uno studente scrive di situazioni che interessano i poteri di uno Stato utilizzando un pseudonimo è chiaramente sintomo di una paura radicata.

La libertà di stampa in Egitto è, infatti, limitata da Al Sisi.

Un anno fa è stato arrestato il presidente del sindacato dei giornalisti, Yehia Qalash, evento che chiaramente rappresenta una frizione instauratasi tra il Ministero degli Interni egiziano e il Sindacato dei Giornalisti.

Qalash aveva cominciato una protesta contro il Ministero attraverso un'assemblea sindacale, dove si cercavano delle strade pacifiche per fermare le repressioni portate avanti dalla polizia. La causa scatenante fu l'arresto nella sede di un sindacato di Mahmoud al-Sakka e Amr Badr, fondatori del movimento Bidaia che si occupava dell'abolizione delle severe leggi sulle manifestazioni in Egitto.¹³⁸

Possiamo infine concludere che, viste le attività di repressione portate avanti dal governo egiziano e le ricerche svolte da Giulio Regeni, sia possibile come il suo caso possa considerarsi simile a quello di tanti altri privati cittadini che in Egitto sono stati vittime delle repressioni.

Nel prossimo capitolo verrà trattato il fenomeno delle Sparizioni Forzate, con un'analisi svolta tra il reato e come questo si sia sviluppato nella giurisprudenza internazionale.

Verranno inoltre prese in considerazione le violazioni in Egitto riguardanti il fenomeno

¹³⁸ Azzurra Meringolo, Egitto, libertà di stampa ostaggio dei gattopardi, Affari Internazionali, 7 giugno 2016.

delle Sparizioni Forzate ed infine si svolgerà, data la comunanza di temi, come nel caso Regeni sia possibile riscontrare un diritto alla verità.

Capitolo 3: Enforced disappearance e Diritto alla verità

3.1 Il fenomeno giuridico delle sparizioni forzate.

Le sparizioni forzate rappresentano una delle più gravi violazioni dei diritti umani. Molto spesso, infatti, nella prassi recente si sono verificate situazioni nelle quali un soggetto fosse illegittimamente arrestato da agenti dello stato o da persone che agiscono con il supporto dello stato stesso, senza che venisse prodotto nessun mandato d'arresto.

Come sarà analizzato in seguito, lo stato negherà ogni tipo di coinvolgimento nell'accaduto. Infatti, nel momento in cui un soggetto scompare, questo si ritrova alla mercé di coloro che l'hanno rapito, nella maggior parte dei casi non riuscendo ad avere alcun tipo di contatto con familiari o persone che si trovino al di fuori dei luoghi in cui tali soggetti vengono, illegittimamente, detenuti.

Una volta rapito, il soggetto si trova esposto a altre violazioni dei diritti umani, come la tortura o trattamenti inumani e degradanti. I familiari della vittima, che non sono a conoscenza della verità riguardante la sorte del proprio congiunto, si ritrovano in uno stato di preoccupazione costante.

Dopo questa brevissima introduzione tesa a chiarire le più importanti dinamiche riguardanti le sparizioni forzate, occorre osservare quale sia lo strumento di tutela previsto, in campo internazionale, al fine di contrastare, reprimere e punire il fenomeno delle sparizioni forzate.

La Convenzione contro le sparizioni forzate del 2006 è il primo strumento *ad hoc* legalmente vincolante in materia.

La convenzione è solamente l'ultimo dei tentativi, portati avanti dalla comunità internazionale, di arginare le violazioni derivanti da questa meschina pratica.

Procedendo per ordine, infatti, già nel dicembre 1978 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si era occupata dell'argomento attraverso la Risoluzione 33/173.

Con questo documento l'Assemblea esprimeva la sua preoccupazione per i fatti appresi in seguito ai rapporti riguardanti le sparizioni forzate in tutto il mondo.

L'Assemblea si rivolse inoltre ai governi degli stati membri, affinché svolgessero appropriate indagini, invitandoli persino a collaborare con gli altri governi, nonché con gli organi delle Nazioni Unite, per scoprire dove fossero ubicati i soggetti scomparsi. Infine, l'Assemblea Generale chiamò in causa la Commissione per i diritti umani affinché facesse le dovute raccomandazioni sull'argomento.¹³⁹

Infatti, già nel 1980, fu istituita dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite un "Gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate e involontarie".

Questa commissione aveva obiettivi ben precisi: assistere le famiglie delle persone scomparse, contribuendo alla ricerca del soggetto, creando un canale di comunicazione tra le famiglie e il governo; il gruppo, inoltre, riceveva costantemente dei reports, inviati dai familiari delle vittime o da organizzazioni non governative a difesa dei diritti umani, che monitoravano la situazione dei soggetti scomparsi nel mondo.

Il gruppo di lavoro pressava il governo di uno stato ad effettuare un'investigazione completa e imparziale, informando il gruppo sui risvolti del caso di volta in volta oggetto di indagine.¹⁴⁰

Nonostante l'attività del Gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate e involontarie, la moltitudine di casi, soprattutto in America Latina, aveva attirato le attenzioni della comunità internazionale.

Nel 1981 l'Istituto per i diritti umani dell'associazione di avvocati di Parigi¹⁴¹ gettò le basi per una convenzione internazionale sulle sparizioni.

L'iniziativa determinante verso la creazione di un documento vincolante arrivò proprio dall'America Latina, dove questa pratica era diventata sempre più uno strumento di terrore utilizzato dai governi e dagli apparati di stato.

¹³⁹ Risoluzione 33/173, 1978, Assemblea Generale.

¹⁴⁰ Risoluzione 20 (XXXVI), 29 febbraio 1980; http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/E-CN.4-RES-1980-20_XXXVI.pdf.

¹⁴¹ W. Tayler, "Background to the Elaboration of the Draft International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance", in Review of the International Commission of Jurist, special issue on "Impunity, Crimes Against Humanity and Forced Disappearance", 2001, pp. 63-73.

Infatti, la FEDEFAM,¹⁴² una federazione Latino-Americana composta da associazioni di parenti delle persone scomparse, discusse di un'eventuale creazione di una Convenzione contro le sparizioni forzate nel congresso del 1982 a Lima, in Perù.

Nello stesso anno fu redatta la prima bozza della Convenzione sulla Sparizioni Forzate, preparata da Eduardo Monreal e Alfredo Galletti, provenienti rispettivamente dal Chile e Argentina.

La bozza preparata fu poi sottoposta, dalla FEDEFAM, alle Nazioni Unite per l'adozione. Gli stati però preferirono migliorare gli strumenti al tempo vigenti, piuttosto che adottare una nuova Convenzione.

Pochi anni dopo, nel 1987, l'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani (OAS) raccomandò alla Commissione Inter-Americana di preparare una bozza di Convenzione sulle Sparizioni Forzate.

Questa fu presentata dalla Commissione nel 1988. Solamente nel 1994 l'Assemblea Generale dell'OAS riuscì ad approvare la Convenzione Inter-Americana sulle sparizioni forzate.¹⁴³

Nel 1988, Louis Joinet, un esperto di diritti umani che lavorava nella Sottocommissione per la Prevenzione di Discriminazioni e la Protezione delle Minoranze, venne incaricato di redigere una prima stesura della dichiarazione sulle sparizioni forzate nell'ambito delle Nazioni Unite.

La Commissione per i diritti umani discusse il testo e, nel 1992, l'Assemblea Generale dell'Onu, per colmare il vuoto di strumenti internazionali tesi alla protezione delle persone vittime di sparizioni forzate, ha adottato una Dichiarazione in materia.

Sebbene questo documento non sia legalmente vincolante nei confronti degli stati, assume in ogni caso una fondamentale importanza, in quanto rappresenta il primo strumento che analizza e disciplina nello specifico il fenomeno delle sparizioni forzate.¹⁴⁴

La Sottocommissione per la Promozione e Protezione dei diritti umani ha adottato nel 1998 un Progetto di Convenzione Internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate.¹⁴⁵

¹⁴² <http://www.desaparecidos.org/fedefam/eng.html>.

¹⁴³ <http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-60.html>.

¹⁴⁴ Risoluzione 47/133, 18 dicembre 1992, Assemblea Generale.

¹⁴⁵ <http://hei.unige.ch/~clapham/hrdoc/docs/disappearancesdraft.html>.

Nel 2001 Manfred Novak, autorevole esperto di diritti umani, è stato incaricato dalla Commissione per i diritti umani di analizzare il contesto normativo riguardante la protezione da sparizioni forzate.¹⁴⁶

Durante gli stessi anni fu creato un gruppo di lavoro in seno alle Nazioni Unite per preparare una bozza utile alla redazione di uno strumento legalmente vincolante in questo ambito.

Questo gruppo di lavoro venne presieduto dall'ambasciatore francese Bernard Kessedjian e cominciò i lavori nel 2003, finendo per completarli nel 2005.

Dopo quasi tre anni di continui dibattiti tra i rappresentanti dei governi, il gruppo di lavoro raggiunse un'intesa che culminò nel testo proposto il 25 settembre 2005, che venne apprezzato dalle associazioni delle famiglie delle persone scomparse e da diverse organizzazioni non governative.

La Convenzione fu approvata il 29 giugno 2006 dal Consiglio dei diritti umani e, il 20 dicembre 2006, venne approvato il testo dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in sessione plenaria.¹⁴⁷

Il 6 febbraio 2007 la Convenzione venne firmata da 57 stati¹⁴⁸, diventando vincolante solo trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica da parte del ventesimo stato alla Segreteria Generale delle Nazioni Unite, l'Iraq, che arrivò il 23 dicembre 2010.¹⁴⁹

L'Italia, dal canto suo, ha partecipato attivamente ai negoziati che hanno portato alla firma della Convenzione ed è stata tra i primi paesi a siglarla, il 3 luglio 2007.¹⁵⁰

Nonostante la partecipazione alla stesura del testo e la firma arrivata solo pochi mesi dopo l'adozione della Convenzione, l'Italia ha ritardato il processo di ratifica.

¹⁴⁶ Commission on human rights, 8 gennaio 2002, Civil and Political rights, including questions of: disappearances and summary executions,

¹⁴⁷ Convenzione Internazionale per la Protezione delle persone scomparse, Assemblea Generale, 20 dicembre 2006.

¹⁴⁸ http://www.icaed.org/fileadmin/user_upload/57_countries_that_signed_the_convention_on_February_6.pdf.

¹⁴⁹ Articolo 39, comma 1, Convenzione Internazionale per la Protezione delle persone scomparse.

¹⁵⁰ <http://www.refworld.org/cgi-bin/telex/vtx/rwmain/opensslpdf.pdf?reldoc=y&docid=4d2adb192>.

Infatti, con la legge n.131/15 del 28 luglio 2015 è stata ratificata dall'Italia la Convenzione Internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.¹⁵¹ Attraverso questa ratifica, l'Italia ha senza dubbio colmato una grande lacuna normativa presente all'interno del suo ordinamento, ma non ha adottato una figura di reato, nel senso proprio del termine, all'interno del proprio codice penale che riguardi le sparizioni forzate.

Infatti, la Convenzione obbliga gli stati parte a intraprendere tutte le misure necessarie al fine di garantire che la sparizione forzata costituisca un reato per l'ordinamento giuridico dello stato considerato.¹⁵²

Nonostante quest'obbligo, l'Italia si è limitata ad adottare, insieme all'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione.¹⁵³

Può osservarsi come nel codice penale italiano vi sia una serie di norme simili alla fattispecie riguardante le sparizioni forzate, ma non una norma creata, al fine di punire la fattispecie criminosa in modo conforme a quanto descritto all'interno della Convenzione.

Infatti, ai sensi degli articoli 2 e 4 della Convenzione, la sparizione forzata è intesa come quel reato che concerne l'arresto, la detenzione, il rapimento od ogni altra forma di privazione della libertà, posti in essere da agenti dello stato o da persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello stato stesso, accompagnati dal rifiuto, successivo al fatto criminoso, di riconoscere la privazione della libertà, o dall'occultamento della sorte riservata alla persona scomparsa e del luogo in cui questa si trova, ponendola al di fuori della protezione della legge.¹⁵⁴

¹⁵¹http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-20&atto.codiceRedazionale=15G00145&elenco30giorni=true.

¹⁵² Articolo 2, Convenzione Internazionale per la Protezione delle persone scomparse.

¹⁵³ <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opensslpdf.pdf?reldoc=y&docid=4d2adb192>.

¹⁵⁴ Articoli 2, 4, Convenzione Internazionale per la Protezione delle persone scomparse.

L'Italia nel marzo 2015, nell'ambito della Revisione Universale Periodica ¹⁵⁵, aveva inviato un rapporto al Consiglio dei diritti umani dell'ONU, mettendo in luce come l'Italia avesse raggiunto degli obiettivi importanti in materia di protezione dei diritti umani.

In realtà la portata di questo rapporto venne ridimensionata dal Consiglio dei Diritti Umani che sottolineò, tra le numerose critiche, la mancata ratifica della Convenzione contro le sparizioni forzate del 2006. ¹⁵⁶

Dopo questa breve analisi, tesa ad introdurre i vari strumenti riguardanti le sparizioni forzate, occorre porre l'attenzione sulla Convenzione del 2006.

Come accennato in precedenza, l'articolo 2 della Convenzione definisce cosa si intenda per sparizione forzata.

Analizzando il dettato della Convenzione, è possibile rilevare come vi siano sostanzialmente quattro elementi che definiscono le sparizioni forzate: la privazione della libertà, il coinvolgimento diretto e/o indiretto di agenti dello stato, il rifiuto di riconoscere la privazione della libertà, ovvero il silenzio riguardo il destino o il luogo dove si trova il soggetto e, infine, la sistemazione di colui che è assoggettato a sparizione forzata fuori dalla protezione del diritto. ¹⁵⁷

Il primo dei quattro elementi che compongono la definizione delle sparizioni forzate è la privazione della libertà.

Nel riquadro normativo istituito dalla comunità internazionale, vi sono parecchie norme che tutelano la libertà personale, create con scopo di evitare i casi in cui un soggetto possa essere arrestato o detenuto arbitrariamente.

Prendendo in considerazione la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, possiamo osservare come l'articolo 9 vieti categoricamente l'arresto, la detenzione o l'esilio arbitrario di un individuo. ¹⁵⁸

¹⁵⁵ La Revisione Universale Periodica è una procedura a cui ogni quattro anni si sottopongono tutti i paesi delle Nazioni Unite, compresi quelli del Consiglio, per analizzare la situazione dei diritti umani all'interno del loro stato.

¹⁵⁶ Human Rights Council, Report of the working group on the Universal Periodic Review, 10 dicembre 2014.

¹⁵⁷ Articolo 2 Convenzione sulle sparizioni forzate.

¹⁵⁸ Articolo 9 Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e dei popoli.

Lo stesso divieto è contenuto nel Patto ONU sui diritti civili e politici del 1966,¹⁵⁹ venendo successivamente precisato dal Comitato ONU dei diritti umani, il quale affermerà che l'articolo trova applicazione a tutte le modalità di privazione della libertà personale, che compromettono la sanità mentale di un soggetto, come le malattie mentali, l'assuefazione da stupefacenti e il controllo dell'immigrazione.¹⁶⁰ Infatti, privare un essere umano della sua libertà è una definizione molto generica, che può riferirsi a una moltitudine di atti.

A ragion di ciò, quando i delegati degli stati lavorarono, all'interno dei gruppi di lavoro, per trovare un compromesso per definire e delimitare le caratteristiche di tali privazioni della libertà, furono subito d'accordo nel ritenere che termini come arresto, detenzione e sequestro di persona potessero considerarsi quali privazioni della libertà.¹⁶¹

Considerazioni successive, portarono i delegati a pensare che con dei semplici termini si sarebbe ristretto il campo di applicazione del divieto; nonostante ciò era in pratica impossibile stilare una lista completa di atti che potessero considerarsi come privazione della libertà.¹⁶²

Infine, i redattori della Convenzione furono d'accordo nel ritenere che termini come arresti, detenzione e sequestro potessero essere dei modelli concreti per la definizione in concreto di un concetto molto vago quale "ogni privazione della libertà".¹⁶³

L'articolo 2 della Convenzione sulle sparizioni forzate del 2006 non distingue gli arresti compiuti in maniera legale o illegale, evidenziando una netta differenza con l'articolo 5 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e dei popoli.¹⁶⁴

Infatti, secondo la Convenzione Europea, un arresto si definisce legale quando sono soddisfatti i criteri dettati dal diritto sostanziale e processuale di uno stato.

¹⁵⁹ Articolo 9 Patto Onu sui diritti civili e politici.

¹⁶⁰ Commento generale n.8, 30 giugno 1982, par. 1.

¹⁶¹ Comitato dei diritti umani delle nazioni unite, Intersessional Working Group Report, E/CN.4/2003/71, parr. 34, 36.

¹⁶² Comitato dei diritti umani delle nazioni unite, Intersessional Working Group Report, E/CN.4/2004/59, para 20.

¹⁶³ Comitato dei diritti umani delle nazioni unite, Intersessional Working Group Report, E/CN.4/2005/66, para 19.

¹⁶⁴ Articolo 5, Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e dei popoli.

Nonostante ciò, un arresto è arbitrario quando, sebbene fondato su presupposti legali, è posto in essere in maniera inappropriata, irragionevole e imprevedibile.¹⁶⁵

Il secondo elemento riguarda il coinvolgimento diretto e indiretto degli agenti dello stato o di persone e gruppi che agiscono con l'autorizzazione, sostegno o acquiescenza dello stato.

Prima di analizzare quali sono stati gli argomenti esposti dai rappresentanti degli stati durante la stesura della Convenzione, è doveroso ricordare il motivo per cui le sparizioni forzate hanno acquisito così tanta importanza nel panorama politico internazionale.

Infatti, le origini delle sparizioni forzate sono di natura politica.

Lo strumento delle sparizioni forzate è, infatti, stato utilizzato dagli stati al fine di eliminare tutti gli avversari politici e per instaurare la paura per i membri della collettività di manifestare opinioni diverse da quelle dei governi dello stato.¹⁶⁶

Non a caso questo elemento, la partecipazione diretta o indiretta dello stato, è rimasto inalterato negli anni; basti ricordare i contesti in cui si sono verificati la maggior parte dei casi di sparizioni forzate, come America Latina, Europa o Africa del Nord, dove i governi degli stati hanno posto in essere un meccanismo di intimidazione, volto ad eliminare i dissidenti politici.¹⁶⁷

Possiamo riscontrare in dottrina delle opinioni divergenti, secondo le quali ad ogni violazione dei diritti umani vi sarebbe un coinvolgimento operato dallo stato.

Infatti, sebbene ogni trattato riguardante i diritti umani crei delle obbligazioni per lo stato nei confronti dei propri cittadini, solo alcuni di questi patti menzionano all'interno del dettato normativo il coinvolgimento di apparati statali.

Un esempio è la Convenzione contro la Tortura e altri trattamenti inumani e degradanti.¹⁶⁸

¹⁶⁵ Van Alphen c. Paesi Bassi, Corte Europea dei Diritti dell'uomo, 23 luglio 1990, com. 305/1988, par. 5.8.

¹⁶⁶ Irena Giorgou, State Involvement in the Perpetration of Enforced Disappearance and the Rome Statute, 11 J. Int'l Crim. Just. 1001, 1022 (2013).

¹⁶⁷ A. Artucio, 'La disparition instrument ou moyen pour d'autres violations des droits de l'homme', in *Le refus de l'oubli: la politique de disparition forcée des personnes*, Colloque de Paris, janvier-février 1981 (Berger-Levrault, 1982), p. 106;

¹⁶⁸ Cfr. T. Scovazzi and G. Citroni, *The Struggle Against Enforced Disappearance and the 2007 United Nations Convention* (Martinus Nijhoff, 2007) pag 271.

Dopo aver considerato il contesto nel quale si sviluppano i casi di sparizioni forzate, occorre definire al meglio cosa i relatori della Convenzione intendessero attraverso il riferimento ad agenti dello stato o gruppi di persone che agiscono grazie all'acquiescenza dello stato.

Ponendo l'attenzione sui lavori portati avanti dai diversi gruppi che rappresentavano i paesi durante la stesura della Convenzione contro le sparizioni forzate del 2006, si cercò di definire i responsabili di questa grave violazione, oltre agli agenti di stato.

Fu chiarito che, così come i "pubblici ufficiali" menzionati nella Convenzione contro la tortura del 1984, anche gli agenti dello stato della Convenzione sulle sparizioni forzate del 2006 avrebbero riguardato atti svolti durante l'esercizio delle pubbliche funzioni, al fine di rendere simili i concetti ed avvicinare i contesti.¹⁶⁹

L'aspetto più problematico durante questi lavori riguardò l'inclusione all'interno della norma di un'ulteriore categoria oltre gli agenti dello stato, gli attori non statali.

Gli argomenti che militavano a favore dell'inserimento degli attori non statali quali responsabili di questa violazione, erano piuttosto chiari: gli stati, infatti, non potevano più essere considerati l'unica categoria di soggetti di diritto internazionale capace di porre in essere delle violazioni di tali norme.¹⁷⁰

Questi argomenti, che volevano introdurre la responsabilità degli attori non statali, vennero criticati da una consistente parte di delegati, i quali sostennero che l'inclusione di responsabili avrebbe inutilmente allargato l'ambito di competenza della Convenzione e questa avrebbe perso la sua specialità rispetto ad altri strumenti internazionali come la Convenzione contro la tortura del 1984.

Venne inoltre ricordato che, inserire atti quali il sequestro di persona operato da soggetti non statali, avrebbe creato una sovrapposizione con le norme di diritto interno di molti stati, che prevedevano condotte simili che erano punibili per reati diversi da quello di sparizione forzata.¹⁷¹

¹⁶⁹ Comitato dei diritti umani delle nazioni unite, Intersessional Working Group Report, E/CN.4/2005/66, para 19.

¹⁷⁰ Comitato dei diritti umani delle nazioni unite, Intersessional Working Group Report, E/CN.4/2005/66, para 30.

¹⁷¹ P. Rice, 'La fédération latino-américaine des organisations de familles de détenus disparus (FEDEFAM) et le projet de convention', in: E. Decaux & O. De Frouville, (eds.), *La Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées* (Brussels: Bruylant 2009) pp. 37-49, p. 42.

Fu infine raggiunto un compromesso, realizzato grazie all'articolo 3 della Convenzione, che impone agli stati parti della Convenzione l'adozione di adeguate misure di indagine e di giudizio di coloro che pongono in essere le condotte definite come sparizione forzata, poste in essere da persone o gruppi di persone che agiscano senza l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato e per giudicare i responsabili di tali condotte.¹⁷²

La conseguenza della privazione della libertà e il sostegno di agenti dello stato, o di persone o gruppi che agiscano con l'autorizzazione dello stato, è il rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o il silenzio riguardo la sorte o il luogo in cui si trova la persona scomparsa.

La trasparenza, che normalmente sarebbe richiesta ad uno stato parte della Convenzione, non è richiesta infatti a organizzazioni che operano formalmente al di fuori delle attività dello stato stesso.¹⁷³

Durante le varie sedute dei gruppi di lavoro non vi sono stati particolari riferimenti al terzo elemento.

Bisogna registrare come il presidente del gruppo di lavoro abbia fatto notare, durante la prima sessione di lavori, che i concetti che riguardavano il tenere nascosta la verità o la responsabilità per non aver agito avrebbero dovuto essere elaborati e implementati in maniera più dettagliata.¹⁷⁴

Questa iniziativa non fu poi portata a termine.

Il quarto e ultimo elemento è quello che, durante lo svolgimento dei negoziati, fu il più difficile da definire.

Stiamo, infatti, facendo riferimento all'elemento che, combinato con tre prerequisiti precedenti, colloca la persona sottoposta a sparizione forzata fuori dalla sfera di protezione garantita dal diritto.

Se, invece, un soggetto è sottoposto a sparizione forzata, viene a trovarsi in uno stato di totale abbandono da parte dello stato di diritto e diventa vittima di coloro che lo hanno rapito.

¹⁷² Articolo 3, Convenzione sulle sparizioni forzate.

¹⁷³ L. Ott, *Enforced Disappearance in International Law* (Intersentia, 2011). Pag 23.

¹⁷⁴ Comitato dei diritti umani delle nazioni unite, Intersessional Working Group Report, E/CN.4/2003/71, para 41.

I gruppi di lavoro non a caso ebbero difficoltà nell'inquadrare il suddetto elemento, data la complessità dell'argomento.

Il primo argomento di discussione riguardò se inquadrare o no quest'ultimo elemento come fatto costituente delle sparizioni forzate o se considerarlo una semplice conseguenza dei tre elementi precedenti. Al fine di concludere il dibattito, non avendo nessuno degli stati raggiunto un accordo, il presidente della commissione suggerì che ogni stato, una volta depositati gli strumenti di ratifica, avrebbe potuto effettuare delle dichiarazioni con le quali interpretare al meglio lo strumento.¹⁷⁵

Molti stati, tra cui Giappone e Stati Uniti d'America, considerarono questo elemento come parte integrante del meccanismo delle sparizioni forzate.¹⁷⁶

Nell'analisi del secondo argomento, i delegati vagliarono la possibilità di includere come uno degli elementi delle sparizioni forzate l'intenzionalità dell'atto perpetrato. Questa discussione in seno al gruppo di lavoro derivava dai recenti sviluppi in materia di diritto internazionale, dovuti alla redazione dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale e all'impatto che questo strumento ha avuto nella redazione della Convenzione riguardante le sparizioni forzate.

Infatti, le sparizioni forzate sono un crimine contro l'umanità secondo lo Statuto di Roma, quando sono parte di un attacco diffuso e sistematico alla popolazione.¹⁷⁷

È necessario considerare come, la Convenzione contro le sparizioni forzate del 2006 e lo Statuto di Roma, siano due strumenti giuridici che hanno finalità diverse: la Convenzione è tesa a garantire protezione da sparizione forzata al maggior numero di soggetti possibili, lo Statuto di Roma è uno strumento utile ad individuare e punire i responsabili dei crimini penali internazionali.

Sin dall'inizio delle trattative che portarono alla stesura del testo finale, alcuni delegati notarono che vi era differenza tra la definizione di sparizione forzata data dallo Statuto di Roma e della Convenzione.

¹⁷⁵ Comitato dei diritti umani delle nazioni unite, Intersessional Working Group Report, E/CN.4/2006/57, para 93.

¹⁷⁶ UNGA, 'Third Committee Approves Draft Resolution Concerning Convention on Enforced Disappearances' (13 November 2006) UN Doc. GA/SHC/3872.

¹⁷⁷ Articolo (7)(2)(i), Statuto di Roma, 1998.

Infatti, l'elemento che includeva l'intenzionalità era presente nella definizione dello Statuto e non avrebbe potuto essere altrimenti, anche per la definizione della Convenzione, secondo alcuni delegati.

Secondo il parere di altri delegati, questa differenza era invece giustificata dal diverso scopo che avevano i due strumenti.¹⁷⁸

Durante l'ultima sessione si raggiunse finalmente un compromesso tra le due differenti visioni.

Infatti, il presidente del gruppo di lavoro, facendo notare che sarebbe stato difficile immaginare un accostamento tra i diversi elementi che combinavano le sparizioni forzate, suggerì di considerare l'intenzionalità come elemento insito all'interno della definizione, al fine di mettere in evidenza l'elemento soggettivo della violazione.¹⁷⁹

Sebbene non fu mai raggiunto un vero e proprio consenso da parte di tutti i delegati, alla fine si decise di omettere l'elemento dell'intenzionalità.

Il terzo ed ultimo dibattito riguardò l'inclusione dell'elemento temporale all'interno della definizione di sparizione forzata.

Questo elemento sarebbe stato fondamentale nella distinzione tra casi di sparizioni forzate e casi in cui uno stato avrebbe, legittimamente, rifiutato di fornire informazioni su un soggetto per un determinato periodo di tempo.¹⁸⁰

Questa considerazione fu valutata negativamente da altri delegati, i quali sostennero che fosse poco precisa e che, in ogni caso, la sparizione forzata sarebbe potuta cominciare dal momento dell'arresto.

In conclusione si decise di omettere l'elemento temporale dalla definizione.

Prima di continuare l'analisi riguardante i vari contesti mondiali in cui si verificarono un gran numero di casi concernenti le sparizioni forzate, occorre completare la trattazione di questo divieto esaminando brevemente lo Statuto di Roma e le ripercussioni che questo strumento ha avuto nel delineare le sparizioni forzate.

¹⁷⁸ Comitato dei diritti umani delle nazioni unite, Intersessional Working Group Report, E/CN.4/2004/59, paras 17, 18.

¹⁷⁹ Comitato dei diritti umani delle nazioni unite, Intersessional Working Group Report, E/CN.4/2006/57, para 96.

¹⁸⁰ Comitato dei diritti umani delle nazioni unite, Intersessional Working Group Report, E/CN.4/2005/66, para 24.

Come già anticipato in precedenza, anche lo Statuto di Roma include, tra i crimini contro l'umanità, le sparizioni forzate.

Le modalità con cui i due strumenti, la Convenzione sulle sparizioni forzate del 2006 e Statuto di Roma, definiscono le sparizioni forzate sono simili.

All'interno dello Statuto di Roma possiamo osservare come, rispetto alla Convenzione del 2006, vi siano due elementi: la possibilità che i responsabili del crimine siano delle organizzazioni politiche e l'intenzione di sottrarre le vittime dalla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.¹⁸¹

Avendo già trattato la differenza che riguarda l'elemento dell'intenzionalità, occorre fare riferimento all'inclusione all'interno dello Statuto di una categoria di altri responsabili, diversi rispetto alla Convenzione del 2006.

Il riferimento è alle organizzazioni politiche e non, nello specifico, ad ufficiali dello stato.

Da questo punto di vista è fondamentale la decisione della Camera Preliminare della Corte Penale Internazionale nel 2010 riguardante la situazione in Kenya.

Infatti, attraverso una decisione presa sulla base dell'articolo 15 dello Statuto, il Procuratore della Corte Penale Internazionale, dopo aver investigato sulle violazioni perpetrate all'interno del territorio, richiese l'autorizzazione alla Camera Preliminare di cominciare un'investigazione sulla situazione nella Repubblica del Kenya.¹⁸²

La situazione riguardava attacchi estesi e sistematici alla popolazione kenyota ad opera del governo e non solo; a ragione di ciò la Camera Preliminare, nel definire se vi fossero i requisiti per soddisfare un attacco sistematico ed esteso alla popolazione, ha stabilito che questi possono essere portati avanti dallo stato o da organizzazioni politiche.¹⁸³

Inoltre la Camera, riferendosi ad attacchi portati avanti da organizzazioni o da singoli, ha chiarito come questi debbano risultare estremi o sistematici, in quanto ad intensità, al fine di soddisfare il requisito stabilito dall'articolo 7(1)(a) dello Statuto di Roma.¹⁸⁴

¹⁸¹ Statuto di Roma, Articolo 7(2)(i), 1998.

¹⁸² *Situation in Kenya* (ICC-01/09-19-Corr), Camera Preliminare. 31 Marzo 2010.

¹⁸³ *Situation in Kenya* (ICC-01/09-19-Corr), Camera Preliminare. 31 Marzo 2010, § 92.

¹⁸⁴ *Situation in Kenya* (ICC-01/09-19-Corr), Camera Preliminare. 31 Marzo 2010, § 90.

Al fine di chiarire ulteriormente il concetto, è necessario osservare come dalla decisione riguardante il Kenya, si evince che tali organizzazioni non devono possedere obbligatoriamente dei caratteri politici, ma devono essere delle organizzazioni criminali private in grado di causare danni su larga scala.

Tutto ciò a conferma che anche attori non statali o soggetti privati possono rendersi responsabili di crimini contro l'umanità come le sparizioni forzate.¹⁸⁵

Concludendo il discorso che riguarda lo Statuto della Corte Penale Internazionale, possiamo osservare che questo strumento è stato preso notevolmente in considerazione dai redattori della Convenzione contro le sparizioni forzate del 2006.

Nel preambolo della Convenzione viene affermato che le sparizioni forzate rappresentano un crimine contro l'umanità, in determinate circostanze sancite dal diritto internazionale.¹⁸⁶

Durante l'elaborazione del testo della Convenzione, molti delegati erano dell'idea che lo strumento avrebbe dovuto stabilire che le sparizioni forzate si sarebbero dovute classificare come crimini contro l'umanità, quando potessero essere considerate un attacco sistematico e in larga scala contro la popolazione civile.¹⁸⁷

È necessario notare come vi siano altri strumenti riguardanti le sparizioni forzate che contengono una simile disposizione.

Ad esempio, la Convenzione Inter-Americana sulla sparizione forzata di persone, adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati Americani nel 1994. Infatti, questa Convenzione, nel preambolo, ribadisce come la pratica sistematica delle sparizioni forzate rappresenti un crimine contro l'umanità.¹⁸⁸

Allo stesso modo la Dichiarazione sulla Protezione di tutte le persone da Sparizioni Forzate del 1992 enuncia, nel preambolo, che la natura sistematica di atti riguardanti le sparizioni forzate abbiano natura di crimini contro l'umanità.¹⁸⁹

¹⁸⁵ R. Dixon, Attack, in O. Triffterer (ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court* (Hart-Beck-Nomos, 2008), pp 234-237.

¹⁸⁶ Preambolo, Convenzione contro le sparizioni forzate, 2006.

¹⁸⁷ Comitato dei diritti umani delle nazioni unite, Intersessional Working Group Report, E/CN.4/2003/71, para 39.

¹⁸⁸ Preambolo, Recital 6, Convenzione Inter-Americana sulla sparizione forzata di persone.

¹⁸⁹ Preambolo, Recital 4, Dichiarazione sulla Protezione di tutte le persone da Sparizioni Forzate, 1992.

Nonostante la proposta di classificare le sparizioni forzate come crimine contro l'umanità, alcuni delegati fecero notare che questa sarebbe stata una ripetizione di ciò che è già contenuto all'interno dello Statuto di Roma.

Vennero, inoltre, prese in considerazione due lacune che avrebbero evidenziato una differenza abissale tra i due mezzi: lo Statuto di Roma, essendo uno strumento concernente il diritto internazionale penale, si occuperebbe solo ed esclusivamente di punire gli individui che si siano macchiati di crimini internazionali, non gli stati; inoltre non vi era alcun obbligo per gli stati parti dello Statuto di Roma di adottare delle misure penali che includessero l'ipotesi delittuosa di sparizioni forzate nell'ambito di un attacco esteso e sistematico.¹⁹⁰

La questione fu infine risolta grazie all'intervento del presidente del gruppo di lavoro, il quale propose ai delegati di inserire un riferimento alla nozione di crimine contro l'umanità sia nel preambolo sia in un articolo.

L'articolo in questione è il quinto, che definisce il ricorso diffuso e sistematico alle sparizioni forzate come crimine contro l'umanità.¹⁹¹

Al fine di completare l'approfondimento riguardante la Convenzione contro le sparizioni forzate del 2006, è necessario ricordare come questo costituisca il primo strumento legalmente vincolante che garantisce ad un soggetto il divieto di essere sottoposto a sparizione forzata.

All'interno della Convenzione vi sono diversi tipi di obblighi "positivi" previsti in capo agli stati, non trascurando chiaramente l'obbligo di astenersi da porre in essere delle condotte che integrino la fattispecie delle sparizioni forzate.

Gli stati che hanno ratificato la Convenzione sono soggetti, infatti, non solo all'obbligo di disciplinare il reato di sparizioni forzate all'interno del proprio ordinamento ma, inoltre, l'obbligo di prendere tutte le misure necessarie affinché possa essere accertata la responsabilità penale di ogni soggetto sospettato di aver eseguito, sollecitato, ordinato o indotto una sparizione forzata.¹⁹²

Vi è inoltre un chiaro ed esplicito riferimento alla cooperazione tra stati.

¹⁹⁰ Comitato dei diritti umani delle nazioni unite, Intersessional Working Group Report, E/CN.4/2004/59, para 45.

¹⁹¹ Articolo 5, Convenzione contro le sparizioni forzate, 2006.

¹⁹² Articolo 6, Convenzione contro le sparizioni forzate, 2006.

Infatti, questi sono tenuti ad avviare tra loro una reciproca cooperazione giuridica riguardante i procedimenti penali relativi a sparizioni forzate, in accordo alle condizioni delineate dall'ordinamento giuridico dello stato o in base ad accordi internazionali l'assistenza legale.¹⁹³

La Convenzione garantisce alle vittime di sparizione forzate dei diritti, riponendo negli stati il compito di assicurare un indennizzo equo, rapido ed adeguato.¹⁹⁴

La protezione da sparizioni forzate è anche, esplicitamente, garantita nei confronti dei bambini. Gli stati, infatti, hanno l'obbligo di adottare misure penali volte a prevenire e ad impedire il coinvolgimento di minori in questa pratica.¹⁹⁵

Al fine di monitorare e accertare se da parte degli stati della Convenzione vi sia un effettivo rispetto delle norme, è stato istituito un Comitato di esperti con compiti di controllo e di monitoraggio dei casi individuali. Il Comitato è composto da dieci membri esperti in materia di diritti umani eletti con voto segreto dagli stati membri, garantendo un'adeguata rappresentanza geografica e di genere. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile solo una volta. Ai membri del Comitato si riconoscono i privilegi e le immunità garantite agli esperti in missione alle Nazioni Unite. Il Comitato ha un mandato quadriennale.¹⁹⁶

Il Comitato coopera con le agenzie, gli organismi e le organizzazioni che si occupano della tutela delle persone da sparizioni forzate.

Una collaborazione proficua è quella con il Comitato sui diritti umani istituito dal Patto Internazionale sui diritti umani e politici, al fine di assicurare il rispetto e la coerenza delle rispettive osservazioni e raccomandazioni.¹⁹⁷

Possiamo infine notare come la Convenzione contro le sparizioni forzate garantisca l'opportunità di ricorrere a meccanismi di soluzione di controversie per gli stati e per le famiglie delle vittime.

¹⁹³ Articolo 14, Convenzione contro le sparizioni forzate, 2006.

¹⁹⁴ Articolo 24, Convenzione contro le sparizioni forzate, 2006.

¹⁹⁵ Articolo 25, Convenzione contro le sparizioni forzate, 2006.

¹⁹⁶ Articolo 26, Convenzione contro le sparizioni forzate, 2006.

¹⁹⁷ Articolo 28, Convenzione contro le sparizioni forzate, 2006.

3.2 Origini storiche e motivi di sviluppo delle sparizioni forzate.

Dopo aver trattato la Convenzione e le norme più rilevanti relative alle sparizioni forzate, occorre adesso porre l'attenzione su quali sono le motivazioni che spingono gli stati ad affidarsi a queste pratiche e ad osservare in quali contesti globali vi sono stati i maggiori casi di sparizioni forzate.

Come è stato analizzato precedentemente, le sparizioni forzate rappresentano una pratica governativa degli stati volta ad eliminare i dissidenti politici, negando, inoltre, qualsiasi responsabilità in merito all'accaduto.

Ripercorrendo brevemente le tappe che hanno portato alla diffusione, possiamo osservare che essere rapiti con la forza per un periodo indeterminato di tempo, con l'intervento diretto o meno dello stato, risale alla seconda guerra mondiale.¹⁹⁸

Per quanto riguarda la Germania, durante la seconda guerra mondiale, occorre ricordare il Decreto *Nacht und Nubel* (Notte e Sogni). Questo decreto venne emanato da Adolf Hitler il 7 dicembre 1941, apportando un fondamentale innovazione: era un decreto che avrebbe scoraggiato i civili residenti nei territori occupati dalla Germania nazista dall'offendere il Reich tedesco o le truppe che occupavano i territori.¹⁹⁹

Infatti, nel caso in cui dei soggetti avrebbero potuto offendere il regime, questi non sarebbero stati condannati a morte, ma sarebbero stati trasportati segretamente in Germania per valutare l'entità dell'offesa.

Come chiarito al Processo di Norimberga, grazie a questo decreto ogni oppositore sarebbe scomparso senza lasciare alcuna traccia e non vi sarebbero state informazioni, per familiari o collettività, di quale sarebbe stato il destino per l'oppositore.²⁰⁰

Questo metodo ha chiaramente messo in luce la doppia finalità rappresentata dalle sparizioni forzate in Germania: punire tutti coloro che avrebbero potuto offendere il

¹⁹⁸A. Vranckx, 'A long road towards universal protection against enforced disappearance' (2007) *International Peace Information Service (IPIS)*, section 2.

¹⁹⁹R. Brody & F. González, 'Nunca Más: An Analysis of International Instruments on "Disappearances"' (1997) 19 *Human Rights Quarterly* 2 pp. 365-405, at p. 366.

²⁰⁰The Trial of German Major War Criminals, Sitting at Nuremberg, Germany, December 17, 1945 to January 4, 1946, vol. 3, Session 25, 2 January 1946, part 4.

regime o che si sarebbero potuti opporre al regime, generando paura all'interno della società.

Come affermato precedentemente, il fenomeno riguardante le sparizioni forzate ebbe il suo culmine in America Latina, dove il governo agiva tramite i suoi agenti per eliminare gli oppositori del regime.

In Brasile ad esempio, dove il governo militare capeggiato dal General Medici ha dato vita ad un periodo di forti repressioni.

Infatti, furono creati il CODI (Operational Centres for Interior Defence) e delle Task Force con il compito di eliminare tutti coloro si fossero opposti alle politiche governative.

Nel 1985 venne redatto un report, *Brasil: Nunca Mais*, dove vennero raccolte diverse testimonianze di coloro che erano oggetto di sparizioni forzate, per lo più studenti, avvocati e insegnanti. Questo report, inoltre, indicava come più di 125 casi di sparizioni forzate fossero riconducibili motivi politici in Brasile e che, una volta rapiti, i soggetti erano totalmente estranei a qualsiasi protezione legale.²⁰¹

Uno dei paesi dove il fenomeno delle sparizioni forzate si diffuse più largamente fu l'Argentina.

Dopo il colpo di stato portato avanti dal Processo di Riorganizzazione Nazionale, il nome con cui si definì la dittatura militare in Argentina tra il 1976 e il 1983.

Subito dopo un colpo di stato nel settembre del 1976, venne destituito il governo di María Estela Martínez de Perón, democraticamente eletto. Fino al 1983 l'Argentina sarà governata da diverse giunte militari, guidate dai capi di stato maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.²⁰²

Tra i vertici a capo dell'esercito, la giunta nominò come presidente Jorge Rafael Videla, coadiuvato nel suo incarico da Emilio Eduardo Massera e Orlando Ramón Agosti.

In quegli anni vi fu una vera e propria opera di repressione contro coloro che opponevano resistenza ai suoi metodi violenti e dispotici. Come in Brasile, venivano create delle squadre speciali, con poteri illimitati che andavano oltre il confine dettato

²⁰¹ Questo Report è disponibile su: www.dhnet.org.br/dados/projetos/dh/br/tnmais/index.html.

²⁰² M. Novaro, *La dittatura argentina (1976-1983)*, pp. 9-10.

dalla legge, con il compito di indagare ed eliminare gli oppositori e tutti coloro che potenzialmente avrebbero potuto opporsi.²⁰³

Il metodo principale utilizzato per silenziare coloro che si opponevano al regime erano le sparizioni forzate.

Le vittime non erano solo membri di gruppi rivoluzionari, ma anche studenti, lavoratori e parenti delle vittime. È, infatti, stato appurato che non solo i dissidenti politici venivano fatti sparire ma anche i loro figli, per paura che questi in futuro potessero portare avanti le stesse iniziative dei loro genitori.²⁰⁴

I bambini venivano catturati, separati dai genitori ed uccisi. Alcuni venivano addirittura adottati dai responsabili dei crimini contro i propri familiari.²⁰⁵

Basandoci sulle stime effettuate attraverso dei reports del CONADEP, una Commissione Nazionale riguardante le sparizioni di persone, in Argentina si contano almeno 8.960 casi di sparizioni forzate durante il regime; molti casi non vennero ottenuti data l'impossibilità di raccogliere informazioni tramite parenti o familiari. Infatti, diverse organizzazioni non-governative ipotizzano che il numero di soggetti scomparsi in Argentina, a cavallo tra il 1976 e il 1983, sia addirittura pari a 30.000 persone.²⁰⁶

Brasile ed Argentina sono solo due dei paesi dell'America Latina dove si diffuse questo fenomeno. Altri stati avevano instaurato un regime dittatoriale come Uruguay, Chile, Guatemala e Honduras.

Tutti questi stati infatti operarono una politica basata sulla "dottrina di sicurezza nazionale".

²⁰³ Commissione Inter-Americana dei diritti dell'uomo, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, 11 April 1980, oEA/Ser.L/V/II.49, doc. 19, capitolo III (g).

²⁰⁴ Commissione Inter-Americana dei diritti dell'uomo, 'Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1987-1988' (16 September 1988) oEA/Ser.L/V/II.74, capitolo V.

²⁰⁵ Scovazzi & Citroni, 2007, pp. 16-17.

²⁰⁶ Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance – Addendum – Mission to Argentina' (5 January 2009) UN Doc. A/HRC/10/9/Add.1, para 9.

Grazie a questo tipo di dottrina, tutti i soggetti che facevano parte di gruppi contrari alle politiche governative o semplicemente persone politicamente attive, venivano identificati come “nemici interni” dello stato.²⁰⁷

Una delle modalità operative che servivano a dare concretezza a questa dottrina erano le sparizioni forzate, con le quali i regimi potevano silenziare gli oppositori ed allo stesso tempo terrorizzare la società civile.

Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, la situazione in America Latina si fece davvero preoccupante. Tutti gli stati adottavano dei metodi che prevedevano la privazione della libertà come strumento con il quale assicurarsi il consenso.

La situazione divenne ancor più difficile quando, in pieno clima di guerra fredda, durante la rivoluzione Cubana nel 1959 gli Stati Uniti adottarono una politica estera volta al ripristino dei valori occidentali e cristiani in America Latina.

Tutto ciò rappresentò, inoltre, un freno posto dagli Stati Uniti al fine di arginare la diffusione di politiche sociali, di stampo comunista, diffuse nella maggior parte dei paesi dell’America Latina.²⁰⁸

La risposta degli stati sottoposti a questo tipo di attenzioni americane fu rappresentata dall’ *Operazione Condor*, frutto di un accordo tra alcuni paesi dell’America Latina, attraverso la quale venne creata una rete di informazioni contenenti nomi e luoghi di persone che si opponevano ai regimi instaurati nei vari stati della regione.

Grazie a quest’ accordo i paesi potevano arrestare e identificare tutti quei soggetti che scappavano per paura di essere perseguitati per ragioni politiche, creando una zona dove gli ufficiali di stato avrebbero potuto agire senza alcuna preoccupazione. A ragione di questo sistema di intelligence, venne creato un sistema basato su continui scambi di informazioni tra le agenzie di sicurezza nazionali, utili a perseguire tutti i soggetti che si erano opposti di uno dei regimi.²⁰⁹

L’atto con cui venne data vita a questa operazione venne firmato il 28 novembre del 1975 e entrato in vigore nel gennaio 1976. I paesi che per primi aderirono furono:

²⁰⁷ Center for Civil & Human Rights & Notre Dame Law School (1993), capitolo 2.

²⁰⁸ J.P. McSherry, *Predatory States: Operation Condor and covert war in Latin America*, p.3.

²⁰⁹ *Goiburú et al. v. Paraguay* IACtHR (2006), para. 61(6).

Argentina, Cile, Uruguay, Paraguay, Brasile, Bolivia e, successivamente, anche il Perù e l'Ecuador.²¹⁰

Uno dei casi che maggiormente ha contribuito ad esplicitare le diverse dinamiche relative all'attribuzione di responsabilità ad uno stato per sparizioni forzate è il caso della Corte Inter-Americana dei diritti umani, il caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras* del 1988.

Il caso riguardava uno studente universitario, Manfredo Velásquez, che venne rapito a Tegucigalpa in Honduras il pomeriggio del 12 settembre 1981.

Venne rapito da rappresentanti della polizia in borghese e, secondo le testimonianze di diversi soggetti, detenuto e crudelmente torturato.

Solo nel 1983, grazie ad un continuo lavoro della Commissione Inter-Americana, l'Honduras venne ritenuto responsabile delle violazioni ai danni del giovane, avendo trasgredito gli articolo 4 e 7 della Convenzione Inter-Americana dei diritti umani, riguardanti il diritto alla vita e alla libertà personale.

Dopo che le parti ebbero la possibilità di definire le proprie posizioni sul caso, la Corte istruì il giudizio di merito nel 1988. La Corte confermò la pratica dell'Honduras di porre in essere sistematicamente violazioni comportanti sparizioni forzate e, inoltre, avvalorò le testimonianze del giovane studente.

Nonostante ciò la Corte volle porre l'accento su come vi fosse un'effettiva difficoltà nel giudicare i casi di sparizione forzata. In molti casi, infatti, si manifestò il totale abbandono dei concetti di dignità umana e dei più importanti principi posti alla base della Carta Inter-Americana dei diritti dell'uomo.²¹¹

Prima dell'introduzione di una Convenzione legalmente vincolante che sancisse il divieto di sparizioni forzate, i sistemi di protezione regionale dei diritti umani garantirono una continua evoluzione della giurisprudenza in materia.

Dovendo fare fronte alla mancanza di una previsione specifica riguardante le sparizioni forzate, cercarono di rimandare il problema attribuendo responsabilità per

²¹⁰ <http://constitucionweb.blogspot.com/2010/01/operacion-condor-acta-fundacional.html>.

²¹¹ *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, judgement, IACtHR Series C No 4, 29 luglio 1988, para 158.

violazioni inerenti al diritto alla vita, il diritto ad essere liberi da detenzioni arbitrarie e di non incorrere in torture.

Nonostante il maggior numero di sparizioni forzate si fosse verificato negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, vi sono tuttora dei governi che, nei propri territori, utilizzano questo metodo di repressione nei confronti dei dissidenti politici.

3.3 Le sparizioni forzate nel territorio Egiziano e le implicazioni nel “caso Regeni”.

Uno dei paesi in cui si concentra la maggior parte dei casi di sparizioni forzate è l’Egitto. Come già analizzato nei capitoli precedenti, lo stato in cui versano i diritti umani in Egitto è preoccupante. Il governo egiziano, infatti, opera una vera e propria opera di terrore nei confronti dei cittadini.

Partendo dagli sviluppi politici verificatisi in Egitto, con l’instaurazione del governo di Al Sisi, avrebbe acquistato sempre maggior potere il generale Magdy Abd el-Ghaffar, ministro dell’interno dal 2015.

Egli era in precedenza a capo del Servizio per le indagini sulla sicurezza dello stato, una polizia segreta smembrata nel 2011, che durante il governo di Mubarak si era macchiata di gravi violazioni dei diritti umani.

I casi di sparizioni forzate e di detenzione arbitrarie di studenti, attivisti, legali e giornalisti sono aumentati. Piuttosto che utilizzare dei metodi riconosciuti come legali nel resto del mondo, tutti coloro che provano ad opporsi vengono fatti sparire, per più o meno tempo, senza alcun tipo di protezione legale.²¹²

Le sparizioni forzate vengono utilizzate per poter permettere agli apparati dell’interno al fine di ottenere delle confessioni riguardanti, il più delle volte, presunti atti di terrorismo.

Le confessioni ottenute sono però fittizie, perché rappresentano una dichiarazione, effettuata dalla vittima, tesa unicamente ad interrompere le più cruente torture che è costretta a subire. I magistrati, incuranti di questa meschina pratica, utilizzano le confessioni ottenute grazie alle torture per incriminare i soggetti e condannarli per terrorismo.²¹³

Il gravissimo stato in cui versano i diritti umani in Egitto, e il sempre crescente numero di casi di sparizioni forzate, ha portato diversi gruppi attivi sul versante dei diritti

²¹² Amina Ismail and Declan Walsh, “Hundreds Vanishing in Egypt as Crackdown Widens, Activists Say,” *New York Times*, 26 Gennaio 2016.

²¹³ “Egitto: ‘Tu ufficialmente non esisti’- Scomparsi e torturati in nome della lotta al terrorismo,” *Amnesty International*, 13 luglio 2016, p. 10.

umani a monitorare la situazione. I dati raccolti nel 2015 dal gruppo Libertà per i Coraggiosi affermano che più di 160 persone rapite solo tra aprile e giugno 2015.²¹⁴ La situazione è stata analizzata anche dalla Commissione Egiziana per i Diritti e le Libertà, che tra agosto e novembre 2016, ha valutato almeno 187 casi di sparizioni forzate. Numeri confermati anche più avanti nel tempo, considerando che il Centro El Nadeem per la Riabilitazione di vittime di violenza ha contato perlomeno 110 casi nel febbraio 2017.²¹⁵

Nonostante le sparizioni forzate siano una grave violazione dei diritti umani, gli obiettivi principali non sembrano essere i difensori dei diritti umani ma tutti gli affiliati alla Fratellanza musulmana e al Movimento dei Giovani del 6 aprile. Sebbene, quindi, i bersagli maggiori sembrano essere i presunti gruppi terroristici del paese, vi sono dei casi in cui alcuni attivisti, colpevoli di denunciare le sparizioni forzate, appaiono a rischio.

È il caso di Mohamed Sadek, ricercatore e avvocato che si batte per i diritti umani, scomparso il 30 agosto 2016 nei pressi della stazione ferroviaria di Giza, davanti ai suoi familiari. Pochi giorni prima era stato invitato dalle Nazioni Unite a Ginevra per tenere una conferenza riguardante le sparizioni forzate in Egitto. Egli riapparve 90 giorni dopo, il 27 novembre 2016, in un'aula del SSP (State Security Prosecution), un tribunale di sicurezza nazionale legato al Ministero degli interni egiziano, accusato di aver causato un'esplosione al Cairo.²¹⁶ Non è difficile immaginare perché Sadek venne rapito: stava difendendo dei soggetti che erano stati accusati dal ministero degli interni e si era trovato ad investigare su dei casi riguardanti le sparizioni forzate in Egitto.²¹⁷

²¹⁴ Jannis Grimm, "Repressing Egypt's Civil Society: State Violence, Restriction of the Public Sphere, and Extrajudicial Persecution," *Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP Comments* no. 41, agosto 2015.

²¹⁵ Aswat Masriya, "Egypt: FCO Says 'Restrictions on Civil Society Worsened' in Egypt in 2nd Half of 2016," *AllAfrica*, 10 febbraio 2017.

²¹⁶ Caso davanti alla Corte di Giza, 27 novembre 2016, n. 274.

²¹⁷ "Authorities Interrogate Alexandrian Rights Lawyer Mohamed Ramadan," *Mada Masr*.

Un altro caso, molto simile al precedente, è quello riguardante Ibrihim Metwaly, avvocato per i diritti umani che da anni si batte contro il fenomeno delle sparizioni forzate e, inoltre, legale della famiglia Regeni a Il Cairo.

È stato anche uno dei fondatori del gruppo “Famiglie per gli scomparsi in Egitto”. fu rapito il 10 settembre 2017 in aeroporto, al Cairo, dove avrebbe dovuto raggiungere la sede delle Nazioni Unite a Ginevra, per parlare del fenomeno delle sparizioni forzate in Egitto a una sessione del Consiglio dei diritti umani.

Metwaly è stato accusato di aver fondato e guidato un’associazione creata illegalmente, quella delle famiglie per gli scomparsi in Egitto; inoltre, pendono su di lui le accuse di diffusione di false notizie e di aver intrattenuto rapporti con entità straniere per sovvertire l’ordine nazionale.²¹⁸

Le dinamiche relative al caso di Metwaly sarebbero conformi a quelle relative alla maggior parte dei casi di sparizione forzata: una volta arrivato in aeroporto, l’avvocato è stato avvicinato da un soggetto che si è qualificato come uno dei funzionari della compagnia aerea EgyptAir. Una volta accompagnato presso una sala d’attesa, è stato prontamente arrestato dalle forze di sicurezza. Riapparso solo alcuni giorni dopo davanti l’ufficio del procuratore generale per la sicurezza dello stato, è stato tenuto in stato di fermo nel carcere “Scorpion”, nell’ala di massima sicurezza. Dai rapporti di diverse Organizzazioni non-governative, prima fra tutte Amnesty International, una delle prove che accuserebbero Metwaly è la lettera d’invito del Gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate e involontarie pervenuta dalle Nazioni Unite.²¹⁹

Sul caso è intervenuto anche Mohammed Lofty, responsabile della Commissione Egiziana per i diritti e le libertà. I dati raccolti dall’associazione e raccontati da Lofty sarebbero tutt’altro che incoraggianti: da gennaio ad agosto 2017 le persone scomparse, presumibilmente ad opera delle forze di sicurezza, sarebbero 165.²²⁰

Nonostante i diversi casi raccolti dalle organizzazioni non-governative e l’analisi dei report contenenti presunti casi di sparizioni forzate, l’Egitto ha puntualmente smentito tutte le accuse mosse a suo carico.

²¹⁸ L Tomasetti, “L’esercito di Al Sisi ha arrestato il legale egiziano della famiglia Regeni al Cairo con l’accusa di cospirazione”, TPI News.

²¹⁹ <https://www.amnesty.it/appelli/lavvocato-diritti-umani-ibrahim-metwaly-devessere-rilasciato/.html>.

²²⁰ <http://www.ec-rf.org/.html>.

Infatti, nel marzo 2016, il ministro degli interni ha negato che in Egitto esistano casi di sparizioni forzate, negando lo stato di segregazione a cui sono soggetti i detenuti e respingendo le accuse di chi affermava che la maggior parte dei soggetti erano trattenuti in violazione della legislazione egiziana.

Inoltre, egli ha affermato come le sparizioni forzate siano un'invenzione prodotta dai capi della Fratellanza musulmana, che vogliono opporsi alla lotta al terrorismo operata dal governo egiziano.²²¹

Le dichiarazioni del ministro degli interni sono però state contraddette dal Consiglio nazionale per i diritti umani (Nchr), che nel marzo 2016 ha ricevuto e, conseguentemente, inoltrato oltre 240 denunce provenienti dalle famiglie dei soggetti scomparsi al ministero dell'interno.²²²

Il ministero degli interni ha successivamente chiarito, attraverso un comunicato ufficiale, che tra le 240 persone protagoniste delle denunce vi erano dei soggetti che erano sotto custodia della polizia, aggiungendo che molti erano recentemente stati rilasciati dalle misure detentive.²²³

Dopo aver analizzato la situazione riguardante i diritti umani in Egitto, occorre adesso osservare come le stesse violazioni concernenti il caso di Giulio Regeni.

Le dinamiche relative alla sparizione di Giulio, avvenuta il 25 gennaio, sarebbero simili alle violazioni già raccontate in Egitto. Considerando le smentite ufficiali arrivate da parte del governo egiziano, è innegabile dei sospetti siano nati su un probabile caso di sparizioni forzate a cui è stato sottoposto, valutando inoltre le torture alle quali è stato sottoposto durante la sua detenzione.

Le dichiarazioni del governo egiziano smentiscono la ricostruzione operata dalla famiglia e dai legali del ragazzo, che hanno accolto le dichiarazioni egiziane con scetticismo. Originariamente il ministero degli interni, attraverso le dichiarazioni del generale Khaled Shalaby, aveva considerato la morte del ricercatore un incidente stradale.²²⁴

²²¹ Ministro degli Interni egiziano, "There is no enforced disappearance in Egypt", Sherouk news, 6 marzo 2016.

²²² Le denunce sono state presentate nell'ambito della Dichiarazione del Consiglio nazionale per i diritti dell'uomo, 17 gennaio 2016.

²²³ <http://www.nchregypt.org/media/ftp/Hasr123456.pdf.html>.

²²⁴ The disappeared italian died in a car accident and his body will be transferred to the italian embassy, Youm 7 news, 4 febbraio 2016.

Dopo l'analisi delle fotografie e dei risultati dell'autopsia sul cadavere del ragazzo, che hanno smentito l'ipotesi di un incidente stradale, confermando le ipotesi riguardo alla tortura a cui il giovane ricercatore italiano era stato sottoposto.²²⁵

Come affermato nei capitoli precedenti, il caso Regeni è stato contraddistinto da continue negazioni di responsabilità operate dagli apparati del governo egiziano. Tutto ciò non è abbastanza per poter affermare quale sia la verità in merito all'accaduto.

Infatti, l'analisi dovrebbe vertere sulle circostanze che circondano la sparizione e la tortura di Regeni. A conferma di ciò, i segni di violenza rinvenuti sul corpo corrispondono ai metodi di tortura spesso utilizzati dalle forze di sicurezza egiziane durante gli interrogatori.

Quindi la mancanza di una volontà egiziana di condurre delle indagini effettive riguardanti la morte e la scomparsa del ricercatore hanno accresciuto i sospetti riguardanti il coinvolgimento di apparati statali. È stata particolarmente criticata, inoltre, la scelta di affidare le indagini al generale Khaled Shalaby, condannato nel 2003 con altri tre poliziotti, per aver torturato e ucciso Farid Shawi Abdel-Al.

Dopo essere stati assolti in primo grado, furono dichiarati colpevoli e condannati in secondo grado, con l'ulteriore accusa di aver falsificato i documenti probatori con cui si registrava il decesso del soggetto per assecondare le proprie ragioni.

La condanna non fu mai scontata, dato che la Corte chiarì che, viste le carriere brillanti, non avrebbero più commesso errori di questo tipo.²²⁶

Altra critica mossa nei confronti dell'Egitto è la presunta complicità dell'autorità inquirente con diversi organi del ministero dell'interno.

Infatti, la Procura, stando a ciò che è sancito dalla Costituzione egiziana e il Codice di procedura penale, è un organo giudiziario indipendente, amministrato dal ministero della Giustizia.²²⁷

La mancanza di chiarimenti e le continue smentite provenienti dagli organi dello stato egiziano, evidenziano come sul "caso Regeni" sia sempre più difficile pervenire ad una verità riguardante i fatti accaduti.

²²⁵ Giulio Regeni: Egyptian police say italian student found in a road-side ditch was killed in a car accident despite signs of torture, *The Independent*, 4 febbraio 2016.

²²⁶ <https://apnews.com/28d173e6f9b144db9f92c7bccbc2e2d1/egypt-says-italian-student-was-not-arrested-his-death>.

²²⁷ Legge sull'autorità giudiziaria n. 46/1972, articolo 125.

3.4 Il diritto alla verità.

Avendo a riguardo la “verità”, chiesta più volte dalla famiglia Regeni e da tutta la comunità, italiana e internazionale, possiamo affermare che negli ultimi anni stia emergendo una nuova norma di diritto internazionale, quella concernente il “diritto alla verità”.

Tracciando una brevissima evoluzione di questo nuovo ed emergente diritto, è doveroso osservare come il Consiglio dei Diritti Umani abbia elaborato una risoluzione sul diritto alla verità. Questa risoluzione rappresenta chiaramente un inizio di quello che potrebbe, in futuro, essere un principio che sta emergendo che potrà consolidarsi in una norma.

Gli stati hanno, infatti, il compito di prendere tutte le misure necessarie affinché si assicuri la verità su casi riguardanti grosse violazioni dei diritti umani e di informarne la vittima o i suoi familiari.

Viene, inoltre, messo in luce che gli individui e la collettività hanno il diritto di conoscere tutte le informazioni riguardanti le azioni e le decisioni dei propri governi in relazione allo svolgimento di un caso giudiziario.²²⁸

Il diritto alla verità può, infatti, essere definito come un’obbligazione in capo allo stato di rivelare alle vittime e alla società tutto ciò che è conosciuto su fatti e circostanze gravi che riguardano violazioni dei diritti umani, compresa l’identità dei responsabili e di coloro che hanno istigato.²²⁹

Affinché si possa discutere di diritto alla verità è necessario ricordare che l’obbligazione posta in capo agli stati possa derivare da contesti in cui si siano verificate violazioni dei diritti umani continue e su larga scala, come il genocidio, le sparizioni forzate, i crimini di guerra e torture perpetrate sulla popolazione. Non solo contesti in cui si verificano violazioni continue, ma anche e soprattutto in contesti

²²⁸ Human Rights Council Res. 12/12, 12th sess., Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development: Right to the Truth, A/HRC/RES/ 12/12, at 3 (Oct. 12, 2009).

²²⁹ JE Méndez ‘The Right to Truth’ in CC Joyner (ed), Reining in Impunity for International Crimes and Serious Violations of Fundamental Human Rights: Proceedings of the Siracusa Conference (Erès Toulouse 1998) 255.

riguardanti governi di transizione instaurati dopo le rivoluzioni, dove l'instabilità politica non assicura *in toto* la legalità delle decisioni.²³⁰

Il principio che integra il diritto alla verità può inoltre essere rintracciato in diversi strumenti pattizi.

Ad esempio nella già citata Convenzione contro le sparizioni forzate del 2006. Infatti, nel preambolo della Convenzione ritroviamo un esplicito riferimento, in particolare al diritto di ogni vittima di conoscere la verità sulle circostanze relative alle sparizioni forzate e al destino delle persone scomparse.²³¹

Un altro strumento è il Primo protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra, riguardante la protezione delle vittime in un conflitto armato, dove all'articolo 32 si stabiliscono i principi generali che devono governare le obbligazioni gravanti in capo agli stati parti concernenti le scomparse e le morti dei soggetti.

Ogni stato parte deve, infatti, immediatamente riconoscere alle famiglie il diritto a conoscere la sorte del proprio familiare morto o scomparso.²³²

Un ragionamento simile è stato portato avanti in una decisione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti umani.

Il Comitato, infatti, nell'interpretare e applicare le norme derivanti dal Patto sui diritti civili e politici del 1966, ha stabilito che i familiari di una persona detenuta e in seguito scomparsa, devono essere considerati allo stesso modo vittime di maltrattamenti. Sorge in capo ad essi un diritto a conoscere il destino e la verità sul proprio familiare scomparso.²³³

Il diritto alla verità è stato oggetto di diverse dichiarazioni e risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del Consiglio dei Diritti Umani e altre istituzioni internazionali.

²³⁰ A Seibert-Fohr *Prosecuting Serious Human Rights Violations* (Oxford University Press Oxford 2009).

²³¹ International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, G.A. Res A/RES/61/177, UN doc. A/HRC/RES/2006/1 (Dec. 20, 2006).

²³² Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol 1), June 8, 1977, 1125 U.N.T.S. 3, art 32.

²³³ *Quinteros v. Uruguay*, 1 14, Comm. No. 107/1981, U.N. Doc. CCPR/C/OP/2 (1983).

È utile in questa sede ricordare le diverse risoluzioni del Consiglio dei diritti umani, che hanno riconosciuto l'esistenza di un diritto alla verità come principio di diritto internazionale.²³⁴

Com'è possibile rilevare dai diversi strumenti che analizzano il diritto alla verità, le responsabilità maggiori vertono in capo agli stati.

Vi è, quindi, un vero e proprio obbligo positivo in capo agli stati di intraprendere tutte le possibili soluzioni che possano portare alla comprensione dei fatti.

Sotto questo punto di vista, la Corte Inter-Americana dei diritti umani ha giudicato diversi casi di responsabilità gravante su obblighi degli stati.

Nel caso *Almonacid-Arellano c. Chile*, la Corte ha chiarito che la verità storica acquisita attraverso informazioni reperite da una Commissione Nazionale di verità e conciliazione Cilena, non era sufficiente a sostituire la verità sul caso che si sarebbe potuta ottenere attraverso i procedimenti giudiziari.

In questo senso la Corte, avendo a riguardo gli articoli 1, 8 e 25 della Convenzione Americana sui diritti umani del 1969, ha precisato che la Convenzione deve proteggere la verità interamente, imponendo allo stato Cileno di condurre delle investigazioni complete sui fatti relativi alla morte di un soggetto; inoltre, vi è un obbligo di individuare i responsabili della morte e punire tutti coloro che hanno posto in essere una condotta criminosa.²³⁵

La stessa Corte ha inoltre precisato in un altro caso che, allo scopo di determinare la verità su un fatto, è compito dello stato chiarire tutte le dinamiche procedurali che hanno portato alla realizzazione di uno schema criminale, al fine di comprendere chi ha preso parte alle violazioni e in quale misura.²³⁶

La base legale da cui deriva questo diritto può rintracciarsi in due grandi macro categorie rintracciabili nella maggior parte degli strumenti che proteggono i diritti umani: il fallimento dello stato nel scoprire il destino di una persona scomparsa con il

²³⁴ Human Rights Council Res. 2005/66, 9/11 and 12/12. U.N. Doc. A/HRC/RES/12/12 (Oct. 12, 2009).

²³⁵ *Almonacid-Arellano v Chile (Reparations [Art. 63(1) American Convention on Human Rights]) (Judgment)* IACtHR Series C No 154 (26 September 2006), para 150.

²³⁶ *Valle Jaramillo v Columbia (Judgment)* IACtHR Series C No 192 (27 November 2008), para 102.

conseguente trattamento inumano cui sono sottoposti i familiari della vittima; il fallimento derivante da una investigazione non adeguata su crimini commessi nei riguardi di un soggetto sottoposto a custodia, rappresenta una violazione del diritto della famiglia ad avere accesso alla giustizia.

Per quanto concerne la prima categoria, è possibile fare riferimento al caso *Blake c. Guatemala*, dove la Corte Inter-Americana dei diritti umani ha evidenziato come, alla famiglia del giornalista scomparso Nicholas Blake, si riconosca un diritto di pressare il governo guatemalteco di investigare sulla sua sparizione.

Blake e un suo collega fotografo, entrambi di nazionalità americana, scomparvero nel 1985 mentre stavano compiendo la loro professione di reporter sul campo.

Grazie all'aiuto dell'ambasciata Americana, la famiglia Blake per molti anni ha compiuto proprie investigazioni, non ricevendo alcuna cooperazione da parte del governo del Guatemala.

La Corte ha, infatti, chiarito che non solo il governo non ha condotto delle indagini adeguate al caso, ma ha anche impedito alla famiglia di conoscere la verità in merito all'accaduto.

Venne appurato in sede dibattimentale che il giornalista fu ucciso nel 1985 e la Corte si dichiarò incompetente riguardo alla decisione sull'omicidio di Blake, avendo il Guatemala accettato la giurisdizione della Corte soltanto nel 1992.

La Corte condannò lo stato perché i continui fallimenti volti ad oscurare la verità sull'accaduto rappresentarono una violazione continua del diritto della famiglia protetto dalla Convenzione Americana sui diritti umani.

Le sofferenze della famiglia erano, infatti, legate alla sparizione forzata del giornalista e alla mancanza di un'effettiva e adeguata investigazione da parte delle autorità governative, costituendo queste condotte una violazione continua e reiterata dell'articolo 5 in relazione all'articolo 1 della Convenzione.²³⁷

Il secondo argomento riguarda il diritto della famiglia, una volta esercitata la pressione nei riguardi del governo ad effettuare un'adeguata investigazione, ad avere accesso alla giustizia.

²³⁷ *Blake v. Guatemala*, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 36, 1 114-16 (Jan. 24, 1998),

Prendendo in considerazione allo stesso modo il caso Blake, la Corte ha dimostrato come sia possibile applicare l'articolo 8 (1) della Convenzione Americana sui diritti umani nei riguardi della famiglia del giornalista.

Il ragionamento della Corte, basandosi sulla violazione relativa alle sparizioni forzate che pone la vittima fuori dalla protezione concessagli dal diritto causando gravi sofferenze a lui e alla sua famiglia, include tra i soggetti che hanno diritto ad accedere alla giustizia anche le famiglie degli scomparsi.²³⁸

Viene corrisposto alla famiglia Blake non solo il diritto ad un'effettiva investigazione da parte delle autorità del Guatemala, ma anche di identificare i responsabili del crimine, punirli ed aver riconosciuto un compenso a titolo di danno subito.²³⁹

Anche la Corte europea dei diritti umani, nella sentenza *El Masri*, ha chiarito che la famiglia di un soggetto scomparso ha il diritto di sapere ciò che è successo ad un proprio familiare, per poter confidare nello stato e per evitare che vi possano essere collusioni o tolleranza di atti illegali.²⁴⁰

Possiamo, quindi, affermare che, data la copiosa giurisprudenza in materia e i diversi strumenti osservati, il diritto alla verità rappresenta una serie di aspettative poste in capo alle vittime, alle famiglie e alla società generale volta a contrastare l'ignoranza che si cela dietro la maggior parte delle violazioni dei diritti umani.

Collegando il diritto alla verità con le circostanze relative al "caso Regeni", esiste un vero e proprio diritto alla verità, alla conoscenza dei fatti ed inoltre un accesso alla giustizia che deve essere garantito alla famiglia del ricercatore scomparso.

²³⁸ Articolo 8 (1) Convenzione Americana sui diritti umani, 1969.

²³⁹ *Blake v. Guatemala*, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 36, 1 97 (Jan. 24, 1998).

²⁴⁰ *El Masri c. Macedonia*, Corte Europea dei diritti dell'uomo, 2012, para 102.

CONCLUSIONI

Giunti al termine dell'elaborato è doveroso premettere che le analisi svolte sono una conseguenza della ricerca e degli studi effettuati negli anni precedenti.

Le soluzioni anteriormente indicate vogliono rappresentare delle possibilità che, probabilmente, potranno essere tenute in considerazione per il futuro.

Infatti, non ci si vuole erigere ad estremi conoscitori dell'argomento, piuttosto l'analisi è tesa ad evidenziare le presunte violazioni dei diritti umani riscontrabili nel caso.

Considerando le diverse visioni evidenziate sul caso di specie, con conseguenti frizioni tra le diverse istituzioni egiziane ed italiane, le quali hanno arrecato nocumto ai rapporti ai rapporti diplomatici tra i due stati.

I rapporti economici che intercorrono tra questi due paesi dovranno essere motivo di massimo impegno nella ricerca di collaborazione.

Infatti, nei confronti dell'Egitto, si chiede una maggiore e più proficua collaborazione per arrivare ad identificare i responsabili dell'omicidio di Giulio Regeni.

Il Governo Italiano dovrebbe continuare a monitorare la situazione relativa al giovane ricercatore, implementando e migliorando i rapporti fin adesso intrattenuti con la famiglia Regeni.

Auspicio, infine, che si possa arrivare a conoscere la verità concernente i fatti che hanno portato alla morte del ricercatore italiano in Egitto, una verità che ormai da diversi anni ha interessato milioni di italiani che si domandano come, una delle menti più brillanti partorite dal nostro paese, abbia avuto una fine indegna.

BIBLIOGRAFIA.

- ARTUCIO A., La disparition instrument ou moyen pour d'autres violations des droits de l'homme, in *Le refus de l'oubli: la politique de disparition forcée des personnes, Colloque de Paris, janvier-février 1981.*
- BRODY R., & GONZÁLEZ F., 'NUNCA MÁS: AN ANALYSIS OF INTERNATIONAL INSTRUMENTS ON "DISAPPEARANCES"' (1997) 19 *HUMAN RIGHTS QUARTERLY* 2.
- GRABENWARTER C., *European Convention on Human Rights, Commentary*, C.H. Beck- Hart-Nomos-HLV.
- DE SENA P., La nozione di giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell'uomo, Torino, Giappichelli, 2002.
- DEL VECCHIO A., I tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi, Bari-2015.
- DIXON R., ATTACK, IN O. TRIFFTERER (ED.). *COMMENTARY ON THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*, HART-BECK-NOMOS, 2008.
- FACCHI A., *Breve storia dei diritti umani.*
- FOCARELLI C., *Lezioni*. Valutazione degli stranieri per la tassazione di guerra, sentenza della Corte costituzionale federale tedesca, 7 aprile 1965,
- FOCARELLI C., *Lezioni*.
- FOCARELLI C., Diritto internazionale.
- GRECO E., & RONZITTI N., Rapporto sulla politica estera Italiana: Il governo Renzi, 104, anno 2016.
- HERROLD. E., "NGO Policy in Pre- and Post-Mubarak Egypt, anno 2016.
- MCSHERRY J.P., *Predatory States: Operation Condor and covert war in Latin America*, Rowman e Littlefield publisher anno 2005
- NOVARO M., *La dittatura argentina (1976-1983).*
- OTT L., *Enforced Disappearance in International Law*, Intersentia, anno 2011.
- RICE P, La 'fédération latino-américaine des organisations de familles de détenus disparus (FEDEFAM) et le projet de convention', in: E. Decaux & O. De Frouville, (eds.), *La Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées*, Brussels: Bruylant anno 2009.
- SCHABAS W.A., *The Universal Declaration of Human Rights*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
- SCOVAZZI T., E CITRONI G., *the Struggle Against Enforced Disappearance and the 2007 United Nations Convention* (Martinus Nijhoff, 2007) pag 271.
- SEIBERT A., *FoHR Prosecuting Serious Human Rights Violations*, Oxford University Press Oxford 2009.
- TAYLER W., Background to the Elaboration of the Draft International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance", in Review of the International Commission of Jurist, special issue on "Impunity, Crimes Against Humanity and Forced Disappearance, 2001.
- TRIONE F., EDITORIALE SCIENTIFICA, 2006.

CASI GIURIDICI.

A. C. REGNO UNITO, sentenza Corte Europea dei diritti dell'uomo 23 settembre 1998.
AL-ADSANI C. REGNO UNITO, 21 novembre 2001, [GC], ric. 35763/97.
ALMONACID-ARELLANO V CHILE IACtHR 26 September anno, 2006.
BAENA RICARDO E ALTRI C. PANAMÀ, 2 febbraio 2001.
BELGIO C. SENEGAL, 20 luglio 2012.
BLAKE V. GUATEMALA, Inter-Am. Ct. H.R. Jan. 24, 1998.
CASO DAVANTI ALLA CORTE DI GIZA, 27 novembre 2016, n. 274.
CHALAL C. REGNO UNITO, Sentenza del 07.07.1996.
DANIMARCA C. GRECIA, Sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 5 novembre 1969.
EL MASRI C. MACEDONIA, Corte Europea dei diritti dell'uomo, 2012.
FILARTIGA C. PENA-IRALA, 1980,
GOIBURÚ ET AL. V. PARAGUAY IACtHR, anno 2006.
HILARIE C. TRINIDAD Y TOBAGO, eccezioni preliminari, 1 settembre 2001.
IRLANDA C. REGNO UNITO, decisione della Commissione europea del 1° ottobre 1972, ric. 5310/71 e 5451/72.
IRLANDA C. REGNO UNITO, 18 gennaio 1978, ric. 5310/71.
JALLOH C. GERMANIA, sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'11 luglio 2006.
JONES E MITCHELL, 14 giugno 2006.

LABITA C. ITALIA, sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, 6 aprile 2000,
MASSACRO DI PUEBLO BELLO C. COLOMBIA, sentenza 31 gennaio 2006.
MILITARY AND PARAMILITARY ACTIVITIES IN AND AGAINST NICARAGUA (NICARAGUA V. UNITED STATES OF AMERICA), MERITS, JUDGMENT, *I.C.J. Reports 1986*.
MINISTERO DELL'INTERNO C. HABIB JUDA, Corte di Cassazione, 31 luglio 1967 n. 2035.
MOLDOVA E ALTRI C. ROMANIA, sentenza Corte Europea dei diritti dell'uomo del 12 luglio 2005.
PINOCHET, 24 MARZO 1999.
PROCURATORE C. KUNARAC E ALTRI, sentenza del 22 febbraio.
PROCURATORE C. KVOCKA E ALTRI, sentenza del 2 novembre 2001.
PROCURATORE C. LIMAJ E ALTRI, sentenza del 30 novembre 2005.
PROCURATORE C. FURUNDZJIA, sentenza del 10 dicembre 1998.
PROSECUTOR C. AKAYESU.
PROSECUTOR C. DELALIC.
PROSECUTOR V. DUŠKO TADIĆ, International Tribunal for the Former Yugoslavia anno 1999.
QUINTEROS V. URUGUAY, 1 14, COMM. No. 107/1981, U.N. Doc. CCPR/C/OP/2 (1983).
REGINA C. BOW STREET METROPOLITAN STIPENDIARY MAGISTRATE, EX PARTE PINOCHET UGARTE.
SAADI C. ITALIA, 28.02.2008, [GC] ricorso n. 37201/06.
SELMOUNI C. FRANCIA, 28 luglio 1999, ric. 25803/94,
SITUATION IN KENYA, Camera Preliminare. 31 Marzo 2010.
SOERING C. REGNO UNITO, sentenza del 07.07.1989.

TOMASI C. FRANCIA, 27.08.1992, riferimento n. 12850/87.
TYRER C. REGNO UNITO, 25 aprile 1978, ric. 5856/72,
UNRIAA, VOL. V (SALES No. 1952.V.3),
VALLE JARAMILLO V COLUMBIA, IACtHR, 27 Novembre, anno 2008.
VAN ALPHEN C. PAESI BASSI, Corte Europea dei Diritti dell'uomo, 23 luglio 1990.
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ V. HONDURAS CASE, Inter-American Court of Human Rights,
29 Luglio 1988.
Z. E ALTRI C. REGNO UNITO, sentenza Corte Europea dei diritti dell'uomo del 10
maggio 2001.

ARTICOLI DA RIVISTE GIURIDICHE.

GIORGOU I., State Involvement in the Perpetration of Enforced Disappearance and the Rome Statute, 11 J. Int'l Crim. Just. 1001, 1022 (2013).

JANNIS GRIMM, Repressing Egypt's Civil Society: State Violence, Restriction of the Public Sphere, and Extrajudicial Persecution," Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP Comments no. 41, agosto 2015.

MERINGOLO A., Egitto, libertà di stampa ostaggio dei gattopardi, Affari Internazionali, 7 giugno 2016.

MURA A., *A genealogical inquiry into early Islamism: the discourse of Hasan al-Banna*, in *Journal of Political Ideologies*, vol. 17, n° 1, 2012.

MOHAMED ELAGATI, Foreign Funding in Egypt After the Revolution, Arab Forum for Alternatives,

PICONE P., La distinzione tra norme internazionali di Jus Cogens e norme che producono obblighi erga omnes, in <<Rivista di diritto internazionale>>.

STEPHEN MCINERNEY, "E SCAF's Assault on Egypt's Civil Society," *Foreign Policy*, September 28, 2011.

VRANCKX A., A long road towards universal protection against enforced disappearance' (2007) *International Peace Information Service (IPIS)*, section 2.

ARTICOLI DI GIORNALE

- ACCORSI A., Ezra, Khaled e gli altri: centinaia i desaparecidos in Egitto, Repubblica, 6 febbraio 2016;
- AMINA ISMAIL AND DECLAN WALSH, "HUNDREDS VANISHING IN EGYPT AS CRACKDOWN WIDENS, ACTIVISTS SAY," NEW YORK TIMES, 26 GENNAIO 2016.
- ANANASSO A., Regeni, ministro Interni egiziano: "Nessun coinvolgimento della polizia. Mai stato arrestato", Repubblica, Feb.8, 2016.
- ARCI, DOSSIER EGITTO, 2016; REPUBBLICA.IT, EGITTO, STUDENTE SPARITO AL CAIRO: LA RETE SI MOBILITA. #WHEREISGIULIO, TWEET DA TUTTO IL MONDO, FEB. 1, 2016.
- ASWAT MASRIYA, "EGYPT: FCO SAYS 'RESTRICTIONS ON CIVIL SOCIETY WORSENER' IN EGYPT IN 2ND HALF OF 2016," ALLAFRICA, 10 FEBBRAIO 2017.
- AUTHORITIES INTERROGATE ALEXANDRIAN RIGHTS LAWYER MOHAMED RAMADAN," MADA MASR.
- BBC NEWS, Egypt Court Bans Muslim Brotherhood 'Activities, September 23, 2013.
- BONINI E GIANCARLO FOSCHINI, È una miseria umana". Lo sfogo di Regeni sull'uomo che lo tradì, Repubblica.
- BONINI C. E FOSCHINI G., L'hanno ucciso a botte aveva il collo spezzato, La morte dopo tre giorni in mano agli aguzzini, Repubblica, Feb. 7, 2016;
- BONINI C., E FOSCHINI G., Quattro bugie dall'Egitto sulla morte di Giulio Regeni, Repubblica, 7 aprile 2017.
- CAFERRI F., Amnesty accusa "In Egitto ci sono centinaia di casi Regeni", Repubblica, Luglio 13, 2016.
- CALABRESI M. E DI FEO G., AL SISI: Vi prometto la verità sulla morte di Giulio Regeni, Mar.16, 2016, in Repubblica.
- CENTER for Civil & Human Rights & Notre Dame Law School anno 1993.
- DRIUS A., Il movimento operaio egiziano tra scioperi e divisioni su Nena-News.it, 15 Gennaio, 2016.
- EGYPT: Spate of detainee deaths points to rampant abuse at Cairo's Mattareya Police Station, 4 marzo 2015.
- FOSCHINI, L'ultimo schiaffo del Cairo "No a estradizioni e tabulati", Repubblica, 20 luglio, 2016.
- FOSCHINI, Regeni, la procura contro Cambridge: "Quelle mail non chiariscono i dubbi", Repubblica, 16 giugno 2016.
- FAHIM K. YOUSSEF N., E WALSH D., Death of a Student, Giulio Regeni, Highlights Perils for Egyptians, Too, Feb.12, 2016.
- LUDOVICO M., Caso Regeni, il Senato blocca i ricambi F-16 all'Egitto, Il Sole 24 Ore, 30 giugno 2016.
- MAARAD B., Caso Regeni, tutte le bugie di Mohamed Abdallah che ora dice: L'ho denunciato, L'Espresso, 30 dicembre 2016.
- MAECI, Alfano: "L'Ambasciatore Giampaolo Cantini presto al Cairo", 14 agosto 2017.
- MAECI, Alfano: "L'accertamento della verità sul caso Regeni rimane nostra priorità", 14 agosto 2017.
- MAECI, *Cordoglio del Ministro Gentiloni per scomparsa del connazionale Giulio Regeni*, 3 febbraio 2016.
- MAECI, *Egitto: vicenda del connazionale Giulio Regeni*, 31 gennaio 2016.
- MAECI, Caso Regeni: richiamo a Roma per consultazioni dell'Ambasciatore MAURIZIO MASSARI, 8 aprile 2016.

MAZZA V., Il corpo di Giulio ritrovato vicino a una prigione dei servizi, Feb.8, 2016.

MINISTRO DEGLI INTERNI EGIZIANO, There is no enforced disappearance in Egypt, Sherouk news, 6 marzo 2016.

MOHAMED ABD EL GHANY, EXCLUSIVE: Italian killed in Egypt was interrogated for days - forensics expert , Reuters, Mar.1, 2016.

REDAZIONE HUFFINGTON POST, Omicidio Giulio Regeni, capo del sindacato degli ambulanti:"L'ho denunciato io e ne sono orgoglioso, 29 Dicembre 2016.

REPUBBLICA.IT, Caso Regeni, concluso vertice tra pm: Polizia egiziana indagò sul ricercatore per 3 giorni, 9 settembre 2016.

REPUBBLICA.IT, Caso Regeni, Gentiloni: "Prenderemo misure proporzionate a nostra insoddisfazione", 10 aprile 2016.

REPUBBLICA.IT, Regeni, autopsia: Morto per frattura vertebra cervicale dopo un colpo alla testa. Sul corpo segni di un violento pestaggio, Feb.6, 2016.

REPUBBLICA.IT, Regeni, dalla Procura di Roma nuova rogatoria all'Egitto, 15 marzo 2017.

"Probabile tragico epilogo per italiano scomparso", Feb. 3, 2016.REPUBBLICA.IT, Egitto, trovato un corpo in un fosso al Cairo. Farnesina:

REPUBBLICA.IT, Regeni: da Egitto nuovi atti a pm Roma. Ambasciatore torna al Cairo ed è polemica. Famiglia indignata: "Resa incondizionata", 14 Agosto 2017

SCUTO F., Centinaia di giornalisti sotto tiro oggi l'Egitto è peggio della Cina , Repubblica, Feb.10, 2016.

SCUTO F., Giulio, una morte lenta dopo botte e torture giallo sulle tre versioni, Repubblica, Feb.5, 2016; Arci, Dossier Egitto, 10 (2016).

SERAFINI M., Regeni e quel lavoro da consulente per Oxford Analytica, Corriere della Sera, Feb. 16, 2016

TOMASETTI L., "L'ESERCITO DI AL SISI HA ARRESTATO IL LEGALE EGIZIANO DELLA FAMIGLIA REGENI AL CAIRO CON L'ACCUSA DI Cospirazione", TPI NEWS.

TRAMBALLI U., «Io, insegnante di Giulio e quelle accuse indegne», Il Sole 24 Ore, 27 febbraio 2016.

THE INDEPENDENT, GIULIO REGENI: EGYPTIAN POLICE SAY ITALIAN STUDENT FOUND IN A ROAD-SIDE DITCH WAS KILLED IN A CAR ACCIDENT DESPITE SIGNS OF TORTURE, 4 FEBBRAIO 2016.

THE DISAPPEARED ITALIAN DIED IN A CAR ACCIDENT AND HIS BODY WILL BE TRANSFERRED TO THE ITALIAN EMBASSY, YOUM 7 NEWS, 4 FEBBRAIO 2016.

THE GUARDIAN, PATRICK KINGSLEY, Egypt's Human Rights Groups 'Targeted' by Crackdown on Foreign Funding, *Guardian*, September 24, 2014.

THE GUARDIAN, MICHAELSON R. al Cairo E KIRCHGAESSNER S. a Roma, Egyptian police claim to shoot dead gang that killed Giulio Regeni, The Guardian, 25 Marzo 2016.

SITOGRAFIA.

[HTTP://WWW.UN.ORG/DOCUMENTS/GA/RES/39/A39R046.HTML.](http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r046.html)
[HTTP://WWW.HRWEB.ORG/LEGAL/CPR.HTML.](http://www.hrweb.org/legal/cpr.html)
[HTTP://WWW.OAS.ORG/JURIDICO/ENGLISH/TREATIES/B-32.HTML](http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html)
[HTTP://WWW.UNCHR.ORG/REFWORLD/DOCID/3AE6B38540.HTML.](http://www.unchr.org/refworld/docid/3ae6b38540.html)
[HTTP://WWW.JURAGENTIUM.UNIFI.IT/FR/SURVEYS/ISLAM/RIGHTS/CHEKIR.HTML.](http://www.juragentium.unifi.it/fr/surveys/islam/rights/shekir.html)
[HTTP://WWW.AU.INT/EN.](http://www.au.int/en)
[HTTP://WWW.IUSINITINERE.IT/TORTURA-LO-VIOLARE-DIRITTI-UMANI-1630.HTML.](http://www.iusinitinere.it/tortura-lo-violare-diritti-umani-1630.html)
[HTTPS://WWW.HRW.ORG/REPORT/2005/07/03/EGYPT-MARGINS-REPRESSION/STATE-LIMITS-NONGOVERNMENTAL-ORGANIZATION-ACTIVISM.](https://www.hrw.org/report/2005/07/03/egypt-margins-repression/state-limits-nongovernmental-organization-activism)
[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QJ7PLHC7s7o.](https://www.youtube.com/watch?v=QJ7PLHC7s7o)
[HTTP://WWW.CENTROCULTURAPORDENONE.IT/IRSE/CONCORSI/EUROPA-E-GIOVANI/EUROPAEGIOVANI2016/EUROPA%20E%20GIOVANI%202012;](http://www.centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/europaegiovani2016/europa%20e%20giovani%202012)
[HTTP://WWW.CENTROCULTURAPORDENONE.IT/IRSE/CONCORSI/EUROPA-E-GIOVANI/EUROPAEGIOVANI2016/EUROPA-E-GIOVANI-2013;](http://www.centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/europaegiovani2016/europa-e-giovani-2013)
[HTTP://WWW.CENTROCULTURAPORDENONE.IT/IRSE/CONCORSI/EUROPA-E-GIOVANI/EUROPAEGIOVANI2016/EUROPA-E-GIOVANI-2014.](http://www.centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/europaegiovani2016/europa-e-giovani-2014)
[HTTPS://WWW.DEVSTUDIES.CAM.AC.UK/NEWS/GIULIO-REGENI-1988-2016;](https://www.devstudies.cam.ac.uk/news/giulio-regeni-1988-2016)
[HTTP://WWW.UNIDO.ORG/.](http://www.unido.org/)
[HTTP://WWW.OXAN.COM/.](http://www.oxan.com/)
[HTTPS://WWW.SOAS.AC.UK/STAFF/STAFF30529.PHP](https://www.soas.ac.uk/staff/staff30529.php)
[HTTP://WWW.EC-RF.ORG/.](http://www.ec-rf.org/)
[HTTP://WWW.ANNALINDHFOUNDATION.ORG/MEMBERS/MADA-MEDIA-DEVELOPMENT;](http://www.annalindhfoundation.org/members/mada-media-development)
[HTTP://WWW.ESTERI.IT/MAE/TINY/22077.](http://www.esteri.it/mae/tiny/22077)
[HTTP://IEBCOUNCIL.COM/.](http://iebcouncil.com/)
[HTTP://WWW.OHCHR.ORG/DOCUMENTS/ISSUES/DISAPPEARANCES/E-CN.4-RES-1980-20_XXXVI.PDF.](http://www.ohchr.org/documents/issues/disappearances/e-cn.4-res-1980-20_xxxvi.pdf)
[HTTP://WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/SIDES/GETDOC.DO?PUBREF=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2016-0338+0+DOC+XML+V0//IT.](http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2016-0338+0+DOC+XML+V0//IT)
[HTTP://WWW.DESAPARECIDOS.ORG/FEDEFAM/ENG.HTML.](http://www.desaparecidos.org/feDEFAM/ENG.html)
[HTTP://WWW.OAS.ORG/JURIDICO/ENGLISH/TREATIES/A-60.HTML.](http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-60.html)
[HTTP://HEL.UNIGE.CH/~CLAPHAM/HRDOC/DOCS/DISAPPEARANCESDRAFT.HTML.](http://hel.unige.ch/~clapham/hrdoc/docs/disappearancesdraft.html)
[HTTP://WWW.ICAED.ORG/FILEADMIN/USER_UPLOAD/57_COUNTRIES_THAT_SIGNED_THE_CONVENTION_ON_FEBRUARY_6.PDF.](http://www.icaed.org/fileadmin/user_upload/57_countries_that_signed_the_convention_on_february_6.pdf)
[HTTP://WWW.REFWORLD.ORG/CGI-BIN/TEXIS/VTX/RWMAIN/OPENDOCPDF.PDF?RELDOC=Y&DOCID=4D2ADB192.](http://www.refworld.org/cgi-bin/teXis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4d2adb192)
[HTTP://WWW.GAZZETTAUFFICIALE.IT/ATTO/SERIE_GENERALE/CARICADETTAGLIOATTO/ORIGINARIO?ATTO.DATA PUBBLICAZIONE GAZZETTA=2015-08-20&ATTO.CODICE REDAZIONALE=15G00145&ELENCO30GIORNI=TRUE.](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-20&atto.codiceRedazionale=15G00145&elenco30giorni=true)
[WWW.DHNET.ORG.BR/DADOS/PROJETOS/ DH/BR/TNMAIS/INDEX.HTML.](http://www.dhnet.org.br/dados/projetos/dh/br/tnmais/index.html)
[HTTP://CONSTITUCIONWEB.BLOGSPOT.COM/2010/01/OPERACION-CONDOR-ACTA-FUNDACIONAL.HTML.](http://constitucionweb.blogspot.com/2010/01/operacion-condor-acta-fundacional.html)
[HTTPS://APNEWS.COM/28D173E6F9B144DB9F92C7BCCBC2E2D1/EGYPT-SAYS-ITALIAN-STUDENT-WAS-NOT-ARRESTED-HIS-DEATH.](https://apnews.com/28d173e6f9b144db9f92c7bccbc2e2d1/egypt-says-italian-student-was-not-arrested-his-death)
[HTTPS://WWW.AMNESTY.IT/APPELLI/LAVVOCATO-DIRITTI-UMANI-IBRAHIM-METWALY-DEVESSERE-RILASCIATO/.HTML.](https://www.amnesty.it/appelli/lavvocato-diritti-umani-ibrahim-metwaly-deveessere-rilasciato/)
[HTTP://WWW.EC-RF.ORG/.HTML.](http://www.ec-rf.org/.html)

[HTTP://WWW.NCHREGYPT.ORG/MEDIA/FTP/HASR123456.PDF.HTML.](http://www.nchregypt.org/media/ftp/hasr123456.pdf.html)

DOCUMENTI E RISOLUZIONI

AMNESTY INTERNATIONAL, RAPPORTO SULL'EGITTO: CENTINAIA DI PERSONE SCOMPARSE E TORTURATE IN UN'ONDATA DI REPRESSIONE BRUTALE, 12 LUGLIO 2016.

AFRICAN COMMISSION ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS, *PRESS RELEASE ON THE SITUATION OF HUMAN RIGHTS DEFENDERS AND CIVIL SOCIETY SPACE IN THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT*, 29 DICEMBRE 2016

CAT COMMITTE, GENERAL COMMENT.

COMITATO DEI DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE, INTERSESSIONAL WORKING GROUP REPORT, E/CN.4/2004/59.

COMITATO DEI DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE, INTERSESSIONAL WORKING GROUP REPORT, E/CN.4/2006/57,

COMITATO DEI DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE, INTERSESSIONAL WORKING GROUP REPORT, E/CN.4/2005/66.

COMITATO DEI DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE, INTERSESSIONAL WORKING GROUP REPORT, E/CN.4/2003/71.

COMMENTO GENERALE N.8 COMITATO ONU DEI DIRITTI UMANI, 30 GIUGNO 1982.

COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, 8 GENNAIO 2002, CIVIL AND POLITICAL RIGHTS, INCLUDING QUESTIONS OF: DISAPPEARANCES AND SUMMARY EXECUTIONS,

COMMISSIONE INTER-AMERICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 'ANNUAL REPORT OF THE INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS 1987-1988'

COMMISSIONE INTER-AMERICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO, INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA, 11 APRIL 1980.

CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE, REPORT OF THE WORKING GROUP ON ENFORCED OR INVOLUNTARY DISAPPEARANCE – ADDENDUM – MISSION TO ARGENTINA' (5 JANUARY 2009).

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, COMMENTO GENERALE N.20, 10 MARZO 1992, PAR. 5.

DICHIARAZIONE SULLA PROTEZIONE DI TUTTE LE PERSONE DA SPARIZIONI FORZATE, 1992.

HRC; GENERAL COMMENT No 24 PARA. 10.

HUMAN RIGHTS COUNCIL, REPORT OF THE WORKING GROUP ON THE UNIVERSAL PERIODIC REVIEW, 10 DICEMBRE 2014.

HUMAN RIGHTS COUNCIL RES. 12/12, 12TH SESS, PROMOTION AND PROTECTION OF ALL HUMAN RIGHTS, CIVIL, POLITICAL, ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, INCLUDING THE RIGHT TO DEVELOPMENT: RIGHT TO THE TRUTH, A/HRC/RES/ 12/12, AT 3 (OCT. 12, 2009).

HUMAN RIGHTS COUNCIL RES. 2005/66, 9/11 AND 12/12. U.N. DOC. A/HRC/RES/12/12 (OCT. 12, 2009).

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE, G.A. RES A/RES/61/177, UN DOC. A/HRC/RES/2006/1 (DEC. 20, 2006).

PATTO ONU SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI.

LEGGE SULL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA N. 46/1972,

NGO LAW, LAW N. 84 OF 2002.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE, PARLAMENTO EUROPEO, 2016/2608

RISOLUZIONE DELLA LEGA ARABA No. 5437, 1994.

RISOLUZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE 33173 DEL 1978.

RISOLUZIONE N. 8/8, 18 GIUGNO 2008,
RISOLUZIONE 827, 25 MAGGIO 1993, CONSIGLIO DI SICUREZZA NAZIONI UNITE.
RISOLUZIONE 47/133, 18 DICEMBRE 1992, ASSEMBLEA GENERALE.
UN COMMITTEE AGAINST TORTURE, 'GENERAL COMMENT NO. 2: IMPLEMENTATION OF
ARTICLE 2 BY STATES PARTIES', 24 GENNAIO 2008.
UNGA RES 61153 14 FEBBRAIO 2007.
UNGA RES 6115314 62/148 4 MARZO 2008.
UNGA, 'THIRD COMMITTEE APPROVES DRAFT RESOLUTION CONCERNING
CONVENTION ON ENFORCED DISAPPEARANCES' (13 NOVEMBER 2006).

TRATTATI E CONVENZIONI

AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS.

CARTA AFRICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI.

CONVENZIONE AMERICANA SUI DIRITTI UMANI, 1969.

CONVENZIONE AMERICANA SUI DIRITTI UMANI, 1969.

CONVENZIONE CONTRO LE SPARIZIONI FORZATE, 2006.

CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA 1984.

CONVEZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

CONVENZIONE INTERAMERICANA CONTRO LA TORTURA.

CONVENZIONE INTER-AMERICANA SULLA SPARIZIONE FORZATA DI PERSONE.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE SCOMPARSE.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE SCOMPARSE,

ASSEMBLEA GENERALE, 20 DICEMBRE 2006.

CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER I DIRITTI DELL'UOMO, 17 GENNAIO 2016.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI.

HABEAS CORPUS IN EMERGENCY SITUATIONS,

IL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI.

PROGETTO DI ARTICOLI SULLA RESPONSABILITÀ' DEGLI STATI DELLA COMMISSIONE DIRITTO INTERNAZIONALE.

PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS JUNE 8, 1977.

STATUTO DI ROMA ANNO 1998.

MISCELLANEA

ARCI, DOSSIER EGITTO, 9, (2016);

JE MÉNDEZ ‘THE RIGHT TO TRUTH’ IN CC JOYNER (ED), REINING IN IMPUNITY FOR INTERNATIONAL CRIMES AND SERIOUS VIOLATIONS OF FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS: PROCEEDINGS OF THE SIRACUSA CONFERENCE ERÈS TOULOUSE ANNO, 1998.

MAX PLANCK, PROHIBITION OF TORTURE, PARA 13

MAX PLANCK, ARAB CHARTER. ARTICLE 8 A), B).

HUMAN RIGHTS WATCH, EGYPT: CONSOLIDATING REPRESSION UNDER AL-SISI, 12 GENNAIO 2017.

MIRANDA SISSIONS, “Egypt: Margins of Repression—State Limits on Nongovernmental Organization Activism,” Human Rights Watch, July 3, 2005,

REPORT AMNESTY INTERNATIONAL, EGITTO: “UFFICIALMENTE TU NON ESISTI”, 2016.

TATIANA STANOVAYA, “Human Rights Council Deprived of Its Rights,” Institute of Modern Russia, July 3, 2012.

THE TRIAL OF GERMAN MAJOR WAR CRIMINALS, SITTING AT NUREMBERG, Germany, December 17, 1945 to January 4, 1946, vol. 3, Session 25, 2 January 1946, part 4.